



---

*Documento di seduta*

---

**A9-0135/2022**

28.4.2022

**\*\*\*I**

## **RELAZIONE**

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle sovvenzioni estere distorsive del mercato interno (COM(2021)0223 – C9-0167/2021 – 2021/0114(COD))

Commissione per il commercio internazionale

Relatore: Christophe Hansen

Relatori per parere (\*):

Stéphanie Yon-Courtin, Commissione per i problemi economici e monetari  
Christian Doleschal, Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

(\*) Procedura con le commissioni associate – articolo 57 del regolamento

### ***Significato dei simboli utilizzati***

- \* Procedura di consultazione
- \*\*\* Procedura di approvazione
- \*\*\*I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
- \*\*\*II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
- \*\*\*III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto.)

### ***Emendamenti a un progetto di atto***

#### **Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne**

Le soppressioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in ***corsivo grassetto*** nella colonna di destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.

#### **Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato**

Le parti di testo nuove sono evidenziate in ***corsivo grassetto***. Le parti di testo sopresse sono indicate con il simbolo ■ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in ***corsivo grassetto*** il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.

A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.

## INDICE

	<b>Pagina</b>
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO .....	5
MOTIVAZIONE.....	51
PARERE DELLA COMMISSIONE PER I PROBLEMI ECONOMICI E MONETARI .....	54
PARERE DELLA COMMISSIONE PER IL MERCATO INTERNO E LA PROTEZIONE DEI CONSUMATORI.....	88
PARERE DELLA COMMISSIONE GIURIDICA .....	124
PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO .....	150
VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO.....	151



## PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle sovvenzioni estere distorsive del mercato interno (COM(2021)0223 – C9-0167/2021 – 2021/0114(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2021)0223),
  - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e gli articoli 207 e 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0167/2021),
  - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 20 ottobre 2021<sup>1</sup>,
  - visti l'articolo 59 del suo regolamento,
  - visti i pareri della commissione per i problemi economici e monetari, della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e della commissione giuridica,
  - vista la relazione della commissione per il commercio internazionale (A9-0135/2022),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
  2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
  3. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

### Emendamento 1

#### Proposta di regolamento

##### Considerando 2

*Testo della Commissione*

(2) Allo stesso tempo, può accadere che le imprese ricevano sovvenzioni da paesi terzi che **erogano fondi pubblici i quali** vengono **utilizzati**, ad esempio, per finanziare attività economiche nel mercato interno in qualsiasi settore dell'economia,

*Emendamento*

(2) Allo stesso tempo, può accadere che le imprese ricevano sovvenzioni da paesi terzi che vengono **utilizzate**, ad esempio, per finanziare attività economiche nel mercato interno in qualsiasi settore dell'economia, quali la partecipazione a

---

<sup>1</sup> GU C [...], [...], pag. [...].

quali la partecipazione a gare d'appalto pubbliche o l'acquisizione di imprese, comprese quelle che possiedono attivi strategici quali infrastrutture critiche e tecnologie innovative. Attualmente queste sovvenzioni non sono soggette alle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato.

gare d'appalto pubbliche o l'acquisizione di imprese, comprese quelle che possiedono attivi strategici quali infrastrutture critiche e tecnologie innovative. Attualmente queste sovvenzioni non sono soggette alle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato. ***Sussistono analoghi timori in relazione alle imprese statali.***

## **Emendamento 2**

### **Proposta di regolamento Considerando 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(2 bis) Sebbene il presente regolamento dovrebbe riguardare tutti i settori economici, la Commissione dovrebbe prestare particolare attenzione ai settori di interesse strategico per l'Unione e alle infrastrutture critiche, come quelli di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio.***

## **Emendamento 3**

### **Proposta di regolamento Considerando 5 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(5 bis) Il presente regolamento dovrebbe essere coerente con gli strumenti esistenti, quali il regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio<sup>1bis</sup>, la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>1ter</sup> o il regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>1 quater</sup> o il regolamento (UE) 2022/... del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>1 quinquies</sup>. Nell'applicare i vari strumenti, la Commissione dovrebbe prestare attenzione a garantire una condivisione efficace delle informazioni necessarie per***

*assicurare un approccio globale.*

---

*<sup>1 bis</sup> Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese ("Regolamento comunitario sulle concentrazioni") (GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1).*

*<sup>1 ter</sup> Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).*

*<sup>1 quater</sup> Regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione (GU L 79I del 21.3.2019, pag. 1).*

*<sup>1 quinquies</sup> Regolamento (UE) 2022/..... del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'accesso di operatori economici, beni e servizi di paesi terzi al mercato degli appalti pubblici dell'Unione europea e alle procedure a sostegno dei negoziati sull'accesso di operatori economici, beni e servizi dell'Unione europea ai mercati degli appalti pubblici dei paesi terzi (strumento per gli appalti internazionali - IPI) (GU L ...).*

#### **Emendamento 4**

##### **Proposta di regolamento Considerando 6**

###### *Testo della Commissione*

(6) È opportuno stabilire norme e procedure per indagare sulle sovvenzioni estere che falsano effettivamente o potenzialmente il mercato interno e, se del caso, porre rimedio a tali distorsioni. Le sovvenzioni estere possono provocare distorsioni sul mercato interno se l'impresa

###### *Emendamento*

(6) È opportuno stabilire norme e procedure per indagare sulle sovvenzioni estere che falsano effettivamente o potenzialmente il mercato interno e, se del caso, porre rimedio a tali distorsioni. Le sovvenzioni estere possono provocare distorsioni sul mercato interno se l'impresa

che ne beneficia svolge un'attività economica nell'Unione. Il presente regolamento dovrà pertanto stabilire norme per tutte le imprese che esercitano un'attività economica nell'Unione. Alla luce dell'importanza delle attività economiche svolte dalle PMI e del loro contributo al conseguimento dei principali obiettivi politici dell'Unione, si presta particolare attenzione all'impatto che il presente regolamento avrà su tali attività.

che ne beneficia svolge un'attività economica nell'Unione. ***La corretta applicazione e il rispetto del presente regolamento dovrebbero contribuire alla resilienza del mercato interno nei confronti delle distorsioni causate da sovvenzioni estere rafforzando in tal modo l'autonomia strategica aperta dell'Unione.*** Il presente regolamento dovrà pertanto stabilire norme per tutte le imprese che esercitano un'attività economica nell'Unione. Alla luce dell'importanza delle attività economiche svolte dalle PMI e del loro contributo al conseguimento dei principali obiettivi politici dell'Unione, si presta particolare attenzione all'impatto che il presente regolamento avrà su tali attività.

## Emendamento 5

### Proposta di regolamento Considerando 7 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(7 bis) Dato che le autorità competenti degli Stati membri sono parte integrante dell'applicazione del presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero garantire che le loro autorità cooperino e si coordinino efficacemente con la Commissione nell'applicare il presente regolamento. A tal fine, la Commissione dovrebbe essere in grado di istituire una cooperazione strutturata per condividere informazioni e coordinarsi.***

## Emendamento 6

### Proposta di regolamento Considerando 9

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(9) Il contributo finanziario viene erogato, direttamente o indirettamente,

(9) Il contributo finanziario viene erogato, direttamente o indirettamente, ***da***



*dalle autorità di* un paese terzo. Il contributo finanziario può essere concesso per il tramite di soggetti pubblici o privati. L'eventuale concessione di un contributo finanziario da parte di un soggetto pubblico dovrebbe essere determinata caso per caso, tenendo debitamente conto di elementi quali le caratteristiche del soggetto in questione e il contesto giuridico ed economico del paese in cui il soggetto opera, compreso il ruolo del governo nell'economia. I contributi finanziari possono essere concessi anche per il tramite di soggetti privati le cui azioni sono attribuibili al paese terzo.

un paese terzo. Il contributo finanziario può essere concesso per il tramite di soggetti pubblici o privati. L'eventuale concessione di un contributo finanziario da parte di un soggetto pubblico dovrebbe essere determinata caso per caso, tenendo debitamente conto di elementi quali le caratteristiche del soggetto in questione e il contesto giuridico ed economico del paese *terzo* in cui il soggetto opera, compreso il ruolo del governo nell'economia *di tale paese terzo*. I contributi finanziari possono essere concessi anche per il tramite di soggetti privati le cui azioni sono attribuibili al paese terzo. *Anche le misure di sostegno economicamente equivalenti a un contributo finanziario dovrebbero essere considerate un contributo finanziario. Un contributo finanziario del genere potrebbe contemplare il caso in cui il beneficiario abbia un accesso privilegiato al mercato nazionale, in particolare attraverso diritti speciali o esclusivi o misure equivalenti, per la fornitura di beni o servizi nel paese terzo, conferito dalla normativa nazionale, oppure goda di un vantaggio relativo a un mercato nazionale vincolato, a causa delle condizioni giuridiche ed economiche prevalenti. Ciò potrebbe comportare un vantaggio competitivo artificioso che potrebbe essere sfruttato nel mercato interno, esacerbando in tal modo l'effetto distorsivo delle sovvenzioni.*

## Emendamento 7

### Proposta di regolamento Considerando 10

#### *Testo della Commissione*

(10) Un contributo finanziario *di questo tipo* dovrebbe conferire un vantaggio a un'impresa che esercita un'attività economica nel mercato interno. Un contributo finanziario a favore di un'entità che svolge attività non economiche non

#### *Emendamento*

(10) Un contributo finanziario dovrebbe conferire un vantaggio a un'impresa che esercita un'attività economica nel mercato interno. Un contributo finanziario a favore di un'entità che svolge attività non economiche non costituisce una

costituisce una sovvenzione estera. L'esistenza di un vantaggio dovrebbe essere determinata sulla base di valori di riferimento comparativi, quali le pratiche degli investitori privati in materia di investimento, i tassi di finanziamento ottenibili sul mercato, un trattamento fiscale comparabile o una remunerazione adeguata per un dato bene o servizio. Se non sono disponibili valori di riferimento direttamente comparabili, è possibile adeguare i valori di riferimento esistenti o stabilire valori alternativi sulla base di metodi di valutazione generalmente accettati.

sovvenzione estera. L'esistenza di un vantaggio dovrebbe essere determinata sulla base di valori di riferimento comparativi, quali le pratiche degli investitori privati in materia di investimento, i tassi di finanziamento ottenibili sul mercato, un trattamento fiscale comparabile o una remunerazione adeguata per un dato bene o servizio. Se non sono disponibili valori di riferimento direttamente comparabili, è possibile adeguare i valori di riferimento esistenti o stabilire valori alternativi sulla base di metodi di valutazione generalmente accettati. ***I prezzi di trasferimento possono conferire un vantaggio ed essere considerati equivalenti a un contributo finanziario se non sono in linea con le normali condizioni di mercato.***

## **Emendamento 8**

### **Proposta di regolamento Considerando 11 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(11 bis) Una sovvenzione estera si considera concessa a partire dal momento in cui il beneficiario ha diritto a ricevere tale sovvenzione. Il pagamento effettivo della sovvenzione non è una condizione necessaria per far rientrare una sovvenzione nell'ambito di applicazione del regolamento.***

## **Emendamento 9**

### **Proposta di regolamento Considerando 14**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(14) Nell'applicare tali indicatori, la

(14) Nell'applicare tali indicatori, la

Commissione potrebbe tener conto di diversi elementi, quali l'entità della sovvenzione in termini assoluti o in relazione alle dimensioni del mercato o al valore dell'investimento. Ad esempio, se nel quadro di una concentrazione la sovvenzione estera copre una parte sostanziale del prezzo di acquisto dell'impresa oggetto dell'operazione, tale concentrazione rischia di essere distorsiva. Analogamente, le sovvenzioni estere che coprono una parte sostanziale del valore stimato di un appalto da aggiudicare nell'ambito di una procedura di appalto pubblico possono verosimilmente provocare distorsioni. Una sovvenzione estera concessa per i costi di esercizio provocherà probabilmente più distorsioni di una sovvenzione concessa per i costi di investimento. Le sovvenzioni estere alle piccole e medie imprese possono essere considerate meno a rischio di generare distorsioni di quelle a favore delle grandi imprese. Inoltre, bisognerebbe tener conto delle caratteristiche del mercato, e in particolare delle condizioni competitive su di esso, quali le barriere all'ingresso. È probabile che le sovvenzioni estere che determinano un eccesso di capacità perché sostengono attività antieconomiche o incentivano gli investimenti in espansioni di capacità che altrimenti non sarebbero realizzate provochino distorsioni. Una sovvenzione estera a favore di un beneficiario che registra un basso livello di attività nel mercato interno, misurata ad esempio in termini di fatturato realizzato nell'Unione, è meno idonea a causare distorsioni rispetto a una sovvenzione estera a favore di un beneficiario che ha un livello di attività più significativo nel mercato interno. **Infine**, in **linea** generale, le sovvenzioni estere non superiori a 5 milioni di EUR dovrebbero essere considerate poco idonee a falsare il mercato interno ai sensi del presente regolamento.

Commissione potrebbe tener conto di diversi elementi, quali l'entità della sovvenzione in termini assoluti o in relazione alle dimensioni del mercato o al valore dell'investimento. Ad esempio, se nel quadro di una concentrazione la sovvenzione estera copre una parte sostanziale del prezzo di acquisto dell'impresa oggetto dell'operazione, tale concentrazione rischia di essere distorsiva. Analogamente, le sovvenzioni estere che coprono una parte sostanziale del valore stimato di un appalto da aggiudicare nell'ambito di una procedura di appalto pubblico possono verosimilmente provocare distorsioni. Una sovvenzione estera concessa per i costi di esercizio provocherà probabilmente più distorsioni di una sovvenzione concessa per i costi di investimento. Le sovvenzioni estere alle piccole e medie imprese possono essere considerate meno a rischio di generare distorsioni di quelle a favore delle grandi imprese. Inoltre, bisognerebbe tener conto delle caratteristiche del mercato, e in particolare delle condizioni competitive su di esso, quali le barriere all'ingresso. È probabile che le sovvenzioni estere che determinano un eccesso di capacità perché sostengono attività antieconomiche o incentivano gli investimenti in espansioni di capacità che altrimenti non sarebbero realizzate **o acquistate** provochino distorsioni. Una sovvenzione estera a favore di un beneficiario che registra un basso livello di attività nel mercato interno, misurata ad esempio in termini di fatturato realizzato nell'Unione, è meno idonea a causare distorsioni rispetto a una sovvenzione estera a favore di un beneficiario che ha un livello di attività più significativo nel mercato interno. **È inoltre possibile tenere conto dell'evoluzione dell'attività economica per consentire alla Commissione di intervenire laddove il livello di attività di un'impresa sia esiguo, ma se ne prevede una forte crescita. Nel valutare una distorsione, la Commissione dovrebbe essere in grado di considerare se**

*un paese terzo dispone di un sistema efficace di controllo delle sovvenzioni che sia almeno equivalente al sistema dell'Unione e che renda meno probabile che le sovvenzioni concesse da tale paese terzo provochino una distorsione del mercato interno ai sensi del presente regolamento. La Commissione dovrebbe pertanto incoraggiare i paesi terzi a mettere a punto tali sistemi di controllo delle sovvenzioni, anche concludendo e applicando accordi bilaterali che contemplino disposizioni sostanziali sulle condizioni di parità e incoraggiando i paesi terzi a rispettare gli obblighi internazionali in materia di sovvenzioni e ad allinearsi con l'Unione riguardo alle iniziative concernenti il miglioramento delle norme internazionali sulle sovvenzioni e la neutralità competitiva, in particolare in seno all'OMC. In linea generale, le sovvenzioni estere non superiori a 4 milioni di EUR dovrebbero essere considerate poco idonee a falsare il mercato interno ai sensi del presente regolamento. La Commissione dovrebbe elaborare e pubblicare orientamenti contenenti ulteriori dettagli per valutare la natura distorsiva di una sovvenzione, allo scopo di offrire certezza giuridica a tutti i partecipanti al mercato. Gli orientamenti dovrebbero fornire altresì esempi e casi tipici di sovvenzioni distorsive e non distorsive.*

## **Emendamento 10**

### **Proposta di regolamento Considerando 16**

#### *Testo della Commissione*

(16) La Commissione dovrebbe tenere conto degli effetti positivi della sovvenzione estera sullo sviluppo dell'attività economica sovvenzionata in **questione**, comparando tali effetti rispetto

#### *Emendamento*

(16) La Commissione dovrebbe **poter** tenere conto degli effetti positivi della sovvenzione estera sullo sviluppo dell'attività economica sovvenzionata in **questione sul mercato unico e del suo**

agli effetti negativi di una sovvenzione estera in termini di distorsione sul mercato interno al fine di determinare, se del caso, la misura di riparazione appropriata o accettare impegni. Questa valutazione comparata può anche condurre alla conclusione che non si dovrebbe imporre alcuna misura di riparazione. Le categorie di sovvenzioni estere che maggiormente rischiano di falsare il mercato interno avranno probabilmente più effetti negativi che positivi.

***contributo al conseguimento di obiettivi di politica pubblica, compresi quelli sociali e ambientali***, comparando tali effetti rispetto agli effetti negativi di una sovvenzione estera in termini di distorsione sul mercato interno al fine di determinare, se del caso, la misura di riparazione appropriata o accettare impegni. Questa valutazione comparata ***dovrebbe tenere conto degli effetti sia a breve che a lungo termine e seguire l'obiettivo generale di contrastare le distorsioni create dalle sovvenzioni estere. Nella sua analisi, la Commissione dovrebbe tenere in considerazione i principi generali applicati nella valutazione della compatibilità degli aiuti di Stato con il mercato unico. Questa valutazione comparata*** può anche condurre alla conclusione che non si dovrebbe imporre alcuna misura di riparazione. Le categorie di sovvenzioni estere che maggiormente rischiano di falsare il mercato interno avranno probabilmente più effetti negativi che positivi. ***La Commissione dovrebbe inoltre tenere conto degli effetti positivi delle sovvenzioni concesse nel porre rimedio a gravi turbamenti dell'economia a livello nazionale o mondiale, come quelli provocati da crisi sanitarie di portata mondiale. La Commissione dovrebbe elaborare orientamenti sull'applicazione della valutazione comparata, compresi i criteri da utilizzare.***

## **Emendamento 11**

### **Proposta di regolamento Considerando 20 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(20 bis) L'impresa oggetto dell'inchiesta potrebbe proporre o la Commissione potrebbe imporre alle imprese interessate di notificare alla Commissione la loro partecipazione a future procedure di appalto pubblico***

*nell'Unione per un periodo di tempo adeguato. La presentazione di tale notifica o la risposta o l'assenza di risposta da parte della Commissione non possono far sorgere nell'impresa il legittimo affidamento che la Commissione non possa successivamente avviare un'indagine su eventuali sovvenzioni estere a favore dell'impresa che partecipa alla procedura di appalto pubblico.*

## **Emendamento 12**

### **Proposta di regolamento Considerando 21**

#### *Testo della Commissione*

(21) È opportuno conferire alla Commissione il potere di esaminare, di propria iniziativa, le informazioni sulle sovvenzioni estere. A tal fine è necessario istituire una procedura articolata in due fasi, ossia un esame preliminare e un'indagine approfondita.

#### *Emendamento*

(21) È opportuno conferire alla Commissione il potere di esaminare, di propria iniziativa, le informazioni sulle sovvenzioni estere. A tal fine è necessario istituire una procedura articolata in due fasi, ossia un esame preliminare e un'indagine approfondita. ***La Commissione dovrebbe pubblicare una serie di orientamenti sui criteri per attuare una tale procedura. La Commissione dovrebbe poter agire sulla base delle informazioni ricevute da qualsiasi fonte pertinente, compresi gli Stati membri e le imprese o le parti sociali a livello dell'UE. A tal fine la Commissione dovrebbe istituire un punto di contatto.***

## **Emendamento 13**

### **Proposta di regolamento Considerando 22**

#### *Testo della Commissione*

(22) È opportuno che la Commissione disponga di adeguati poteri di indagine per raccogliere tutte le informazioni necessarie, tra cui la facoltà di chiedere informazioni a

#### *Emendamento*

(22) È opportuno che la Commissione disponga di adeguati poteri di indagine ***e risorse*** per raccogliere tutte le informazioni necessarie, tra cui la facoltà di chiedere

qualsiasi impresa o associazione di imprese nel corso dell'intero procedimento. Inoltre, la Commissione dovrebbe avere la facoltà di infliggere ammende e penalità di mora in caso di mancata presentazione tempestiva delle informazioni richieste o in caso di informazioni incomplete, inesatte o fuorvianti. La Commissione potrà inoltre rivolgere domande agli Stati membri o ai paesi terzi. È opportuno che la Commissione sia autorizzata a effettuare visite conoscitive presso i locali dell'impresa sul territorio dell'Unione o, previo accordo dell'impresa e del paese terzo interessato, nel paese terzo. La Commissione dovrebbe inoltre essere competente a prendere decisioni sulla base dei dati disponibili qualora l'impresa in questione non collabori.

informazioni a qualsiasi impresa o associazione di imprese nel corso dell'intero procedimento. Inoltre, la Commissione dovrebbe avere la facoltà di infliggere ammende e penalità di mora in caso di mancata presentazione tempestiva delle informazioni richieste o in caso di informazioni incomplete, inesatte o fuorvianti. ***Per rafforzare il carattere dissuasivo del presente regolamento, dovrebbe esistere la possibilità di applicare simultaneamente, se necessario, misure di riparazione, impegni, ammende e penalità di mora.*** La Commissione potrà inoltre rivolgere domande agli Stati membri o ai paesi terzi. È opportuno che la Commissione sia autorizzata a effettuare visite conoscitive presso i locali dell'impresa sul territorio dell'Unione o, previo accordo dell'impresa e del paese terzo interessato, nel paese terzo. La Commissione dovrebbe inoltre essere competente a prendere decisioni sulla base dei dati disponibili qualora l'impresa in questione non collabori.

## Emendamento 14

### Proposta di regolamento Considerando 26

#### *Testo della Commissione*

(26) È opportuno che la Commissione disponga di strumenti adeguati per garantire l'efficacia degli impegni e delle misure di riparazione. Se l'impresa interessata non rispetta una decisione relativa a impegni, una decisione che impone misure di riparazione o una decisione che dispone misure provvisorie, la Commissione dovrebbe poter infliggere ammende e penalità di mora.

#### *Emendamento*

(26) È opportuno che la Commissione disponga di strumenti adeguati per garantire l'efficacia degli impegni e delle misure di riparazione. Se l'impresa interessata non rispetta una decisione relativa a impegni, una decisione che impone misure di riparazione o una decisione che dispone misure provvisorie, la Commissione dovrebbe poter infliggere ammende e penalità di mora ***di natura sufficientemente dissuasiva. All'atto dell'imposizione di tali ammende e penalità di mora, la Commissione dovrebbe tener conto dei casi di reiterata inadempienza. La Commissione dovrebbe***

*riesaminare l'efficacia delle misure.*

## **Emendamento 15**

### **Proposta di regolamento**

#### **Considerando 31**

##### *Testo della Commissione*

(31) Al di sotto delle soglie di notifica, la Commissione **potrà** richiedere la notifica di concentrazioni potenzialmente sovvenzionate che non sono ancora state realizzate o la notifica di offerte potenzialmente sovvenzionate prima dell'aggiudicazione di un appalto pubblico, se ritiene che la concentrazione o l'offerta richiedono un esame ex ante per via della loro incidenza nell'Unione. È opportuno inoltre dare alla Commissione la possibilità di effettuare, di propria iniziativa, un esame delle concentrazioni già realizzate o degli appalti pubblici aggiudicati.

##### *Emendamento*

(31) Al di sotto delle soglie di notifica, la Commissione **dovrebbe** richiedere la notifica di concentrazioni potenzialmente sovvenzionate che non sono ancora state realizzate o la notifica di offerte potenzialmente sovvenzionate prima dell'aggiudicazione di un appalto pubblico, se ritiene che la concentrazione o l'offerta richiedono un esame ex ante per via della loro incidenza nell'Unione. È opportuno inoltre dare alla Commissione la possibilità di effettuare, di propria iniziativa, un esame delle concentrazioni già realizzate o degli appalti pubblici aggiudicati.

## **Emendamento 16**

### **Proposta di regolamento**

#### **Considerando 32 bis (nuovo)**

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

**(32 bis) *Nel contesto del meccanismo di esame ex ante delle concentrazioni, le imprese interessate dovrebbero poter chiedere consultazioni di notifica preventiva con la Commissione all'insegna della buona fede, il cui obiettivo esclusivo sia di ricevere indicazioni sul rispetto o meno delle soglie formali per la notifica.***

## **Emendamento 17**

### **Proposta di regolamento**

#### **Considerando 35**



*Testo della Commissione*

(35) È opportuno garantire che i principi che regolano gli appalti pubblici, in particolare la proporzionalità, la non discriminazione, la parità di trattamento e la trasparenza, siano rispettati nei confronti di tutte le imprese coinvolte nella procedura di appalto pubblico, indipendentemente dalle indagini avviate e pendenti a norma del presente regolamento.

*Emendamento*

(35) È opportuno garantire che i principi che regolano gli appalti pubblici, in particolare la proporzionalità, la non discriminazione, la parità di trattamento e la trasparenza, siano rispettati nei confronti di tutte le imprese coinvolte nella procedura di appalto pubblico, indipendentemente dalle indagini avviate e pendenti a norma del presente regolamento. ***Il presente regolamento non pregiudica le direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli obblighi applicabili in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro.***

**Emendamento 18**

**Proposta di regolamento  
Considerando 36**

*Testo della Commissione*

(36) Le sovvenzioni estere che consentono a un'impresa di presentare un'offerta indebitamente vantaggiosa in relazione ai lavori, alle forniture o ai servizi in questione dovrebbero essere ritenute tali da creare effettivamente o potenzialmente una distorsione in una procedura di appalto pubblico. È pertanto opportuno valutare tali distorsioni sulla base della serie non esaustiva di indicatori di cui ai considerando 13 e 14, nonché della nozione di offerta indebitamente vantaggiosa. Gli indicatori dovrebbero consentire di determinare in che modo la sovvenzione estera falsa la concorrenza migliorando la posizione concorrenziale di un'impresa e consentendo a quest'ultima di presentare un'offerta indebitamente vantaggiosa. Le imprese dovrebbero avere la possibilità di dimostrare che l'offerta non è indebitamente vantaggiosa, ad esempio

*Emendamento*

(36) Le sovvenzioni estere che consentono a un'impresa di presentare un'offerta indebitamente vantaggiosa in relazione ai lavori, alle forniture o ai servizi in questione dovrebbero essere ritenute tali da creare effettivamente o potenzialmente una distorsione in una procedura di appalto pubblico. È pertanto opportuno valutare tali distorsioni sulla base della serie non esaustiva di indicatori di cui ai considerando 13 e 14, nonché della nozione di offerta indebitamente vantaggiosa. Gli indicatori dovrebbero consentire di determinare in che modo la sovvenzione estera falsa la concorrenza migliorando la posizione concorrenziale di un'impresa e consentendo a quest'ultima di presentare un'offerta indebitamente vantaggiosa. Le imprese dovrebbero avere la possibilità di dimostrare che l'offerta non è indebitamente vantaggiosa, ad esempio

fornendo gli elementi di cui all'articolo 69, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE. Il divieto di aggiudicazione dovrebbe applicarsi solo se la natura vantaggiosa dell'offerta che beneficia di sovvenzioni estere non può essere giustificata, l'appalto è aggiudicato all'offerta e l'impresa che ha presentato l'offerta non ha proposto impegni ritenuti adeguati e sufficienti per eliminare pienamente ed efficacemente la distorsione.

fornendo gli elementi di cui all'articolo 69, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE. Il divieto di aggiudicazione dovrebbe applicarsi solo se la natura vantaggiosa dell'offerta che beneficia di sovvenzioni estere non può essere giustificata, l'appalto è aggiudicato all'offerta e l'impresa che ha presentato l'offerta non ha proposto impegni ritenuti adeguati e sufficienti per eliminare pienamente ed efficacemente la distorsione. ***L'adozione di una decisione che vieta l'aggiudicazione dell'appalto comporta l'esclusione dell'impresa interessata dalla partecipazione alla procedura di appalto pubblico.***

## Emendamento 19

### Proposta di regolamento Considerando 37

#### *Testo della Commissione*

(37) Tenuto conto della natura del meccanismo di esame ex ante delle concentrazioni e procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, così come della necessità di certezza giuridica per quanto riguarda tali specifiche operazioni, la Commissione non può nuovamente esaminare di propria iniziativa una concentrazione o un'offerta di appalto pubblico notificate e valutate nell'ambito delle rispettive procedure. I contributi finanziari di cui la Commissione è stata informata mediante la procedura di notifica possono tuttavia essere significativi anche al di fuori della concentrazione o della procedura di appalto. Al fine di raccogliere informazioni sulle sovvenzioni estere, la Commissione dovrebbe avere la possibilità di avviare indagini su settori specifici dell'economia, su particolari tipi di attività economica o sull'uso di particolari strumenti di sovvenzioni estere.

#### *Emendamento*

(37) Tenuto conto della natura del meccanismo di esame ex ante delle concentrazioni e procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, così come della necessità di certezza giuridica per quanto riguarda tali specifiche operazioni, la Commissione non può nuovamente esaminare di propria iniziativa una concentrazione o un'offerta di appalto pubblico notificate e valutate nell'ambito delle rispettive procedure. I contributi finanziari di cui la Commissione è stata informata mediante la procedura di notifica possono tuttavia essere significativi anche al di fuori della concentrazione o della procedura di appalto. Al fine di raccogliere informazioni sulle sovvenzioni estere, la Commissione dovrebbe avere la possibilità di avviare indagini su settori specifici dell'economia, su particolari tipi di attività economica o sull'uso di particolari strumenti di sovvenzioni estere. ***La Commissione dovrebbe avere la facoltà di avvalersi delle informazioni ottenute tramite tali indagini di mercato per***

*rivedere talune operazioni nel quadro delle procedure previste dal presente regolamento.*

## **Emendamento 20**

### **Proposta di regolamento Considerando 43**

#### *Testo della Commissione*

(43) L'attuazione del presente regolamento da parte dell'Unione dovrebbe essere conforme al diritto dell'Unione e all'accordo OMC ed essere coerente con gli impegni assunti nel quadro di altri accordi commerciali e di investimento ai quali l'Unione o gli Stati membri hanno aderito.

#### *Emendamento*

(43) L'attuazione del presente regolamento da parte dell'Unione dovrebbe essere conforme al diritto dell'Unione e all'accordo OMC ed essere coerente con gli impegni assunti nel quadro di altri accordi commerciali e di investimento ai quali l'Unione o gli Stati membri hanno aderito.  
***Il presente regolamento dovrebbe lasciare impregiudicato lo sviluppo di norme multilaterali per affrontare le sovvenzioni distorsive.***

## **Emendamento 21**

### **Proposta di regolamento Considerando 43 bis (nuovo)**

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

***(43 bis) Al fine di incoraggiare l'elaborazione di norme multilaterali per far fronte alle sovvenzioni distorsive e alle loro cause profonde, è necessario instaurare un dialogo con i paesi terzi. Quando la Commissione scopre o sospetta l'esistenza di sovvenzioni estere distorsive sistemiche, dovrebbe poter avviare un dialogo con il paese terzo in questione per esaminare opzioni volte a ottenere la cessazione o la modifica delle sovvenzioni distorsive, al fine di eliminarne gli effetti distorsivi sul mercato interno. Qualora un accordo bilaterale tra l'Unione e un paese terzo preveda un meccanismo di consultazione riguardante le sovvenzioni***

*estere distorsive sistemiche e che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento, tale meccanismo dovrebbe essere utilizzato per facilitare il dialogo con il paese terzo. La Commissione dovrebbe inoltre poter cercare di ottenere la cessazione o la modifica delle sovvenzioni estere distorsive sollevando la questione in qualsiasi forum internazionale pertinente o cooperando con qualsiasi altro paese terzo interessato dalle stesse sovvenzioni estere distorsive sistemiche o con qualsiasi paese terzo interessato. Tale dialogo non dovrebbe impedire alla Commissione di avviare o proseguire le indagini a norma del presente regolamento, né dovrebbe costituire un'alternativa alle misure di riparazione. La Commissione dovrebbe informare senza indebito ritardo il Parlamento europeo e il Consiglio degli sviluppi al riguardo.*

## **Emendamento 22**

### **Proposta di regolamento**

#### **Considerando 47**

##### *Testo della Commissione*

(47) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento alla Commissione dovrebbero essere attribuite competenze di esecuzione **conformemente all'articolo 291 del trattato**. È opportuno che tali competenze siano esercitate per stabilire la forma e il contenuto delle notifiche delle concentrazioni e dei contributi finanziari nel quadro delle procedure di appalto pubblico, le modalità di divulgazione, la forma e il contenuto degli obblighi di trasparenza, il calcolo dei termini, le condizioni e i termini applicabili agli impegni e le norme dettagliate relative alle fasi procedurali delle indagini sulle procedure di appalto pubblico. È altresì

##### *Emendamento*

(47) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento alla Commissione dovrebbero essere attribuite competenze di esecuzione. È opportuno che tali competenze siano esercitate per stabilire la forma e il contenuto delle notifiche delle concentrazioni e dei contributi finanziari nel quadro delle procedure di appalto pubblico, le modalità di divulgazione, la forma e il contenuto degli obblighi di trasparenza, il calcolo dei termini, le condizioni e i termini applicabili agli impegni e le norme dettagliate relative alle fasi procedurali delle indagini sulle procedure di appalto pubblico. È altresì opportuno che tali competenze siano

opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011.

esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011. ***La Commissione dovrebbe esercitare tali poteri di esecuzione per la prima volta al più tardi un anno dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.***

## Emendamento 23

### Proposta di regolamento Considerando 47 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(47 bis) La Commissione dovrebbe avere la possibilità di istituire una procedura semplificata in base alla quale tratta determinate concentrazioni o procedure di appalto pubblico partendo dal presupposto che paiono meno suscettibili di provocare distorsioni della concorrenza nel mercato interno a causa di sovvenzioni estere.***

## Emendamento 24

### Proposta di regolamento Considerando 48

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(48) Al fine di garantire condizioni di parità nel mercato interno anche a lungo termine, al fine di garantire un'adeguata copertura dei casi oggetto di indagine sia mediante notifiche che con procedura d'ufficio, ***dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato*** per quanto riguarda la modifica delle soglie di notifica per le concentrazioni e per le procedure di appalto pubblico, l'esenzione di talune categorie di imprese dagli obblighi di notifica a norma del presente regolamento, nonché la modifica dei termini per l'esame

(48) Al fine di garantire condizioni di parità nel mercato interno anche a lungo termine, al fine di garantire un'adeguata copertura dei casi oggetto di indagine sia mediante notifiche che con procedura d'ufficio, ***la Commissione dovrebbe valutare il funzionamento e l'efficacia del presente regolamento, comprese le soglie di notifica di cui agli articoli 18 e 27, entro due anni dalla sua entrata in vigore, e successivamente ogni tre anni, e presentare tale valutazione in una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Tale relazione dovrebbe comprendere una valutazione sulla***

preliminare e le indagini approfondite sulle concentrazioni notificate o sui contributi finanziari notificati nel contesto di una procedura di appalto pubblico. Per quanto riguarda i contributi finanziari nell'ambito di una procedura di appalto pubblico, **il potere di adottare tali atti** dovrebbe essere **esercitato** in modo da tenere conto degli interessi delle PMI. **È di particolare importanza che, durante i lavori preparatori per tali atti**, la Commissione **svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, e che le consultazioni siano svolte nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 "Legiferare meglio"<sup>9</sup>. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, è opportuno che il Parlamento europeo e il Consiglio ricevano tutti i documenti allo stesso tempo degli esperti degli Stati membri, e che i loro esperti abbiano sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.**

**necessità di modificare il presente regolamento. Qualora la relazione proponga di modificare il regolamento, può essere accompagnata da una proposta legislativa, in particolare** per quanto riguarda la modifica delle soglie di notifica per le concentrazioni e per le procedure di appalto pubblico, l'esenzione di talune categorie di imprese dagli obblighi di notifica a norma del presente regolamento, **l'introduzione di soglie di notifica inferiori, specifiche per determinati settori economici o soglie differenziate per diversi tipi di contratti di appalto pubblico**, nonché la modifica dei termini per l'esame preliminare e le indagini approfondite sulle concentrazioni notificate o sui contributi finanziari notificati nel contesto di una procedura di appalto pubblico. Per quanto riguarda i contributi finanziari nell'ambito di una procedura di appalto pubblico, **la valutazione** dovrebbe essere **condotta** in modo da tenere conto degli interessi delle PMI. La Commissione **dovrebbe inoltre avvalersi di un'analisi costi-benefici quantificata e di un'analisi ex ante dell'impatto sugli investimenti e sul benessere dei consumatori. Nel corso della valutazione, la Commissione dovrebbe prendere in considerazione l'abrogazione del presente regolamento, se ritiene che l'elaborazione di norme multilaterali per far fronte alle sovvenzioni distorsive abbia reso il presente regolamento del tutto superfluo.**

## Emendamento 25

### Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 1

#### *Testo della Commissione*

(1) Il presente regolamento stabilisce norme e procedure per indagare sulle sovvenzioni estere che falsano il mercato interno e per ovviare a tali distorsioni. Tali distorsioni possono verificarsi in relazione

#### *Emendamento*

(1) Il presente regolamento stabilisce norme e procedure per indagare sulle sovvenzioni estere che falsano il mercato interno e per ovviare a tali distorsioni **allo scopo di garantire parità di condizioni.**

a qualsiasi attività economica, in particolare nel caso delle concentrazioni e delle procedure di appalto pubblico.

Tali distorsioni possono verificarsi in relazione a qualsiasi attività economica, in particolare nel caso delle concentrazioni e delle procedure di appalto pubblico.

## **Emendamento 26**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera a – parte introduttiva**

##### *Testo della Commissione*

(a) un contributo finanziario comprende:

##### *Emendamento*

(a) un contributo finanziario comprende, *tra l'altro*:

## **Emendamento 27**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera a – punto i**

##### *Testo della Commissione*

i) trasferimenti di fondi o passività, quali conferimenti di capitale, sovvenzioni, prestiti, garanzie sui prestiti, incentivi fiscali, compensazione delle perdite di esercizio, compensazione di oneri finanziari imposti dalle autorità pubbliche, remissione del debito, capitalizzazione del debito o ristrutturazione del debito;

##### *Emendamento*

i) trasferimenti di fondi o passività, quali conferimenti di capitale, sovvenzioni, prestiti, garanzie sui prestiti, incentivi fiscali, *esenzioni fiscali*, compensazione delle perdite di esercizio, compensazione di oneri finanziari imposti dalle autorità pubbliche, remissione del debito, capitalizzazione del debito o ristrutturazione del debito;

## **Emendamento 28**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera a – punto ii**

##### *Testo della Commissione*

ii) la rinuncia a entrate altrimenti dovute; *oppure*

##### *Emendamento*

ii) la rinuncia a entrate altrimenti dovute;

## **Emendamento 29**

## Proposta di regolamento

### Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera a – punto ii bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***ii bis) diritti speciali o esclusivi non adeguatamente retribuiti; oppure***

## Emendamento 30

### Proposta di regolamento

#### Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera a – punto iii

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

iii) la fornitura o l'acquisto di beni e servizi;

iii) la fornitura o l'acquisto di beni o servizi, ***a meno che tale fornitura o acquisto sia effettuata a seguito di una procedura di gara competitiva, trasparente, non discriminatoria e incondizionata;***

## Emendamento 31

### Proposta di regolamento

#### Articolo 3 – paragrafo 1 – parte introduttiva

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(1) Si ritiene che sussista una distorsione sul mercato interno quando una sovvenzione estera è tale da migliorare la posizione concorrenziale dell'impresa interessata nel mercato interno e, così facendo, ha un'incidenza negativa effettiva o potenziale sulla concorrenza nel mercato interno. L'esistenza di una distorsione sul mercato interno è determinata sulla base di indicatori che ***possono includere:***

(1) Si ritiene che sussista una distorsione sul mercato interno quando una sovvenzione estera è tale da migliorare la posizione concorrenziale dell'impresa interessata nel mercato interno e, così facendo, ha un'incidenza negativa effettiva o potenziale sulla concorrenza nel mercato interno. L'esistenza di una distorsione sul mercato interno è determinata sulla base di indicatori che ***includono, tra l'altro:***

## Emendamento 32

### Proposta di regolamento

#### Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera c



*Testo della Commissione*

(c) la situazione dell'impresa e dei mercati interessati;

*Emendamento*

(c) la situazione dell'impresa, **comprese le sue dimensioni**, e dei mercati interessati **e in particolare valutando se l'impresa in questione opera sotto la proprietà, il controllo o la supervisione strategica o l'orientamento delle autorità del paese terzo**;

**Emendamento 33**

**Proposta di regolamento  
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d**

*Testo della Commissione*

(d) il livello **di** attività economica dell'impresa interessata nel mercato interno;

*Emendamento*

(d) il livello **e l'evoluzione dell'**attività economica dell'impresa interessata nel mercato interno **e nel mercato nazionale**;

**Emendamento 34**

**Proposta di regolamento  
Articolo 3 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

(2) È improbabile che una sovvenzione estera falsi il mercato interno se il suo importo totale è inferiore a **5** milioni di EUR nell'arco di tre esercizi finanziari consecutivi.

*Emendamento*

(2) È improbabile che una sovvenzione estera falsi il mercato interno se il suo importo totale è inferiore a **4** milioni di EUR nell'arco di tre esercizi finanziari consecutivi.

**Emendamento 35**

**Proposta di regolamento  
Articolo 3 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(2 bis) La Commissione può valutare se il paese terzo dispone di un sistema per il riesame delle sovvenzioni che, secondo**

*quanto accertato dalla Commissione, garantisce, nel diritto e nella pratica, un livello di protezione contro l'indebito intervento statale nelle forze di mercato e la concorrenza sleale che è almeno equivalente al livello di protezione all'interno dell'Unione, se la sovvenzione è stata autorizzata nell'ambito di tale sistema e se tale autorizzazione appare pertinente anche in considerazione degli effetti sul mercato interno.*

### **Emendamento 36**

#### **Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 2 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(2 ter) Al fine di garantire l'efficienza e la trasparenza, la Commissione pubblica orientamenti sull'applicazione del presente articolo al più tardi 24 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, fornendo spiegazioni ed esempi sulle modalità di applicazione di ciascun indicatore. La Commissione, in stretta cooperazione con gli Stati membri, aggiorna periodicamente tali orientamenti e tiene informati il Parlamento europeo e il Consiglio.*

### **Emendamento 37**

#### **Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(2 bis) una sovvenzione di finanziamento delle esportazioni concessa da un paese terzo che non è firmatario dell'accordo dell'OCSE sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico;*

## Emendamento 38

### Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 2 ter (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(2 ter) una sovvenzione estera concessa a un'impresa attiva in un settore caratterizzato da un'eccedenza strutturale di capacità;**

## Emendamento 39

### Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 1

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(1) Se necessario, la Commissione **effettua** una valutazione comparata tra gli effetti negativi di una sovvenzione estera in termini di distorsione sul mercato interno e gli effetti positivi sullo sviluppo dell'attività economica in questione.

(1) Se necessario, la Commissione **può effettuare** una valutazione comparata tra gli effetti negativi di una sovvenzione estera in termini di distorsione sul mercato interno e gli effetti positivi sullo sviluppo dell'attività economica in questione **sul mercato interno**.

## Emendamento 40

### Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 2 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(2 bis) Al più tardi 24 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione pubblica orientamenti sull'applicazione del presente articolo, inclusi i criteri utilizzati per effettuare una valutazione comparata. La Commissione, in stretta cooperazione con gli Stati membri, aggiorna periodicamente tali orientamenti e tiene informati il Parlamento europeo e il Consiglio.**

## Emendamento 41

### Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 1

#### *Testo della Commissione*

(1) *Per* porre rimedio alla distorsione sul mercato interno causata, effettivamente o potenzialmente, da una sovvenzione estera, **la Commissione può imporre misure di riparazione. L'impresa interessata può anche offrire impegni.**

#### *Emendamento*

(1) **Fatto salvo l'articolo 5, la Commissione impone misure di riparazione allo scopo di** porre rimedio alla distorsione sul mercato interno causata, effettivamente o potenzialmente, da una sovvenzione estera, **a meno che abbia accettato impegni offerti dall'impresa** interessata **in conformità del paragrafo 1 bis.**

## Emendamento 42

### Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 1 bis (nuovo)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

**(1 bis) La Commissione può accettare impegni offerti dall'impresa interessata se tali impegni pongono rimedio pienamente ed efficacemente alla distorsione sul mercato interno. Accettando tali impegni la Commissione li rende vincolanti per l'impresa mediante una decisione con impegni in conformità dell'articolo 9, paragrafo 3. La Commissione vigila sull'ottemperanza da parte dell'impresa agli impegni concordati.**

## Emendamento 43

### Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 2

#### *Testo della Commissione*

(2) Gli impegni o le misure di riparazione pongono rimedio pienamente ed effettivamente alla distorsione causata

#### *Emendamento*

(2) Gli impegni o le misure di riparazione pongono rimedio pienamente ed effettivamente alla distorsione causata

dalla sovvenzione estera sul mercato interno.

**realmente o potenzialmente** dalla sovvenzione estera sul mercato interno.

#### **Emendamento 44**

##### **Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 3 – parte introduttiva**

###### *Testo della Commissione*

(3) Gli impegni o le misure di riparazione possono consistere:

###### *Emendamento*

(3) Gli impegni o le misure di riparazione possono consistere, **tra l'altro**:

#### **Emendamento 45**

##### **Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 3 – lettera a**

###### *Testo della Commissione*

(a) nell'offerta di accesso, a condizioni eque e non discriminatorie, a un'infrastruttura **acquisita** o **sostenuta** da sovvenzioni estere distorsive, a meno che tale accesso equo e non discriminatorio non sia già previsto dalla legislazione in vigore nell'Unione;

###### *Emendamento*

(a) nell'offerta di accesso, a condizioni eque e non discriminatorie, a un'infrastruttura **o a un impianto acquisiti** o **sostenuti** da sovvenzioni estere distorsive, a meno che tale accesso equo e non discriminatorio non sia già previsto dalla legislazione in vigore nell'Unione;

#### **Emendamento 46**

##### **Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 3 – lettera b**

###### *Testo della Commissione*

(b) nella riduzione della capacità o della presenza sul mercato;

###### *Emendamento*

(b) nella riduzione della capacità o della presenza sul mercato, **anche attraverso una restrizione provvisoria dell'attività commerciale sul mercato interno**;

#### **Emendamento 47**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 6 – paragrafo 3 – lettera h bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(h bis) nell'imposizione alle imprese interessate dell'obbligo di notificare alla Commissione qualsiasi partecipazione a future procedure di appalto pubblico nell'Unione per un periodo di tempo adeguato qualora il valore stimato dell'appalto pubblico sia inferiore alla soglia fissata nell'articolo 27.*

**Emendamento 48**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 6 – paragrafo 3 – lettera h ter (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(h ter) nell'imposizione alle imprese interessate dell'adattamento della loro struttura di governance;*

**Emendamento 49**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 6 – paragrafo 4**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(4) La Commissione **può imporre** obblighi di comunicazione e di trasparenza.

(4) La Commissione **impone** obblighi di comunicazione e di trasparenza.

**Emendamento 50**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 6 – paragrafo 5**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(5) *Se un'impresa offre impegni che pongono rimedio pienamente ed efficacemente alla distorsione sul mercato*

*soppresso*

*interno, la Commissione può accettarli e renderli vincolanti per l'impresa in una decisione relativa a impegni ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3.*

## **Emendamento 51**

### **Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 6**

#### *Testo della Commissione*

(6) Se l'impresa interessata propone di rimborsare la sovvenzione estera, compreso un tasso di interesse adeguato, la Commissione accetta tale rimborso come impegno se è in grado di **accertarne la trasparenza e l'efficacia**, tenendo conto del rischio di elusione.

#### *Emendamento*

(6) Se l'impresa interessata propone di rimborsare la sovvenzione estera, compreso un tasso di interesse adeguato, la Commissione accetta tale rimborso come impegno **solamente** se è in grado di **accertare che esso è trasparente e pone rimedio in modo efficace e adeguato agli effetti distorsivi**, tenendo conto del rischio di elusione.

## **Emendamento 52**

### **Proposta di regolamento Articolo 7**

#### *Testo della Commissione*

La Commissione può, di propria iniziativa, esaminare le informazioni provenienti da qualsiasi fonte relative a presunte sovvenzioni estere distorsive.

#### *Emendamento*

La Commissione può, di propria iniziativa, esaminare le informazioni provenienti da qualsiasi fonte, **compresi gli Stati membri e le imprese o le parti sociali a livello di Unione**, relative a presunte sovvenzioni estere distorsive.

***La Commissione istituisce un punto di contatto attraverso il quale tali informazioni possano essere comunicate in modo confidenziale.***

***La Commissione informa l'autorità pubblica in merito ad eventuali azioni di follow-up adottate.***

***Le autorità pubbliche competenti raccolgono e scambiano dati con la Commissione.***

***La Commissione pubblica orientamenti relativi ai criteri per l'avvio di un esame d'ufficio delle sovvenzioni entro 24 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.***

### **Emendamento 53**

#### **Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera b**

*Testo della Commissione*

(b) informa l'impresa interessata; e

*Emendamento*

(b) informa l'impresa interessata ***e, se del caso, anche gli Stati membri***; e

### **Emendamento 54**

#### **Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

(3) Se, dopo la valutazione preliminare, la Commissione conclude che non vi sono motivi sufficienti per avviare l'indagine approfondita, perché la sovvenzione estera non sussiste o perché non vi sono indicazioni di una distorsione effettiva o potenziale sul mercato interno, essa chiude l'esame preliminare e ne informa l'impresa interessata.

*Emendamento*

(3) Se, dopo la valutazione preliminare, la Commissione conclude che non vi sono motivi sufficienti per avviare l'indagine approfondita, perché la sovvenzione estera non sussiste o perché non vi sono indicazioni di una distorsione effettiva o potenziale sul mercato interno, essa chiude l'esame preliminare e ne informa l'impresa interessata, ***gli Stati membri interessati e il Parlamento europeo.***

### **Emendamento 55**

#### **Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

(2) Se constata che una sovvenzione estera falsa il mercato interno conformemente agli articoli ***da 3 a 5***, la Commissione ***può imporre*** misure di

*Emendamento*

(2) Se constata che una sovvenzione estera falsa il mercato interno conformemente agli articoli ***3 e 4 e fatto salvo l'articolo 5***, la Commissione ***impone***



riparazione ("decisione con misure di riparazione").

misure di riparazione ("decisione con misure di riparazione"), ***a meno che non accetti impegni in conformità del paragrafo 3.***

## **Emendamento 56**

### **Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 1 – parte introduttiva**

#### *Testo della Commissione*

La Commissione può adottare misure provvisorie se:

#### *Emendamento*

La Commissione può adottare misure provvisorie, ***anche durante il periodo dell'esame preliminare***, se:

## **Emendamento 57**

### **Proposta di regolamento Articolo 10 – comma 1 bis (nuovo)**

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

***Le misure provvisorie sono limitate nel tempo e possono essere prorogate se persiste l'indicazione di effetti distorsivi o di rischi concreti di danni gravi e irreparabili alla concorrenza nel mercato interno.***

## **Emendamento 58**

### **Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 1**

#### *Testo della Commissione*

(1) ***La*** Commissione ***può effettuare le necessarie*** ispezioni presso le imprese.

#### *Emendamento*

(1) ***Per svolgere i compiti assegnatili dal presente regolamento, la*** Commissione ***effettua, se necessario,*** ispezioni presso le imprese.

## Emendamento 59

### Proposta di regolamento

#### Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera a

##### *Testo della Commissione*

(a) accedere a tutti i locali *e* i terreni dell'impresa interessata;

##### *Emendamento*

(a) accedere a tutti i locali, i terreni *e* i **mezzi di trasporto** dell'impresa interessata;

## Emendamento 60

### Proposta di regolamento

#### Articolo 13

##### *Testo della Commissione*

Per svolgere i compiti assegnatili dal presente regolamento, la Commissione può effettuare ispezioni nel territorio di un paese terzo, a condizione che ***l'impresa interessata abbia dato il suo consenso e che*** il governo del paese terzo sia stato ufficialmente informato e abbia acconsentito all'ispezione. Si applicano per analogia l'articolo 12, paragrafo 1, paragrafo 2 e paragrafo 3, lettere a) e b).

##### *Emendamento*

Per svolgere i compiti assegnatili dal presente regolamento, la Commissione può effettuare ispezioni nel territorio di un paese terzo, a condizione che il governo del paese terzo sia stato ufficialmente informato e abbia acconsentito all'ispezione. Si applicano per analogia l'articolo 12, paragrafo 1, paragrafo 2 e paragrafo 3, lettere a) e b).

## Emendamento 61

### Proposta di regolamento

#### Articolo 15 – paragrafo 1 – parte introduttiva

##### *Testo della Commissione*

(1) La Commissione ***può infliggere***, mediante decisione, ammende e penalità di mora se un'impresa ***interessata*** o un'associazione di imprese, intenzionalmente o per negligenza:

##### *Emendamento*

1. La Commissione ***infligge***, mediante decisione, ammende e penalità di mora se un'impresa o un'associazione di imprese ***interessate***, intenzionalmente o per negligenza:

## Emendamento 62

### Proposta di regolamento

#### Articolo 15 – paragrafo 5 – parte introduttiva

*Testo della Commissione*

(5) Se un'impresa interessata non si conforma a una decisione con impegni ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3, a una decisione che dispone misure provvisorie a norma dell'articolo 10 o a una decisione che impone misure di riparazione a norma dell'articolo 9, paragrafo 2, la Commissione può infliggere, mediante decisione:

*Emendamento*

5. Se un'impresa **o un'associazione di imprese** interessata non si conforma a una decisione con impegni ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3, a una decisione che dispone misure provvisorie a norma dell'articolo 10 o a una decisione che impone misure di riparazione a norma dell'articolo 9, paragrafo 2, la Commissione può infliggere, mediante decisione:

**Emendamento 63**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 18 – paragrafo 3 – lettera a**

*Testo della Commissione*

(a) l'impresa acquisita o almeno una delle imprese partecipanti alla fusione è stabilita nell'Unione e genera nell'Unione un fatturato totale pari ad almeno **500** milioni di EUR; e

*Emendamento*

(a) l'impresa acquisita o almeno una delle imprese partecipanti alla fusione è stabilita nell'Unione e genera nell'Unione un fatturato totale pari ad almeno **400** milioni di EUR; e

**Emendamento 64**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 18 – paragrafo 3 – lettera b**

*Testo della Commissione*

(b) **le** imprese interessate **hanno ricevuto** da paesi terzi un contributo finanziario totale superiore a 50 milioni di EUR nei tre anni civili precedenti la notifica.

*Emendamento*

(b) **a tutte le** imprese interessate **è stato concesso** da paesi terzi un contributo finanziario totale superiore a 50 milioni di EUR nei tre anni civili precedenti la notifica.

**Emendamento 65**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 18 – paragrafo 4 – lettera a**

*Testo della Commissione*

a) l'impresa comune stessa **o una delle sue imprese madri** è stabilita nell'Unione e genera un fatturato totale nell'Unione pari ad almeno **500** milioni di EUR; e

*Emendamento*

a) l'impresa comune stessa è stabilita nell'Unione e genera un fatturato totale nell'Unione pari ad almeno **400** milioni di EUR; e

**Emendamento 66**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 18 – paragrafo 4 – lettera b**

*Testo della Commissione*

(b) **l'impresa** comune stessa e **le** sue imprese madri **hanno ricevuto** da paesi terzi un contributo finanziario totale superiore a 50 milioni di EUR nei tre anni civili precedenti la notifica.

*Emendamento*

(b) **all'impresa** comune stessa e **alle** sue imprese madri **è stato concesso** da paesi terzi un contributo finanziario totale superiore a 50 milioni di EUR nei tre anni civili precedenti la notifica.

**Emendamento 67**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 19 – paragrafo 4**

*Testo della Commissione*

(4) Se le imprese interessate non rispettano l'obbligo di notifica, la Commissione **può esaminare** una concentrazione soggetta ad obbligo di notifica a norma del presente regolamento, richiedendo la notifica della concentrazione in questione. In tal caso la Commissione non è vincolata dai termini di cui all'articolo 23, paragrafi 1 e 4.

*Emendamento*

(4) Se le imprese interessate non rispettano l'obbligo di notifica, la Commissione **esamina** una concentrazione soggetta ad obbligo di notifica a norma del presente regolamento, richiedendo la notifica della concentrazione in questione. In tal caso la Commissione non è vincolata dai termini di cui all'articolo 23, paragrafi 1 e 4.

**Emendamento 68**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 19 – paragrafo 5**

*Testo della Commissione*

(5) La Commissione può richiedere la notifica preventiva di qualsiasi concentrazione che non sia soggetta ad obbligo di notifica ai sensi dell'articolo 18, in qualsiasi momento prima della sua realizzazione, qualora essa sospetti che **le** imprese interessate **abbiano beneficiato di** sovvenzioni estere nei tre anni precedenti la concentrazione. Ai fini del presente regolamento, tale concentrazione è considerata una concentrazione soggetta ad obbligo di notifica.

*Emendamento*

(5) La Commissione può richiedere la notifica preventiva di qualsiasi concentrazione che non sia soggetta ad obbligo di notifica ai sensi dell'articolo 18, in qualsiasi momento prima della sua realizzazione, qualora essa sospetti che **alle** imprese interessate **siano state concesse** sovvenzioni estere nei tre anni precedenti la concentrazione. Ai fini del presente regolamento, tale concentrazione è considerata una concentrazione soggetta ad obbligo di notifica.

**Emendamento 69**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 27 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

(2) Ai fini dell'articolo 28, si considera che vi sia un contributo finanziario estero soggetto ad obbligo di notifica nell'ambito di una procedura di appalto pubblico dell'UE se il valore stimato di tale appalto pubblico è pari o superiore a **250** milioni di EUR.

*Emendamento*

(2) Ai fini dell'articolo 28 **del presente regolamento**, si considera che vi sia un contributo finanziario estero soggetto ad obbligo di notifica nell'ambito di una procedura di appalto pubblico dell'UE se il valore stimato **totale** di tale appalto pubblico, **calcolato in conformità delle disposizioni di cui all'articolo 5 della direttiva 2014/24/UE e all'articolo 16 della direttiva 2014/25/UE**, è pari o superiore a **200** milioni di EUR.

**Emendamento 70**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 28 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

(2) L'obbligo di notificare i contributi finanziari esteri a norma del presente paragrafo riguarda anche gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori

*Emendamento*

(2) L'obbligo di notificare i contributi finanziari esteri a norma del presente paragrafo riguarda anche gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori

economici di cui all'articolo 26, paragrafo 2, della direttiva 2014/23/UE, all'articolo 19, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE e all'articolo 37, paragrafo 2, della direttiva 2014/25/UE, i subappaltatori principali e i fornitori principali. Un subappaltatore o fornitore è considerato principale se la ***sua partecipazione garantisce l'apporto di elementi essenziali ai fini dell'esecuzione dell'appalto e, in ogni caso, se la*** quota economica del suo contributo supera il **30 %** del valore stimato dell'appalto.

## Emendamento 71

### Proposta di regolamento Articolo 28 – paragrafo 3

#### *Testo della Commissione*

(3) Per i raggruppamenti di operatori economici, i subappaltatori principali e i fornitori principali, l'operatore economico capofila provvede alla notifica.

## Emendamento 72

### Proposta di regolamento Articolo 28 – paragrafo 6

#### *Testo della Commissione*

(6) Qualora sospetti che un'impresa ***possa aver beneficiato di*** sovvenzioni estere nei tre anni precedenti la presentazione dell'offerta o della domanda di partecipazione alla procedura di appalto pubblico, la Commissione può, in qualsiasi momento prima dell'aggiudicazione dell'appalto, richiedere la notifica dei contributi finanziari esteri ricevuti da tale impresa in qualsiasi procedura di appalto

economici di cui all'articolo 26, paragrafo 2, della direttiva 2014/23/UE, all'articolo 19, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE e all'articolo 37, paragrafo 2, della direttiva 2014/25/UE, i subappaltatori principali e i fornitori principali. Un subappaltatore o fornitore è considerato principale se la quota economica del suo contributo supera il **20 %** del valore stimato dell'appalto.

#### *Emendamento*

(3) Per i raggruppamenti di operatori economici, i subappaltatori principali e i fornitori principali, l'operatore economico capofila provvede alla notifica.  
***L'operatore economico capofila non è responsabile delle informazioni fornite dai suoi subappaltatori principali o fornitori principali.***

#### *Emendamento*

(6) Qualora sospetti che ***a*** un'impresa ***possano essere state concesse*** sovvenzioni estere nei tre anni precedenti la presentazione dell'offerta o della domanda di partecipazione alla procedura di appalto pubblico, la Commissione può, in qualsiasi momento prima dell'aggiudicazione dell'appalto, richiedere la notifica dei contributi finanziari esteri ricevuti da tale impresa in qualsiasi procedura di appalto

pubblico non soggetta ad obbligo di notifica a norma dell'articolo 27, paragrafo 2, o che rientra nell'ambito di applicazione del paragrafo 5 del presente articolo. Una volta che la Commissione ha chiesto la notifica di tale contributo finanziario, quest'ultimo è considerato un contributo finanziario estero soggetto ad obbligo di notifica nell'ambito di una procedura di appalto pubblico.

pubblico non soggetta ad obbligo di notifica a norma dell'articolo 27, paragrafo 2, o che rientra nell'ambito di applicazione del paragrafo 5 del presente articolo. Una volta che la Commissione ha chiesto la notifica di tale contributo finanziario, quest'ultimo è considerato un contributo finanziario estero soggetto ad obbligo di notifica nell'ambito di una procedura di appalto pubblico.

### **Emendamento 73**

#### **Proposta di regolamento Articolo 29 – paragrafo 2**

##### *Testo della Commissione*

(2) La Commissione **effettua** un esame preliminare entro **60** giorni dal ricevimento della notifica.

##### *Emendamento*

(2) La Commissione **completa** un esame preliminare entro **40** giorni dal ricevimento della notifica.

### **Emendamento 74**

#### **Proposta di regolamento Articolo 29 – paragrafo 4**

##### *Testo della Commissione*

(4) La Commissione può adottare una decisione di chiusura dell'indagine approfondita entro **200** giorni dal ricevimento della notifica. In circostanze eccezionali, tale termine può essere prorogato, previa consultazione dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore interessati.

##### *Emendamento*

(4) La Commissione può adottare una decisione di chiusura dell'indagine approfondita entro **120** giorni dal ricevimento della notifica. In circostanze eccezionali, tale termine può essere prorogato **di 20 giorni**, previa consultazione dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore interessati.

### **Emendamento 75**

#### **Proposta di regolamento Articolo 31 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

(3) L'appalto può essere aggiudicato ad un'impresa che ha presentato una dichiarazione ai sensi dell'articolo 28 prima che la Commissione adotti una delle decisioni di cui all'articolo 30 o prima della scadenza del termine di cui all'articolo 29, paragrafo 4, solo se la valutazione dell'offerta ha dimostrato che l'impresa in questione ha comunque presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa.

*Emendamento*

(3) L'appalto può essere aggiudicato ad un'impresa che ha presentato una dichiarazione ai sensi dell'articolo 28 prima che la Commissione adotti una delle decisioni di cui all'articolo 30 o prima della scadenza del termine di cui all'articolo 29, paragrafo 4, **del presente regolamento** solo se la valutazione dell'offerta ha dimostrato che l'impresa in questione ha comunque presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, **secondo la definizione di cui all'articolo 67, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE e all'articolo 82, paragrafo 2, della direttiva 2014/25/UE. Le informazioni relative alle sovvenzioni estere distorsive, incluso l'eventuale sospetto che sia stata resa una dichiarazione falsa, possono essere trasmesse alla Commissione.**

**Emendamento 76**

**Proposta di regolamento  
Articolo 31 – paragrafo 6**

*Testo della Commissione*

(6) In ogni caso, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore informa la Commissione in merito a qualsiasi decisione relativa all'esito della procedura di appalto pubblico.

*Emendamento*

(6) In ogni caso, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore informa la Commissione **senza indebito ritardo** in merito a qualsiasi decisione relativa all'esito della procedura di appalto pubblico.

**Emendamento 77**

**Proposta di regolamento  
Articolo 31 – paragrafo 7**

*Testo della Commissione*

(7) I principi che disciplinano **gli appalti pubblici**, tra cui i principi di

*Emendamento*

(7) I principi che disciplinano **le procedure di appalto pubblico**, tra cui i



proporzionalità, di non discriminazione, di parità di trattamento e di trasparenza, vengono rispettati nei confronti di tutte le imprese che partecipano alla procedura di appalto pubblico. Nel quadro delle indagini sulle sovvenzioni estere condotte a norma del presente regolamento, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore non trattano le imprese interessate in modo contrario a tali principi.

principi di proporzionalità, di non discriminazione, di parità di trattamento e di trasparenza **come pure di conformità agli obblighi derivanti dalle leggi e dalle norme ambientali, sociali e del lavoro applicabili nell'esecuzione dell'appalto**, vengono rispettati nei confronti di tutte le imprese che partecipano alla procedura di appalto pubblico. Nel quadro delle indagini sulle sovvenzioni estere condotte a norma del presente regolamento, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore non trattano le imprese interessate in modo contrario a tali principi.

## Emendamento 78

### Proposta di regolamento Articolo 32 – paragrafo 2

#### *Testo della Commissione*

(2) Inoltre, la Commissione può, mediante decisione, infliggere alle imprese interessate ammende che non superino l'1 % del fatturato totale realizzato durante l'esercizio finanziario precedente, qualora esse forniscano, intenzionalmente o per negligenza, informazioni inesatte o fuorvianti in una notifica a norma dell'articolo 28 o in un'integrazione successiva.

#### *Emendamento*

2. Inoltre, la Commissione può, mediante decisione, infliggere alle imprese interessate ammende che non superino l'1 % del fatturato totale realizzato durante l'esercizio finanziario precedente, qualora esse forniscano, intenzionalmente o per negligenza, informazioni inesatte o fuorvianti in una notifica **e dichiarazioni** a norma dell'articolo 28 o in un'integrazione successiva.

## Emendamento 79

### Proposta di regolamento Articolo 33 – paragrafo 1

#### *Testo della Commissione*

(1) Un contributo finanziario notificato nell'ambito di una concentrazione a norma dell'articolo 19 può risultare pertinente, ed essere nuovamente sottoposto a valutazione, in relazione a un'altra attività economica.

#### *Emendamento*

1. Un contributo finanziario notificato nell'ambito di una concentrazione a norma dell'articolo 19 può risultare pertinente, ed essere nuovamente sottoposto a valutazione **a norma del presente regolamento**, in relazione a un'altra attività

economica.

## Emendamento 80

### Proposta di regolamento Articolo 33 – paragrafo 2

#### *Testo della Commissione*

(2) Un contributo finanziario notificato nell'ambito di una procedura di appalto pubblico a norma dell'articolo 28 può risultare pertinente, ed essere nuovamente sottoposto a valutazione, in relazione a un'altra attività economica.

#### *Emendamento*

2. Un contributo finanziario notificato nell'ambito di una procedura di appalto pubblico a norma dell'articolo 28 può risultare pertinente, ed essere nuovamente sottoposto a valutazione **a norma del presente regolamento**, in relazione a un'altra attività economica.

## Emendamento 81

### Proposta di regolamento Articolo 34 – paragrafo 1

#### *Testo della Commissione*

(1) Se le informazioni disponibili confermano il ragionevole sospetto che le sovvenzioni estere in un particolare settore, per un particolare tipo di attività economica o basate su uno specifico strumento di sovvenzione possono falsare il mercato interno, la Commissione **può condurre** un'indagine di mercato sul particolare settore, sul particolare tipo di attività economica o sull'utilizzo dello strumento di sovvenzione in questione. Nel corso di tale indagine di mercato, la Commissione **può chiedere** alle imprese o alle associazioni di imprese interessate di fornire le informazioni necessarie e può procedere alle opportune ispezioni. La Commissione può anche chiedere allo Stato membro o al paese terzo interessato di fornire informazioni.

#### *Emendamento*

(1) Se le informazioni disponibili confermano il ragionevole sospetto che le sovvenzioni estere in un particolare settore, per un particolare tipo di attività economica o basate su uno specifico strumento di sovvenzione possono falsare il mercato interno, la Commissione **conduce** un'indagine di mercato sul particolare settore, sul particolare tipo di attività economica o sull'utilizzo dello strumento di sovvenzione in questione. Nel corso di tale indagine di mercato, la Commissione **chiede** alle imprese o alle associazioni di imprese interessate di fornire le informazioni necessarie e può procedere alle opportune ispezioni. La Commissione può anche chiedere allo Stato membro o al paese terzo interessato di fornire informazioni.

## Emendamento 82

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 34 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

(2) La Commissione **può pubblicare** una relazione sui risultati della sua indagine di mercato riguardante particolari settori, particolari tipi di attività economica o particolari strumenti di sovvenzione e **invitare** le parti interessate a presentare osservazioni in merito.

*Emendamento*

(2) La Commissione **pubblica, se del caso**, una relazione sui risultati della sua indagine di mercato riguardante particolari settori, particolari tipi di attività economica o particolari strumenti di sovvenzione e **invita** le parti interessate a presentare osservazioni in merito.

**Emendamento 83**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 34 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**Articolo 34 bis**

***Dialogo con i paesi terzi***

**1. Qualora, a seguito di un'indagine di mercato a norma dell'articolo 34, la Commissione scopra l'esistenza di sovvenzioni estere distorsive sistemiche, o qualora altre informazioni disponibili confermino il ragionevole sospetto dell'esistenza di tali sovvenzioni, la Commissione, per conto dell'Unione, può avviare un dialogo con il paese terzo in questione per esaminare opzioni volte a ottenere la cessazione o la modifica delle sovvenzioni al fine di eliminarne gli effetti distorsivi sul mercato interno.**

**2. Tale dialogo non impedisce alla Commissione di adottare ulteriori misure in conformità del presente regolamento, compresi l'avvio o il proseguimento di indagini o l'applicazione di misure transitorie o di riparazione.**

**3. La Commissione può altresì cercare di ottenere la cessazione o la modifica delle sovvenzioni distorsive sistemiche anche sollevando la questione**

*dinanzi a un'istanza internazionale competente.*

*4. La Commissione può avviare consultazioni o cooperare, per conto dell'Unione, con qualsiasi altro paese terzo toccato dalle stesse sovvenzioni distorsive sistemiche o con qualsiasi paese terzo interessato, al fine di ottenere la cessazione o la modifica delle sovvenzioni. Ciò può comportare, se del caso, il coordinamento nei consessi internazionali competenti e il coordinamento in risposta alle sovvenzioni distorsive sistemiche.*

*5. La Commissione informa senza indebito ritardo il Parlamento europeo e il Consiglio degli sviluppi al riguardo.*

#### **Emendamento 84**

##### **Proposta di regolamento Articolo 35 – paragrafo 1**

###### *Testo della Commissione*

(1) I poteri conferiti alla Commissione dall'articolo 9 sono soggetti ad un termine di prescrizione di dieci anni a decorrere dalla data di concessione all'impresa interessata di una sovvenzione estera. Ogni azione intrapresa dalla Commissione sulla base degli articoli 8, 11, 12 ~~o~~ 13 in relazione a una sovvenzione estera interrompe il calcolo del termine di prescrizione. Dopo ogni interruzione, il termine di prescrizione viene ricalcolato da zero.

###### *Emendamento*

(1) I poteri conferiti alla Commissione dall'articolo 9 sono soggetti ad un termine di prescrizione di dieci anni a decorrere dalla data di concessione all'impresa interessata di una sovvenzione estera. Ogni azione intrapresa dalla Commissione sulla base degli articoli 8, 11, 12, 13 ~~o~~ **34** in relazione a una sovvenzione estera interrompe il calcolo del termine di prescrizione. Dopo ogni interruzione, il termine di prescrizione viene ricalcolato da zero.

#### **Emendamento 85**

##### **Proposta di regolamento Articolo 40 – paragrafo 3 bis (nuovo)**

###### *Testo della Commissione*

###### *Emendamento*

*(3 bis) Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione del regolamento*

*(UE) 2022/... del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>1 bis</sup>.*

---

*<sup>1 bis</sup> Regolamento (UE) 2022/... del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'accesso di operatori economici, beni e servizi di paesi terzi al mercato degli appalti pubblici dell'Unione europea e alle procedure a sostegno dei negoziati sull'accesso di operatori economici, beni e servizi dell'Unione europea ai mercati degli appalti pubblici dei paesi terzi (strumento per gli appalti internazionali - IPI) (GU L ...).*

## **Emendamento 86**

### **Proposta di regolamento Articolo 40 – paragrafo 7**

#### *Testo della Commissione*

(7) Lo svolgimento di un'inchiesta a norma del presente regolamento e la decisione di imporre o di lasciare in vigore misure non possono risultare in contrasto con gli obblighi assunti dall'Unione a norma di qualsiasi accordo internazionale pertinente che essa abbia concluso. In particolare, non viene intrapresa alcuna azione a norma del presente regolamento che costituisca un provvedimento specifico contro una sovvenzione ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 1, dell'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative. Il presente regolamento non impedisce all'Unione di esercitare i propri diritti o di adempiere ai propri obblighi derivanti da accordi internazionali.

#### *Emendamento*

(7) Lo svolgimento di un'inchiesta a norma del presente regolamento e la decisione di imporre o di lasciare in vigore misure non possono risultare in contrasto con gli obblighi assunti dall'Unione a norma di qualsiasi accordo internazionale pertinente che essa abbia concluso. In particolare, non viene intrapresa alcuna azione a norma del presente regolamento che costituisca un provvedimento specifico contro una sovvenzione ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 1, dell'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative ***concessa da un paese terzo che è membro dell'Organizzazione mondiale del commercio.*** Il presente regolamento non impedisce all'Unione di esercitare i propri diritti o di adempiere ai propri obblighi derivanti da accordi internazionali.

## **Emendamento 87**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 42 – paragrafo 1 – lettera a**

*Testo della Commissione*

(a) la forma, il contenuto e i dettagli procedurali delle notifiche di concentrazioni a norma dell'articolo 19;

*Emendamento*

(a) la forma, il contenuto e i dettagli procedurali delle notifiche di concentrazioni a norma dell'articolo 19, ***inclusa un'eventuale procedura semplificata***;

**Emendamento 88**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 42 – paragrafo 1 – lettera b**

*Testo della Commissione*

(b) la forma, il contenuto e i dettagli procedurali delle notifiche di contributi finanziari esteri nelle procedure di appalto pubblico a norma dell'articolo 28;

*Emendamento*

(b) la forma, il contenuto e i dettagli procedurali delle notifiche di contributi finanziari esteri nelle procedure di appalto pubblico a norma dell'articolo 28, ***inclusa un'eventuale procedura semplificata***;

**Emendamento 89**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 42 – paragrafo 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(1 bis) Il primo atto o i primi atti di esecuzione riguardanti tutti gli elementi di cui al paragrafo 1 sono adottati entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento.***

**Emendamento 90**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 44**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**Articolo 44**

**soppresso**

**Atti delegati**

**(1) Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati al fine di:**

**a) modificare le soglie per le notifiche di cui agli articoli 18 e 27, alla luce della pratica della Commissione durante i primi cinque anni di applicazione del presente regolamento, e tenendo conto dell'efficacia della sua applicazione;**

**b) esonerare talune categorie di imprese interessate dall'obbligo di notifica a norma degli articoli 19 e 28, alla luce della pratica della Commissione nei primi cinque anni di applicazione del presente regolamento, qualora tale pratica consenta di individuare le attività economiche in cui è improbabile che le sovvenzioni estere provochino distorsioni del mercato interno;**

**c) modificare i termini per il riesame e le indagini approfondite di cui agli articoli 24 e 29.**

**(2) Gli atti delegati di cui al paragrafo 1 sono adottati in conformità dell'articolo 45.**

**Emendamento 91**

**Proposta di regolamento  
Articolo 45**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**Articolo 45**

**soppresso**

**Esercizio della delega**

**(1) Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.**

*(2) Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 44 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato che ha inizio due anni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.*

*(3) La delega di potere di cui all'articolo 44 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.*

*(4) Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.*

*(5) Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.*

*(6) L'atto delegato adottato in conformità dell'articolo 44 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.*

**Emendamento 92**

**Proposta di regolamento  
Articolo 46**



*Testo della Commissione*

Al più tardi entro **cinque** anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio **sull'applicazione del presente regolamento, accompagnata, ove la Commissione lo ritenga opportuno, da proposte legislative pertinenti.**

*Emendamento*

**1.** Al più tardi entro **due** anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, **e successivamente ogni tre anni**, la Commissione **riesamina e valuta il funzionamento e l'efficacia del presente regolamento** e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio **sulla sua applicazione. Il riesame include una valutazione delle soglie di notifica di cui agli articoli 18 e 27 e dei loro effetti sulla capacità della Commissione di attuare il presente regolamento in modo efficace.**

**Emendamento 93**

**Proposta di regolamento  
Articolo 46 – paragrafo 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**1 bis. Qualora nella relazione si raccomandandi di modificare il presente regolamento e qualora la Commissione lo ritenga opportuno alla luce della sua pratica durante l'applicazione del presente regolamento e tenendo conto dell'efficacia della sua applicazione, la relazione può essere accompagnata da proposte legislative pertinenti, intese tra l'altro a:**

- a) modificare le soglie di notifica di cui agli articoli 18 e 27;**
- b) esonerare talune categorie di imprese interessate, come i fondi sovrani o i fondi pensionistici in buona fede, dall'obbligo di notifica in conformità degli articoli 19 e 28, in particolare laddove la pratica della Commissione consenta l'individuazione di attività economiche in cui è improbabile che le sovvenzioni estere provochino distorsioni del mercato interno;**
- c) stabilire soglie specifiche per le**

*notifiche per taluni settori economici o soglie differenziate per diversi tipi di appalti pubblici, in particolare laddove la pratica della Commissione consenta l'individuazione di attività economiche in cui è più probabile che le sovvenzioni estere provochino distorsioni del mercato interno, in particolare per quanto riguarda i settori strategici e le infrastrutture critiche;*

*d) modificare i termini per il riesame e le indagini approfondite di cui agli articoli 24 e 29;*

*e) abrogare il presente regolamento, se la Commissione ritiene che le norme multilaterali volte ad affrontare le sovvenzioni distorsive abbiano reso il regolamento del tutto superfluo.*

#### **Emendamento 94**

##### **Proposta di regolamento Articolo 47 – paragrafo 1**

###### *Testo della Commissione*

(1) Il presente regolamento si applica alle sovvenzioni estere concesse nei **dieci** anni precedenti alla sua data di applicazione, qualora tali sovvenzioni estere siano distorsive del mercato interno dopo l'inizio dell'applicazione del presente regolamento.

###### *Emendamento*

(1) Il presente regolamento si applica alle sovvenzioni estere concesse nei **sette** anni precedenti alla sua data di applicazione, qualora tali sovvenzioni estere siano distorsive del mercato interno dopo l'inizio dell'applicazione del presente regolamento.

## MOTIVAZIONE

### Valutazione generale

Il relatore sostiene l'obiettivo generale e la struttura della proposta di regolamento sulle sovvenzioni estere distorsive del mercato unico.

La proposta affronta una **lacuna normativa** di lunga data che pone le imprese europee in una posizione di svantaggio competitivo rispetto a taluni concorrenti stranieri che hanno beneficiato di sovvenzioni estere. Mentre le sovvenzioni concesse dagli Stati membri dell'UE sono soggette a un rigoroso controllo ai sensi delle norme dell'UE in materia di aiuti di Stato, le sovvenzioni concesse da paesi terzi spesso sfuggono a tale controllo. Ciò determina una distorsione della parità di condizioni nel mercato interno e può portare all'esclusione delle imprese europee e costituire un freno per l'innovazione e la creazione di posti di lavoro all'interno dell'Unione.

Il relatore condivide pienamente il senso di urgenza rispetto alla necessità di colmare tale vuoto giuridico. Viene **rafforzata l'autonomia strategica aperta dell'UE** per garantire condizioni di parità tra concorrenti europei ed esteri nel mercato interno. Inoltre, la necessità di far rispettare le norme del mercato interno costituisce una condizione preliminare necessaria per **continuare a sostenere politiche commerciali aperte ed eque**, che restano la principale fonte di prosperità all'interno dell'UE. Il relatore ritiene che tale proposta svolga un ruolo cruciale nel più ampio sforzo di **rafforzare l'autonomia strategica aperta dell'UE al fine di sostenere la sua posizione in materia di relazioni esterne** e far fronte al crescente scetticismo commerciale.

Il relatore accoglie inoltre con favore la capacità dello strumento di dare **impulso all'elaborazione plurilaterale e multilaterale di norme volte a far fronte alle sovvenzioni estere distorsive**, una dimensione della proposta che ha attivamente cercato di rafforzare.

### Modifiche proposte

Il **processo inclusivo** che ha portato alla proposta in esame, tra cui la pubblicazione di un Libro bianco, un'ampia consultazione pubblica e una valutazione d'impatto, ha consentito alla Commissione di presentare una proposta che, secondo il relatore, presenta un elevato grado di maturità, commisurato all'elevato senso di urgenza condiviso da molte parti interessate.

Tuttavia, il relatore ha cercato di introdurre una serie di modifiche e nuovi elementi che aggiungono valore alla proposta, senza pregiudicare la concezione e l'efficacia complessive dello strumento.

L'**efficacia complessiva dello strumento** ha costituito l'elemento guida per il relatore. A tale riguardo, accoglie con favore il fatto che la Commissione europea sia l'unica autorità preposta all'applicazione del regolamento, per consentire un'applicazione omogenea nel mercato unico dell'UE. Tuttavia, ciò implica anche che, senza risorse adeguate per l'attuazione, questo strumento potrebbe rapidamente comportare oneri amministrativi eccessivi per la Commissione, aumentare la burocrazia per le imprese straniere ed europee e, in ultima analisi, ostacolare gli investimenti nel mercato interno, senza di fatto concentrarsi sulla lotta contro le

sovvenzioni estere distorsive.

Pertanto, in uno spirito di compromesso, il relatore ha optato per una riduzione moderata delle **soglie per gli strumenti basati sulla notifica**, al fine, da un lato, di mantenere a un livello gestibile gli oneri amministrativi per la Commissione e le imprese, ma anche di tener conto di un maggior numero di casi potenziali, dall'altro. Abbassare ulteriormente le soglie comporterebbe un aumento significativo degli oneri amministrativi per la Commissione e rischia pertanto di compromettere lo strumento d'ufficio e la capacità della Commissione di concentrarsi sui casi più distorsivi. Il relatore ritiene importante trovare un delicato equilibrio tra l'ambizione di coprire un numero significativo di casi e la possibilità per la Commissione di applicare un ordine di priorità nel proprio lavoro e di avviare indagini d'ufficio là dove vi siano motivi per sospettare sovvenzioni ingiustificate.

Il relatore ritiene tuttavia che le soglie relativamente elevate debbano essere abbinata a una maggiore chiarezza in merito all'attivazione dello strumento d'ufficio. Ha pertanto cercato di **facilitare l'accesso delle parti interessate e degli Stati membri** alla Commissione per la fornitura di informazioni che potrebbero portare all'avvio di un'indagine. Inoltre, il relatore ha introdotto la possibilità per la Commissione di proporre la **revisione di determinate soglie** alla luce dell'esperienza acquisita con l'applicazione del regolamento. Occorre prestare particolare attenzione all'introduzione di soglie settoriali più basse nei settori emergenti di valore strategico, qualora i dati raccolti in virtù di questo strumento dimostrino che le sovvenzioni estere distorcono più spesso le acquisizioni in tali settori.

Al fine di rafforzare ulteriormente il regolamento, il relatore ha garantito che anche **l'abuso di posizione dominante** sul mercato nazionale di una società straniera, ad esempio quando tale società beneficia di una posizione di monopolio che le consente di generare utili in eccesso che a loro volta rafforzano indebitamente la posizione concorrenziale dell'impresa su altri mercati, possa essere considerato un contributo finanziario. Inoltre, il relatore ha chiarito che le **sovvenzioni future note** siano soggette a notifica nell'ambito di questo strumento, al fine di colmare potenziali lacune in base alle quali le sovvenzioni impegnate e decise da un governo di un paese terzo, ma non ancora erogate o altrimenti divenute effettive, consentirebbero a un concorrente straniero di presentare offerte anormalmente basse o di presentare offerte anormalmente elevate per le acquisizioni, eludendo al contempo il controllo ai sensi del presente regolamento.

Al fine di **migliorare la certezza del diritto** per le parti interessate, il relatore incarica la Commissione di pubblicare orientamenti sull'applicazione della valutazione comparata di cui all'articolo 5. Inoltre, ha cercato di chiarire che la valutazione comparata dovrebbe tenere conto anche della compatibilità con gli obiettivi di politica pubblica, nonché di eventuali esternalità positive generate da una sovvenzione estera sia all'interno che al di fuori del mercato interno.

Il relatore ha inoltre chiarito che, nella sua valutazione delle sovvenzioni estere potenzialmente distorsive, la Commissione può considerare se il paese terzo in questione dispone di un **meccanismo di controllo delle sovvenzioni equivalente a quello dell'Unione**, de jure e de facto. Inoltre, per evitare un eccesso di conformità e la relativa burocrazia, il relatore ha introdotto la possibilità per le imprese di rivolgersi alla Commissione per **consultazioni di notifica preventiva** al fine di stabilire se i requisiti formali per la notifica in caso di concentrazioni siano stati rispettati. Parimenti, il relatore ha inserito un nuovo articolo

sul dialogo con i paesi terzi, al fine di affrontare le cause profonde delle sovvenzioni estere distorsive.

Un altro punto importante su cui il relatore si è concentrato è stato il **rafforzamento della dimensione internazionale**. Il presente regolamento è concepito come uno strumento autonomo in assenza di progressi in seno a consessi multilaterali quali l'OMC, in cui sarebbe idealmente risolto il problema delle sovvenzioni distorsive per i servizi e gli investimenti. Il relatore ritiene pertanto che questo strumento fornisca all'UE l'opportunità di rafforzare il proprio impegno a promuovere soluzioni multilaterali e plurilaterali per le sovvenzioni distorsive.

In tale contesto, il relatore ha introdotto la possibilità per la Commissione europea di avviare, per conto dell'Unione, un **dialogo con un paese terzo** laddove sia individuato un regime di sovvenzioni che genera distorsioni persistenti e sistematiche gestito da un paese terzo. Questi regimi dovrebbero essere affrontati anche nelle sedi multilaterali appropriate, nella speranza che ciò dia impulso allo sviluppo di soluzioni multilaterali.

## PARERE DELLA COMMISSIONE PER I PROBLEMI ECONOMICI E MONETARI

destinato alla commissione per il commercio internazionale

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle sovvenzioni estere distorsive del mercato interno (COM(2021)0223 – C9-0167/2021 – 2021/0114(COD))

Relatrice per parere(\*): Stéphanie Yon-Courtin

(\*) Procedura con le commissioni associate – articolo 57 del regolamento

### EMENDAMENTI

La commissione per i problemi economici e monetari invita la commissione per il commercio internazionale, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

#### Emendamento 1

##### Proposta di regolamento Considerando 1

###### *Testo della Commissione*

(1) Grazie a un mercato interno forte, aperto e competitivo, sia le imprese europee che le imprese estere possono competere in base ai propri meriti. L'Unione dispone di un sistema sofisticato ed efficace di controllo degli aiuti di Stato volto a garantire condizioni eque a tutte le imprese che esercitano un'attività economica nel mercato interno. Questo sistema di controllo degli aiuti di Stato impedisce agli Stati membri di concedere aiuti di Stato che falsano indebitamente la concorrenza nel mercato interno.

###### *Emendamento*

(1) Grazie a un mercato interno forte, aperto e competitivo, sia le imprese europee che le imprese estere possono competere in base ai propri meriti. ***Nel valutare una sovvenzione estera, la Commissione può tenere conto della misura in cui un regime di regolamentazione o di vigilanza di un paese terzo è simile al controllo degli aiuti di Stato dell'Unione e riduce efficacemente le distorsioni causate da una sovvenzione di un paese terzo. Se la Commissione ha accertato che il paese terzo che concede la sovvenzione estera dispone di un sistema per il riesame delle sovvenzioni atto a garantire, nel diritto e nella prassi, un livello di protezione contro l'indebito intervento dello Stato***

*nelle forze di mercato e la concorrenza sleale, a un livello almeno equivalente a quello all'interno dell'Unione, e in grado di proteggere efficacemente non solo il mercato del paese terzo ma anche il mercato interno dell'Unione, la sovvenzione estera non rischia di falsare il mercato interno.* L'Unione dispone di un sistema sofisticato ed efficace di controllo degli aiuti di Stato volto a garantire condizioni eque a tutte le imprese che esercitano un'attività economica nel mercato interno. Questo sistema di controllo degli aiuti di Stato impedisce agli Stati membri di concedere aiuti di Stato che falsano indebitamente la concorrenza nel mercato interno.

## **Emendamento 2**

### **Proposta di regolamento Considerando 2**

#### *Testo della Commissione*

(2) Allo stesso tempo, può accadere che le imprese ricevano sovvenzioni da paesi terzi che erogano fondi pubblici i quali vengono utilizzati, ad esempio, per finanziare attività economiche nel mercato interno in qualsiasi settore dell'economia, quali la partecipazione a gare d'appalto pubbliche o l'acquisizione di imprese, comprese quelle che possiedono attivi strategici quali infrastrutture critiche e tecnologie innovative. Attualmente queste sovvenzioni non sono soggette alle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato.

#### *Emendamento*

(2) Allo stesso tempo, può accadere che le imprese ricevano sovvenzioni da paesi terzi che erogano fondi pubblici i quali vengono utilizzati, ad esempio, per finanziare attività economiche nel mercato interno in qualsiasi settore dell'economia, quali la partecipazione a gare d'appalto pubbliche o l'acquisizione di imprese, comprese quelle che possiedono attivi strategici quali infrastrutture critiche e tecnologie innovative. Attualmente queste sovvenzioni non sono soggette alle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato.  
***Sussistono analoghi timori in relazione alle imprese statali.***

## **Emendamento 3**

### **Proposta di regolamento Considerando 5**

*Testo della Commissione*

(5) È pertanto necessario integrare gli strumenti esistenti nell'Unione con un nuovo strumento che permetta di affrontare efficacemente le distorsioni sul mercato interno causate dalle sovvenzioni estere e garantire pari condizioni di parità. In particolare, il nuovo strumento integra le norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato che affrontano le distorsioni sul mercato interno causate dalle sovvenzioni concesse dagli Stati membri.

*Emendamento*

(5) È pertanto necessario ***disporre di una struttura internazionale dedicata al settore delle sovvenzioni di diverse giurisdizioni. In sua assenza, è tuttavia necessario*** integrare gli strumenti esistenti nell'Unione con un nuovo strumento che permetta di affrontare efficacemente le distorsioni sul mercato interno causate dalle sovvenzioni estere e garantire pari condizioni di parità. In particolare, il nuovo strumento integra le norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato che affrontano le distorsioni sul mercato interno causate dalle sovvenzioni concesse dagli Stati membri.

**Emendamento 4**

**Proposta di regolamento  
Considerando 5 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(5 bis) Il nuovo strumento dovrebbe essere coerente con gli strumenti esistenti, quali il regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio<sup>1bis</sup>, la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>1ter</sup> o il regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>1quater</sup>. Nell'applicazione dei vari strumenti, la Commissione dovrebbe prestare attenzione al fine di garantire una condivisione efficace delle informazioni necessarie per assicurare un approccio globale.***

---

***<sup>1bis</sup>Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese («Regolamento comunitario sulle concentrazioni») (GU L 24 del 29.1.2004,***



pag. 1).

*<sup>1ter</sup>Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).*

*<sup>1quater</sup>Regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione (GU L 791, del 21.3.2019, pag. 1).*

## Emendamento 5

### Proposta di regolamento Considerando 5 ter (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(5 ter) Fatta salva la procedura di bilancio e utilizzando gli strumenti finanziari esistenti, alla Commissione dovrebbero essere assegnate risorse umane, finanziarie e tecniche adeguate affinché possa svolgere effettivamente i propri compiti ed esercitare i propri poteri necessari per l'attuazione del presente regolamento.*

## Emendamento 6

### Proposta di regolamento Considerando 6

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(6) È opportuno stabilire norme e procedure per indagare sulle sovvenzioni estere che falsano effettivamente o potenzialmente il mercato interno e, se del caso, porre rimedio a tali distorsioni. Le sovvenzioni estere possono provocare distorsioni sul mercato interno se l'impresa che ne beneficia svolge un'attività

(6) È opportuno stabilire norme e procedure per indagare sulle sovvenzioni estere che falsano effettivamente o potenzialmente il mercato interno e, se del caso, porre rimedio a tali distorsioni. Le sovvenzioni estere possono provocare distorsioni sul mercato interno se l'impresa che ne beneficia svolge un'attività

economica nell'Unione. Il presente regolamento dovrà pertanto stabilire norme per tutte le imprese che esercitano un'attività economica nell'Unione. Alla luce dell'importanza delle attività economiche svolte dalle PMI e del loro contributo al conseguimento dei principali obiettivi politici dell'Unione, si presta particolare attenzione all'impatto che il presente regolamento avrà su tali attività.

economica nell'Unione. ***Un'applicazione efficace dei principi stabiliti nel presente regolamento contribuirà al raggiungimento della resilienza necessaria del mercato interno verso un'influenza economica esterna e una resilienza dell'Europa.*** Il presente regolamento dovrà pertanto stabilire norme per tutte le imprese che esercitano un'attività economica nell'Unione. Alla luce dell'importanza delle attività economiche svolte dalle PMI e del loro contributo al conseguimento dei principali obiettivi politici dell'Unione, si presta particolare attenzione all'impatto che il presente regolamento avrà su tali attività.

## **Emendamento 7**

### **Proposta di regolamento Considerando 7**

#### *Testo della Commissione*

(7) Al fine di garantire parità di condizioni in tutto il mercato interno e un'applicazione coerente del presente regolamento, è opportuno che la Commissione sia l'unica autorità competente ad applicarlo. La Commissione dovrebbe ***avere la facoltà di*** esaminare qualsiasi sovvenzione estera nella misura in cui rientra nell'ambito di applicazione del presente regolamento in qualsiasi settore dell'economia, di propria iniziativa e sulla base di informazioni provenienti da tutte le fonti disponibili. Per garantire un controllo efficace, nel caso specifico delle concentrazioni (fusioni e acquisizioni) di grande portata e delle procedure di appalto pubblico al di sopra di determinate soglie, la Commissione dovrebbe ***poter*** esaminare le sovvenzioni estere sulla base di una notifica preventiva da parte dell'impresa alla Commissione.

#### *Emendamento*

(7) Al fine di garantire parità di condizioni in tutto il mercato interno e un'applicazione coerente del presente regolamento, è opportuno che la Commissione sia l'unica autorità competente ad applicarlo. La Commissione dovrebbe esaminare qualsiasi sovvenzione estera nella misura in cui rientra nell'ambito di applicazione del presente regolamento in qualsiasi settore dell'economia, di propria iniziativa e sulla base di informazioni provenienti da tutte le fonti disponibili. Per garantire un controllo efficace, nel caso specifico delle concentrazioni (fusioni e acquisizioni) di grande portata e delle procedure di appalto pubblico al di sopra di determinate soglie, la Commissione dovrebbe esaminare le sovvenzioni estere sulla base di una notifica preventiva da parte dell'impresa alla Commissione.

## **Emendamento 8**

### **Proposta di regolamento Considerando 7 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(7 bis) Dato che le autorità competenti degli Stati membri sono parte integrante dell'applicazione del presente regolamento, la Commissione dovrebbe istituire una rete strutturata di cooperazione e comunicazione per condividere le informazioni, coordinare e rafforzare l'approccio dell'Unione europea alle sovvenzioni estere che falsano il mercato interno.*

## **Emendamento 9**

### **Proposta di regolamento Considerando 10 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(10 bis) Un tale contributo finanziario dovrebbe altresì contemplare il caso in cui il beneficiario abbia un accesso privilegiato al mercato nazionale, in particolare attraverso diritti speciali o esclusivi o misure equivalenti, per la fornitura di beni o servizi nel paese terzo, conferito dalla normativa nazionale, oppure goda di un vantaggio relativo a un mercato nazionale vincolato, a causa delle condizioni giuridiche ed economiche prevalenti. Ciò potrebbe comportare un vantaggio competitivo artificiale che potrebbe essere sfruttato nel mercato interno, esacerbando in tal modo l'effetto distorsivo delle sovvenzioni.*

## **Emendamento 10**

### **Proposta di regolamento Considerando 11**

*Testo della Commissione*

(11) A beneficiare del vantaggio dovrebbero essere singole imprese o industrie, oppure più imprese o industrie. Il vantaggio può essere stabilito di diritto o di fatto.

*Emendamento*

(11) A beneficiare del vantaggio dovrebbero essere singole imprese o industrie, oppure più imprese o industrie. Il vantaggio può essere stabilito di diritto o di fatto. ***Anche i benefici futuri concordati in modo giuridicamente vincolante rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento. Tali benefici futuri potrebbero anche essere contenuti in un annuncio giuridicamente vincolante.***

**Emendamento 11**

**Proposta di regolamento  
Considerando 14**

*Testo della Commissione*

(14) Nell'applicare tali indicatori, la Commissione potrebbe tener conto di diversi elementi, quali l'entità della sovvenzione in termini assoluti o in relazione alle dimensioni del mercato o al valore dell'investimento. Ad esempio, se nel quadro di una concentrazione la sovvenzione estera copre una parte sostanziale del prezzo di acquisto dell'impresa oggetto dell'operazione, tale concentrazione rischia di essere distorsiva. Analogamente, le sovvenzioni estere che coprono una parte sostanziale del valore stimato di un appalto da aggiudicare nell'ambito di una procedura di appalto pubblico possono verosimilmente provocare distorsioni. Una sovvenzione estera concessa per i costi di esercizio provocherà probabilmente più distorsioni di una sovvenzione concessa per i costi di investimento. Le sovvenzioni estere alle piccole e medie imprese possono essere considerate meno a rischio di generare distorsioni di quelle a favore delle grandi imprese. Inoltre, bisognerebbe tener conto delle caratteristiche del mercato, e in particolare delle condizioni competitive su

*Emendamento*

(14) Nell'applicare tali indicatori, la Commissione potrebbe tener conto di diversi elementi, quali l'entità della sovvenzione in termini assoluti o in relazione alle dimensioni del mercato o al valore dell'investimento. Ad esempio, se nel quadro di una concentrazione la sovvenzione estera copre una parte sostanziale del prezzo di acquisto dell'impresa oggetto dell'operazione, tale concentrazione rischia di essere distorsiva. Analogamente, le sovvenzioni estere che coprono una parte sostanziale del valore stimato di un appalto da aggiudicare nell'ambito di una procedura di appalto pubblico possono verosimilmente provocare distorsioni. Una sovvenzione estera concessa per i costi di esercizio provocherà probabilmente più distorsioni di una sovvenzione concessa per i costi di investimento. Le sovvenzioni estere alle piccole e medie imprese possono essere considerate meno a rischio di generare distorsioni di quelle a favore delle grandi imprese. Inoltre, bisognerebbe tener conto delle caratteristiche del mercato, e in particolare delle condizioni competitive su

di esso, quali le barriere all'ingresso. È probabile che le sovvenzioni estere che determinano un eccesso di capacità perché sostengono attività antieconomiche o incentivano gli investimenti in espansioni di capacità che altrimenti non sarebbero realizzate provochino distorsioni. Una sovvenzione estera a favore di un beneficiario che registra un basso livello di attività nel mercato interno, misurata ad esempio in termini di fatturato realizzato nell'Unione, è meno idonea a causare distorsioni rispetto a una sovvenzione estera a favore di un beneficiario che ha un livello di attività più significativo nel mercato interno. ***Infine, in linea generale,*** le sovvenzioni estere non superiori a 5 milioni di EUR dovrebbero essere considerate poco idonee a falsare il mercato interno ai sensi del presente regolamento.

di esso, quali le barriere all'ingresso. È probabile che le sovvenzioni estere che determinano un eccesso di capacità perché sostengono attività antieconomiche o incentivano gli investimenti in espansioni di capacità che altrimenti non sarebbero realizzate provochino distorsioni. Una sovvenzione estera a favore di un beneficiario che registra un basso livello di attività nel mercato interno, misurata ad esempio in termini di fatturato realizzato nell'Unione, è meno idonea a causare distorsioni rispetto a una sovvenzione estera a favore di un beneficiario che ha un livello di attività più significativo nel mercato interno. Le sovvenzioni estere non superiori a 5 milioni di EUR dovrebbero essere considerate poco idonee a falsare il mercato interno ai sensi del presente regolamento. ***La Commissione, in stretta cooperazione con gli Stati membri, dovrebbe elaborare e pubblicare orientamenti contenenti ulteriori dettagli per la valutazione della natura distorsiva di una sovvenzione, al fine di fornire certezza giuridica a tutti i partecipanti al mercato. Gli orientamenti dovrebbero fornire altresì esempi e casi tipici di sovvenzioni distorsive e non distorsive.***

## Emendamento 12

### Proposta di regolamento Considerando 16

#### *Testo della Commissione*

(16) La Commissione dovrebbe tenere conto degli effetti positivi della sovvenzione estera sullo sviluppo dell'attività economica sovvenzionata in questione, comparando tali effetti rispetto agli effetti negativi di una sovvenzione estera in termini di distorsione sul mercato interno al fine di determinare, se del caso, la misura di riparazione appropriata o accettare impegni. Questa valutazione comparata può anche condurre alla

#### *Emendamento*

(16) La Commissione dovrebbe tenere conto degli effetti positivi della sovvenzione estera sullo sviluppo dell'attività economica sovvenzionata in questione, ***tenendo conto degli obiettivi strategici basati sugli accordi internazionali,*** comparando tali effetti rispetto agli effetti negativi di una sovvenzione estera in termini di distorsione sul mercato interno al fine di determinare, se del caso, la misura di riparazione

conclusione che non si dovrebbe imporre alcuna misura di riparazione. Le categorie di sovvenzioni estere che maggiormente rischiano di falsare il mercato interno avranno **probabilmente più** effetti negativi che positivi.

appropriata o accettare impegni. Questa valutazione comparata può anche condurre alla conclusione che non si dovrebbe imporre alcuna misura di riparazione. **È prevedibile che** le categorie di sovvenzioni estere che maggiormente rischiano di falsare il mercato interno avranno effetti **fortemente** negativi **piuttosto** che positivi. **A questo fine, la Commissione dovrebbe avere il potere di adottare atti delegati sull'applicazione della valutazione comparata.**

### Emendamento 13

#### Proposta di regolamento Considerando 21

##### *Testo della Commissione*

(21) È opportuno conferire alla Commissione il potere di esaminare, di propria iniziativa, le informazioni sulle sovvenzioni estere. A tal fine è necessario istituire una procedura articolata in due fasi, ossia un esame preliminare e un'indagine approfondita.

##### *Emendamento*

(21) È opportuno conferire alla Commissione il potere di esaminare, di propria iniziativa, le informazioni sulle sovvenzioni estere. A tal fine è necessario istituire una procedura articolata in due fasi, ossia un esame preliminare e un'indagine approfondita. **La Commissione dovrebbe pubblicare una serie di orientamenti relativi ai criteri per attuare una tale procedura.**

### Emendamento 14

#### Proposta di regolamento Considerando 21 bis (nuovo)

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

**(21 bis) Gli Stati membri dovrebbero disporre di un sistema d'informazione predefinito e di un punto di contatto presso il quale la Commissione possa ricevere segnalazioni di allerta e informazioni riguardanti elementi probatori che dimostrano l'esistenza di una sovvenzione potenzialmente**

*distorsiva.*

## Emendamento 15

### Proposta di regolamento Considerando 22

#### *Testo della Commissione*

(22) È opportuno che la Commissione disponga di adeguati poteri di indagine per raccogliere tutte le informazioni necessarie, tra cui la facoltà di chiedere informazioni a qualsiasi impresa o associazione di imprese nel corso dell'intero procedimento. Inoltre, la Commissione dovrebbe avere la facoltà di infliggere ammende e penalità di mora in caso di mancata presentazione tempestiva delle informazioni richieste o in caso di informazioni incomplete, inesatte o fuorvianti. La Commissione potrà inoltre rivolgere domande agli Stati membri o ai paesi terzi. È opportuno che la Commissione sia autorizzata a effettuare visite conoscitive presso i locali dell'impresa sul territorio dell'Unione o, previo accordo *dell'impresa e del* paese terzo interessato, nel paese terzo. La Commissione dovrebbe inoltre essere competente a prendere decisioni sulla base dei dati disponibili qualora l'impresa in questione non collabori.

#### *Emendamento*

(22) È opportuno che la Commissione disponga di adeguati poteri di indagine per raccogliere tutte le informazioni necessarie, tra cui la facoltà di chiedere informazioni a qualsiasi impresa o associazione di imprese nel corso dell'intero procedimento. Inoltre, la Commissione dovrebbe avere la facoltà di infliggere ammende e penalità di mora in caso di mancata presentazione tempestiva delle informazioni richieste o in caso di informazioni incomplete, inesatte o fuorvianti. ***Per rafforzare il carattere dissuasivo del presente regolamento, dovrebbe sussistere la possibilità di applicare contemporaneamente le varie sanzioni, quali misure di riparazione, ammende e penalità di mora, se necessario.*** La Commissione potrà inoltre rivolgere domande agli Stati membri o ai paesi terzi. È opportuno che la Commissione sia autorizzata a effettuare visite conoscitive presso i locali dell'impresa sul territorio dell'Unione o, previo accordo ***con il*** paese terzo interessato, nel paese terzo. La Commissione dovrebbe inoltre essere competente a prendere decisioni sulla base dei dati disponibili qualora l'impresa in questione non collabori.

## Emendamento 16

### Proposta di regolamento Considerando 24

*Testo della Commissione*

(24) In tutti i casi in cui, a seguito dell'esame preliminare, dispone di indizi sufficienti dell'esistenza di una sovvenzione estera distorsiva del mercato interno, è opportuno che la Commissione abbia la facoltà di avviare un'indagine approfondita per raccogliere ulteriori informazioni pertinenti per valutare la sovvenzione estera e consentire alle parti interessate di esercitare i loro diritti di difesa.

*Emendamento*

(24) In tutti i casi in cui, a seguito dell'esame preliminare, dispone di indizi sufficienti dell'esistenza di una sovvenzione estera distorsiva del mercato interno, è opportuno che la Commissione abbia la facoltà di avviare un'indagine approfondita per raccogliere ulteriori informazioni pertinenti per valutare la sovvenzione estera e consentire alle parti interessate di esercitare i loro diritti di difesa. ***Tali indagini approfondite dovrebbero essere concluse in tempi rapidi, in linea con i termini stabiliti, per non tenere sospese troppo a lungo le attività economiche correlate.***

**Emendamento 17**

**Proposta di regolamento  
Considerando 30**

*Testo della Commissione*

(30) È necessario trovare un equilibrio tra una tutela efficace del mercato interno e la necessità di limitare gli oneri amministrativi a carico delle imprese soggette al presente regolamento. Pertanto, dovrebbero essere soggette all'obbligo di notifica preventiva solo le concentrazioni che raggiungono le soglie combinate quali definite nel presente regolamento in funzione dell'entità del fatturato nell'Unione e dell'entità della sovvenzione.

*Emendamento*

(30) È necessario trovare un equilibrio tra una tutela efficace del mercato interno e la necessità di limitare gli oneri amministrativi a carico delle imprese soggette al presente regolamento. Pertanto, dovrebbero essere soggette all'obbligo di notifica preventiva solo le concentrazioni che raggiungono le soglie combinate quali definite nel presente regolamento in funzione dell'entità del fatturato nell'Unione e dell'entità della sovvenzione. ***L'efficacia di suddette soglie dovrebbe essere soggetta a una relazione distinta dopo un anno di applicazione.***

**Emendamento 18**

**Proposta di regolamento  
Considerando 31**



*Testo della Commissione*

(31) Al di sotto delle soglie di notifica, la Commissione **potrà richiedere** la notifica di concentrazioni potenzialmente sovvenzionate che non sono ancora state realizzate o la notifica di offerte potenzialmente sovvenzionate prima dell'aggiudicazione di un appalto pubblico, se ritiene che la concentrazione o l'offerta richiedono un esame ex ante per via della loro incidenza nell'Unione. È opportuno inoltre dare alla Commissione la possibilità di effettuare, di propria iniziativa, un esame delle concentrazioni già realizzate o degli appalti pubblici aggiudicati.

*Emendamento*

(31) ***Nell'applicare il riesame d'ufficio e nel trattare le notifiche, la Commissione dovrebbe inoltre garantire la coerenza e il buon coordinamento tra il presente regolamento e i meccanismi di controllo degli investimenti, anche per i settori strategici.*** Al di sotto delle soglie di notifica, la Commissione **richiederà** la notifica di concentrazioni potenzialmente sovvenzionate che non sono ancora state realizzate o la notifica di offerte potenzialmente sovvenzionate prima dell'aggiudicazione di un appalto pubblico, se ritiene che la concentrazione o l'offerta richiedono un esame ex ante per via della loro incidenza nell'Unione. È opportuno inoltre dare alla Commissione la possibilità di effettuare, di propria iniziativa, un esame delle concentrazioni già realizzate o degli appalti pubblici aggiudicati. ***La Commissione dovrebbe pubblicare una serie di orientamenti relativi ai criteri per richiedere tale notifica.***

**Emendamento 19**

**Proposta di regolamento  
Considerando 32 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(32 bis) Nonostante eventuali contatti pre-notifica, per le concentrazioni soggette a notifica e in assenza di circostanze particolari, la Commissione dovrebbe avere la possibilità di applicare una procedura semplificata secondo la quale essa tratta determinate concentrazioni sulla base del fatto che non sollevano problemi di concorrenza e adotta e pubblica una decisione in forma abbreviata in cui dichiara che una distorsione sul mercato interno è notevolmente controbilanciata dagli effetti***

*positivi.*

## **Emendamento 20**

### **Proposta di regolamento Considerando 39**

#### *Testo della Commissione*

(39) Ai fini della trasparenza e della certezza del diritto, è opportuno **pubblicare** integralmente o in forma sintetica tutte le decisioni adottate **dalla Commissione**.

#### *Emendamento*

(39) Ai fini della trasparenza e della certezza del diritto, è opportuno **che la Commissione pubblici**, integralmente o in forma sintetica, tutte le decisioni **da essa** adottate.

## **Emendamento 21**

### **Proposta di regolamento Considerando 42**

#### *Testo della Commissione*

(42) È opportuno che le imprese o associazioni di imprese interessate da un'indagine a norma del presente regolamento abbiano la possibilità di presentare le loro osservazioni. Pur garantendo la tutela dei diritti di difesa delle imprese interessate, è essenziale che i segreti commerciali siano protetti.

#### *Emendamento*

(42) È opportuno che le imprese o associazioni di imprese interessate da un'indagine a norma del presente regolamento abbiano la possibilità di presentare le loro osservazioni, **che comprendono osservazioni riguardanti le motivazioni previste per le misure provvisorie o per una decisione di revoca**. Pur garantendo la tutela dei diritti di difesa delle imprese interessate, è essenziale che i segreti commerciali siano protetti.

## **Emendamento 22**

### **Proposta di regolamento Considerando 43**

#### *Testo della Commissione*

(43) L'attuazione del presente regolamento da parte dell'Unione dovrebbe essere conforme al diritto dell'Unione e all'accordo OMC ed essere coerente con gli

#### *Emendamento*

(43) L'attuazione del presente regolamento da parte dell'Unione dovrebbe essere conforme al diritto dell'Unione e all'accordo OMC ed essere coerente con gli

impegni assunti nel quadro di altri accordi commerciali e di investimento ai quali l'Unione o gli Stati membri hanno aderito.

impegni assunti nel quadro di altri accordi commerciali e di investimento ai quali l'Unione o gli Stati membri hanno aderito.

***Il presente regolamento dovrebbe lasciare impregiudicato lo sviluppo di norme multilaterali per affrontare le sovvenzioni distorsive.***

## Emendamento 23

### Proposta di regolamento Considerando 48

#### *Testo della Commissione*

(48) Al fine di garantire condizioni di parità nel mercato interno anche a lungo termine, al fine di garantire un'adeguata copertura dei casi oggetto di indagine sia mediante notifiche che con procedura d'ufficio, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per quanto riguarda la ***modifica delle soglie di notifica per le concentrazioni e per le procedure di appalto pubblico***, l'esenzione di talune categorie di imprese dagli obblighi di notifica a norma del presente regolamento, nonché la modifica dei termini per l'esame preliminare e le indagini approfondite sulle concentrazioni notificate o sui contributi finanziari notificati nel contesto di una procedura di appalto pubblico. Per quanto riguarda i contributi finanziari nell'ambito di una procedura di appalto pubblico, il potere di adottare tali atti dovrebbe essere esercitato in modo da tenere conto degli interessi delle PMI. È di particolare importanza che, durante i lavori preparatori per tali atti, la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, e che le consultazioni siano svolte nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 "Legiferare meglio"<sup>9</sup>. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, è

#### *Emendamento*

(48) Al fine di garantire condizioni di parità nel mercato interno anche a lungo termine, al fine di garantire un'adeguata copertura dei casi oggetto di indagine sia mediante notifiche che con procedura d'ufficio, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per quanto riguarda la ***precisione della metodologia alla base della valutazione comparata***, l'esenzione di talune categorie di imprese dagli obblighi di notifica a norma del presente regolamento, nonché la modifica dei termini per l'esame preliminare e le indagini approfondite sulle concentrazioni notificate o sui contributi finanziari notificati nel contesto di una procedura di appalto pubblico. Per quanto riguarda i contributi finanziari nell'ambito di una procedura di appalto pubblico, il potere di adottare tali atti dovrebbe essere esercitato in modo da tenere conto degli interessi delle PMI. È di particolare importanza che, durante i lavori preparatori per tali atti, la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, e che le consultazioni siano svolte nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 "Legiferare meglio"<sup>9</sup>. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, è opportuno che il Parlamento

opportuno che il Parlamento europeo e il Consiglio ricevano tutti i documenti allo stesso tempo degli esperti degli Stati membri, e che i loro esperti abbiano sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

---

<sup>9</sup> Accordo interistituzionale "Legiferare meglio" tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea del 13 aprile 2016 (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1).

europeo e il Consiglio ricevano tutti i documenti allo stesso tempo degli esperti degli Stati membri, e che i loro esperti abbiano sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

---

<sup>9</sup> Accordo interistituzionale "Legiferare meglio" tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea del 13 aprile 2016 (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1).

## **Emendamento 24**

### **Proposta di regolamento Considerando 48 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(48 bis) Il presente regolamento sta colmando il vuoto giuridico affrontando le distorsioni causate dalle sovvenzioni estere. La Commissione dovrebbe pertanto riesaminare l'applicazione e l'efficacia del presente regolamento entro tre anni e successivamente ogni due anni. La Commissione dovrebbe pubblicare una relazione di valutazione indirizzata al Parlamento europeo e al Consiglio sul funzionamento delle soglie per la notifica di casi di concentrazione e procedure di appalto pubblico entro il ... [12 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento] per garantire il corretto funzionamento del presente regolamento. Se necessario, la Commissione può decidere una revisione legislativa.**

## **Emendamento 25**

### **Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

(1) Il presente regolamento stabilisce norme e procedure per indagare sulle sovvenzioni estere che falsano il mercato interno e per ovviare a tali distorsioni. Tali distorsioni possono verificarsi in relazione a qualsiasi attività economica, in particolare nel caso delle concentrazioni e delle procedure di appalto pubblico.

*Emendamento*

(1) Il presente regolamento stabilisce norme e procedure per indagare sulle sovvenzioni estere che falsano il mercato interno e per ovviare a tali distorsioni ***nell'intento di garantire parità di condizioni***. Tali distorsioni possono verificarsi in relazione a qualsiasi attività economica, in particolare nel caso delle concentrazioni e delle procedure di appalto pubblico.

**Emendamento 26**

**Proposta di regolamento  
Articolo 1 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

(2) Il presente regolamento disciplina le sovvenzioni estere ***concesse*** a un'impresa che esercita ***un'***attività economica nel mercato interno. Si ritiene che eserciti un un'attività economica nel mercato interno qualsiasi impresa che acquisisce il controllo di un'impresa avente sede nell'Unione o che si fonda con essa e qualsiasi impresa che partecipa a una procedura di appalto pubblico.

*Emendamento*

(2) Il presente regolamento disciplina le sovvenzioni estere ***che conferiscono un vantaggio*** a un'impresa che esercita ***qualsiasi*** attività economica nel mercato interno. Si ritiene che eserciti un un'attività economica nel mercato interno qualsiasi impresa che acquisisce il controllo di un'impresa avente sede nell'Unione o che si fonda con essa e qualsiasi impresa che partecipa a una procedura di appalto pubblico.

**Emendamento 27**

**Proposta di regolamento  
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera a – parte introduttiva**

*Testo della Commissione*

(a) un contributo finanziario comprende:

*Emendamento*

(a) un contributo finanziario comprende, ***tra l'altro***:

**Emendamento 28**

## **Proposta di regolamento**

### **Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera a – punto iii bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(iii bis) diritti speciali o esclusivi.***

## **Emendamento 29**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 3 – paragrafo 1 – parte introduttiva**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(1) Si ritiene che sussista una distorsione sul mercato interno quando una sovvenzione estera è tale da migliorare la posizione concorrenziale dell'impresa interessata nel mercato interno e, così facendo, ha un'incidenza negativa effettiva o potenziale sulla concorrenza nel mercato interno. L'esistenza di una distorsione sul mercato interno è determinata sulla base di indicatori che possono includere:

(1) Si ritiene che sussista una distorsione sul mercato interno quando una sovvenzione estera è tale da migliorare la posizione concorrenziale dell'impresa interessata nel mercato interno e, così facendo, ha un'incidenza negativa effettiva o potenziale sulla concorrenza nel mercato interno. L'esistenza di una distorsione sul mercato interno è determinata sulla base di indicatori che possono includere, ***tra l'altro:***

## **Emendamento 30**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(d) il livello ***di*** attività economica dell'impresa interessata nel mercato interno;

(d) il livello ***e l'evoluzione dell'***attività economica dell'impresa interessata nel mercato interno;

## **Emendamento 31**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(d bis) il livello di attività economica***

*dell'impresa interessata nel mercato nazionale;*

## **Emendamento 32**

### **Proposta di regolamento Articolo 4 – punto 1**

#### *Testo della Commissione*

(1) una sovvenzione estera concessa a un'impresa in difficoltà, ***vale a dire un'impresa*** che rischia di cessare la propria attività a breve o medio termine in assenza di una sovvenzione, a meno che non esista un piano di ristrutturazione in grado di portare alla redditività a lungo termine di tale impresa e che preveda un significativo contributo proprio da parte dell'impresa;

#### *Emendamento*

(1) una sovvenzione estera concessa a un'impresa in difficoltà, che rischia di cessare la propria attività a breve o medio termine in assenza di una sovvenzione, a meno che non esista un piano di ristrutturazione in grado di portare alla redditività a lungo termine di tale impresa e che preveda un significativo contributo proprio da parte dell'impresa;

## **Emendamento 33**

### **Proposta di regolamento Articolo 4 – punto 4**

#### *Testo della Commissione*

(4) una sovvenzione estera che consente a un'impresa di presentare un'offerta indebitamente vantaggiosa, in base alla quale l'impresa si aggiudica l'appalto pubblico.

#### *Emendamento*

(4) una sovvenzione estera che consente a un'impresa di presentare un'offerta indebitamente vantaggiosa, ***come un'offerta anormalmente bassa di cui all'articolo 69 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>1bis</sup>*** in base alla quale l'impresa si aggiudica l'appalto pubblico;

---

<sup>1bis</sup> ***Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).***

## **Emendamento 34**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 4 – punto 4 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(4 bis) crediti all'esportazione che non sono in linea con l'accordo OCSE sui crediti all'esportazione sostenuti ufficialmente.***

**Emendamento 35**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 5 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(1) Se necessario, la Commissione effettua una valutazione comparata tra gli effetti negativi di una sovvenzione estera in termini di distorsione sul mercato interno e gli effetti positivi ***sullo sviluppo dell'attività economica in questione.***

(1) Se necessario, la Commissione effettua una valutazione comparata tra gli effetti negativi di una sovvenzione estera in termini di distorsione sul mercato interno, ***compresi*** gli effetti positivi ***più ampi relativi agli obiettivi strategici come gli obiettivi basati sugli accordi internazionali.***

**Emendamento 36**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 5 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(2) Al momento di decidere se imporre misure di riparazione o accettare impegni e di definirne la natura e il livello, la Commissione tiene conto della valutazione comparata tra effetti negativi e positivi della sovvenzione.

(2) Al momento di decidere se imporre misure di riparazione o accettare impegni e di definirne la natura e il livello, la Commissione tiene conto della valutazione comparata tra effetti negativi e positivi della sovvenzione ***nel rispetto del sistema internazionale del commercio, come la legislazione dell'OMC e gli accordi di libero scambio. Nella sua analisi, la Commissione tiene in considerazione i principi generali applicati nella valutazione della compatibilità degli aiuti***



*di Stato con il mercato interno.*

### **Emendamento 37**

#### **Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(2 bis) La valutazione di cui al paragrafo 1 è divulgata su un'apposita pagina Internet della Commissione. La Commissione, sulla stessa pagina Internet, fornisce altresì una motivazione nei casi in cui la valutazione comparata non sia condotta a norma del paragrafo 1.*

### **Emendamento 38**

#### **Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(1) Per porre rimedio alla distorsione sul mercato interno causata, effettivamente o potenzialmente, da una sovvenzione estera, la Commissione **può imporre** misure di riparazione. L'impresa interessata può anche offrire impegni.

(1) Per porre rimedio alla distorsione sul mercato interno causata, effettivamente o potenzialmente, da una sovvenzione estera, la Commissione **impon**e misure di riparazione **a meno che la valutazione comparativa di cui all'articolo 5 stabilisca che gli effetti positivi superano notevolmente quelli negativi**. L'impresa interessata può anche offrire impegni. **Gli impegni e le misure di riparazione possono essere applicati contemporaneamente**.

### **Emendamento 39**

#### **Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 3 – parte introduttiva**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(3) Gli impegni o le misure di

(3) Gli impegni o le misure di

riparazione possono consistere:

riparazione possono consistere, *tra l'altro*:

#### **Emendamento 40**

##### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 6 – paragrafo 3 – lettera b**

###### *Testo della Commissione*

(b) nella riduzione della capacità o della presenza sul mercato;

###### *Emendamento*

(b) nella riduzione della capacità o della presenza sul mercato, ***anche attraverso una restrizione provvisoria dell'attività commerciale sul mercato interno***;

#### **Emendamento 41**

##### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 6 – paragrafo 3 – lettera h bis (nuova)**

###### *Testo della Commissione*

###### *Emendamento*

***(h bis) nella restrizione alla partecipazione, diretta o indiretta, a nuove procedure di appalto pubblico o di contratti di concessione particolare nel mercato interno e il divieto di aggiudicazione di un appalto pubblico;***

#### **Emendamento 42**

##### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 6 – paragrafo 3 – lettera h ter (nuova)**

###### *Testo della Commissione*

###### *Emendamento*

***(h ter) nella richiesta alle imprese interessate di adattare la loro struttura di governance.***

#### **Emendamento 43**

##### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 6 – paragrafo 5**

*Testo della Commissione*

(5) Se un'impresa offre impegni che pongono rimedio pienamente ed efficacemente alla distorsione sul mercato interno, la Commissione può accettarli e renderli vincolanti per l'impresa in una decisione relativa a impegni ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3.

*Emendamento*

(5) Se un'impresa offre impegni che pongono rimedio pienamente ed efficacemente alla distorsione sul mercato interno, la Commissione può accettarli e renderli vincolanti per l'impresa in una decisione relativa a impegni ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3. ***La Commissione vigila sull'ottemperanza da parte dell'impresa agli impegni proposti.***

**Emendamento 44**

**Proposta di regolamento  
Articolo 7 – comma 1**

*Testo della Commissione*

La Commissione può, di propria iniziativa, esaminare le informazioni provenienti da qualsiasi fonte relative a presunte sovvenzioni estere distorsive.

*Emendamento*

La Commissione può, di propria iniziativa, esaminare le informazioni provenienti da qualsiasi fonte relative a presunte sovvenzioni estere distorsive. ***La Commissione esamina le informazioni comunicate dallo Stato membro. Uno Stato membro che è in possesso di elementi probatori che dimostrano l'esistenza di una sovvenzione potenzialmente distorsiva può fornire tali prove alla Commissione.***

**Emendamento 45**

**Proposta di regolamento  
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera b**

*Testo della Commissione*

(b) informa l'impresa interessata; e

*Emendamento*

(b) informare l'impresa interessata ***e, se del caso, anche gli Stati membri;*** e

**Emendamento 46**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 8 – paragrafo 3 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(3 bis) Entro [data di applicazione del presente regolamento], la Commissione pubblica orientamenti sui criteri per avviare la procedura definita nel presente articolo.**

**Emendamento 47**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 10 – paragrafo 1 – punto 2**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(2) esistono rischi concreti di danni gravi **e irreparabili** alla concorrenza nel mercato interno.

(2) esistono rischi concreti di danni gravi alla concorrenza nel mercato interno.

**Emendamento 48**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 10 – paragrafo 1 – punto 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(2 bis) Le misure provvisorie possono essere prorogate se persiste l'indicazione di effetti distorsivi o di un grave rischio di pregiudizio sostanziale per la concorrenza nel mercato interno.**

**Emendamento 49**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 11 – titolo**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

Richieste di informazioni

Richieste **e trasmissione** di informazioni

## **Emendamento 50**

### **Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

(1) La Commissione può chiedere alle imprese interessate di fornire tutte le informazioni necessarie.

*Emendamento*

(1) La Commissione può chiedere alle imprese interessate di fornire tutte le informazioni necessarie *per l'espletamento dei compiti che le sono attribuiti in base al presente regolamento.*

## **Emendamento 51**

### **Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 3 – lettera c bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(c bis) rispettare il principio di proporzionalità;*

## **Emendamento 52**

### **Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 3 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(3 bis) Un'impresa che è in possesso di elementi probatori che dimostrano l'esistenza di una sovvenzione potenzialmente distorsiva può fornire tali prove alla Commissione, rispondendo a questionari standard, pubblicati dalla Commissione in tutte le lingue ufficiali dell'Unione.*

## **Emendamento 53**

### **Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

(1) La Commissione può effettuare le necessarie ispezioni presso le imprese.

*Emendamento*

(1) ***Ai fini del presente regolamento***, la Commissione può effettuare le necessarie ispezioni presso le imprese.

**Emendamento 54**

**Proposta di regolamento  
Articolo 13 – comma 1**

*Testo della Commissione*

Per svolgere i compiti assegnatili dal presente regolamento, la Commissione può effettuare ispezioni nel territorio di un paese terzo, a condizione che ***l'impresa interessata abbia dato il suo consenso e che*** il governo del paese terzo sia stato ufficialmente informato e abbia acconsentito all'ispezione. Si applicano per analogia l'articolo 12, paragrafo 1, paragrafo 2 e paragrafo 3, lettere a) e b).

*Emendamento*

Per svolgere i compiti assegnatili dal presente regolamento, la Commissione può effettuare ispezioni nel territorio di un paese terzo, a condizione che il governo del paese terzo sia stato ufficialmente informato e abbia acconsentito all'ispezione. Si applicano per analogia l'articolo 12, paragrafo 1, paragrafo 2 e paragrafo 3, lettere a) e b).

**Emendamento 55**

**Proposta di regolamento  
Articolo 17 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

In una concentrazione, la valutazione dell'esistenza di una distorsione sul mercato interno ai sensi degli articoli 3 o 4 si limita alla concentrazione in questione. Nella valutazione vengono prese in considerazione soltanto le sovvenzioni estere concesse nei ***tre*** anni civili precedenti la conclusione dell'accordo, l'annuncio dell'offerta pubblica o l'acquisizione di una partecipazione di controllo.

*Emendamento*

In una concentrazione, la valutazione dell'esistenza di una distorsione sul mercato interno ai sensi degli articoli 3 o 4 si limita alla concentrazione in questione. Nella valutazione vengono prese in considerazione soltanto le sovvenzioni estere concesse nei ***cinque*** anni civili precedenti la conclusione dell'accordo, l'annuncio dell'offerta pubblica o l'acquisizione di una partecipazione di controllo.

**Emendamento 56**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 19 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

(1) Le concentrazioni soggette ad obbligo di notifica sono notificate alla Commissione prima della relativa attuazione e dopo la conclusione dell'accordo, dell'annuncio dell'offerta pubblica o dell'acquisizione di una partecipazione di controllo.

*Emendamento*

(1) Le concentrazioni soggette ad obbligo di notifica ***in linea con le soglie di cui all'articolo 18*** sono notificate alla Commissione prima della relativa attuazione e dopo la conclusione dell'accordo, dell'annuncio dell'offerta pubblica o dell'acquisizione di una partecipazione di controllo.

**Emendamento 57**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 19 – paragrafo 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(1 bis) Le imprese possono chiedere consultazioni di notifica preventiva con la Commissione all'insegna della buona fede, il cui obiettivo esclusivo è di stabilire se le soglie formali per la notifica sono state rispettate o meno.***

**Emendamento 58**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 19 – paragrafo 4**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(4) Se le imprese interessate non rispettano l'obbligo di notifica, la Commissione ***può esaminare*** una concentrazione soggetta ad obbligo di notifica a norma del presente regolamento, richiedendo la notifica della concentrazione in questione. In tal caso la Commissione non è vincolata dai termini di cui all'articolo 23, paragrafi 1 e 4.

(4) Se le imprese interessate non rispettano l'obbligo di notifica, la Commissione ***esamina*** una concentrazione soggetta ad obbligo di notifica a norma del presente regolamento, richiedendo la notifica della concentrazione in questione. In tal caso la Commissione non è vincolata dai termini di cui all'articolo 23, paragrafi 1 e 4.

## **Emendamento 59**

### **Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 8 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(8 bis) Ogni riesame preliminare o indagine approfondita è notificato agli Stati membri che possono essere interessati dalla concentrazione.***

## **Emendamento 60**

### **Proposta di regolamento Articolo 25 – paragrafo 3 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(3 bis) Le ammende e le penali di mora di cui al presente articolo possono essere inflitte contemporaneamente.***

## **Emendamento 61**

### **Proposta di regolamento Articolo 33 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

#### ***Articolo 33 bis***

#### ***Informazione e dialogo***

***(1) La Commissione istituisce una rete strutturata di cooperazione e comunicazione con le autorità competenti degli Stati membri per condividere le informazioni e coordinare l'applicazione del presente regolamento.***

***(2) Uno Stato membro che è in possesso di elementi probatori che dimostrano l'esistenza di una sovvenzione potenzialmente distorsiva può fornire tali prove alla Commissione. A tal fine, ogni Stato membro e la Commissione istituiscono un punto di contatto. La***



*Commissione fornisce un sistema sicuro per sostenere la cooperazione diretta e lo scambio di informazioni tra i punti di contatto e la Commissione.*

*(3) Le imprese possono chiedere consultazioni di notifica preventiva con la Commissione all'insegna della buona fede, il cui obiettivo esclusivo è di stabilire se le soglie formali per la notifica sono state rispettate o meno.*

## **Emendamento 62**

### **Proposta di regolamento Articolo 34 – paragrafo 1**

#### *Testo della Commissione*

(1) Se le informazioni disponibili confermano il ragionevole sospetto che le sovvenzioni estere in un particolare settore, per un particolare tipo di attività economica o basate su uno specifico strumento di sovvenzione possono falsare il mercato interno, la Commissione può condurre un'indagine di mercato sul particolare settore, sul particolare tipo di attività economica o sull'utilizzo dello strumento di sovvenzione in questione. Nel corso di tale indagine di mercato, la Commissione può chiedere alle imprese o alle associazioni di imprese interessate di fornire le informazioni necessarie e può procedere alle opportune ispezioni. La Commissione può anche chiedere allo Stato membro o al paese terzo interessato di fornire informazioni.

#### *Emendamento*

(1) Se le informazioni disponibili confermano il ragionevole sospetto che le sovvenzioni estere in un particolare settore, per un particolare tipo di attività economica o basate su uno specifico strumento di sovvenzione possono falsare il mercato interno, la Commissione può condurre un'indagine di mercato sul particolare settore, sul particolare tipo di attività economica o sull'utilizzo dello strumento di sovvenzione in questione. Nel corso di tale indagine di mercato, l'autorità investigativa può chiedere alle imprese o alle associazioni di imprese interessate, ***così come alle autorità nazionali di mercato competenti***, di fornire le informazioni necessarie e può procedere alle opportune ispezioni. La Commissione può anche chiedere allo Stato membro o al paese terzo interessato di fornire informazioni.

## **Emendamento 63**

### **Proposta di regolamento Articolo 35 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

(2) I poteri della Commissione di infliggere ammende e penalità di mora a norma dell'articolo 15, dell'articolo 25 e dell'articolo 32 sono soggetti a un termine di prescrizione di **tre** anni a decorrere dal giorno in cui ha avuto luogo l'infrazione di cui ai medesimi articoli. In caso di infrazioni continuative o reiterate, tale termine di prescrizione decorre dal giorno in cui l'infrazione cessa. Ogni azione intrapresa dalla Commissione in relazione a un'infrazione di cui all'articolo 15, all'articolo 25 o all'articolo 32 interrompe il calcolo del termine di prescrizione per infliggere le ammende o le penalità di mora. Dopo ogni interruzione, il termine di prescrizione viene ricalcolato da zero.

*Emendamento*

(2) I poteri della Commissione di infliggere ammende e penalità di mora a norma dell'articolo 15, dell'articolo 25 e dell'articolo 32 sono soggetti a un termine di prescrizione di **cinque** anni a decorrere dal giorno in cui ha avuto luogo l'infrazione di cui ai medesimi articoli. In caso di infrazioni continuative o reiterate, tale termine di prescrizione decorre dal giorno in cui l'infrazione cessa. Ogni azione intrapresa dalla Commissione in relazione a un'infrazione di cui all'articolo 15, all'articolo 25 o all'articolo 32 interrompe il calcolo del termine di prescrizione per infliggere le ammende o le penalità di mora. Dopo ogni interruzione, il termine di prescrizione viene ricalcolato da zero.

**Emendamento 64**

**Proposta di regolamento  
Articolo 38 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

(1) Prima di adottare una decisione a norma dell'articoli 9 e 15, dell'articolo 24, paragrafo 3, lettera c), dell'articolo 25, dell'articolo 30, paragrafo 2 o dell'articolo 32, la Commissione dà all'impresa interessata la possibilità di presentare osservazioni sui motivi in base ai quali la Commissione intende adottare la decisione.

*Emendamento*

(1) Prima di adottare una decisione a norma dell'articoli 9, **10, 15 e 16**, dell'articolo 24, paragrafo 3, lettera c), dell'articolo 25, dell'articolo 30, paragrafo 2 o dell'articolo 32, la Commissione dà all'impresa interessata la possibilità di presentare osservazioni sui motivi in base ai quali la Commissione intende adottare la decisione.

**Emendamento 65**

**Proposta di regolamento  
Articolo 44 – paragrafo 1 – lettera a**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(a) modificare le soglie per le notifiche di cui agli articoli 18 e 27, alla luce della pratica della Commissione durante i primi cinque anni di applicazione del presente regolamento, e tenendo conto dell'efficacia della sua applicazione;**

**soppresso**

## **Emendamento 66**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 44 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(a bis) precisare la metodologia alla base della valutazione comparativa, in particolare per determinare gli effetti positivi sul mercato interno, compresi gli effetti positivi più ampi relativi a obiettivi strategici quali gli obiettivi basati sugli accordi internazionali di cui all'articolo 5, paragrafo 1, nonché i criteri per superare gli effetti;**

## **Emendamento 67**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 45 – paragrafo 6**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(6) L'atto delegato adottato in conformità dell'articolo 44 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di **due** mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di **due** mesi su iniziativa del**

**(6) L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 44 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di **tre** mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di **tre** mesi su iniziativa del Parlamento europeo**

Parlamento europeo o del Consiglio.

o del Consiglio.

## **Emendamento 68**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 46 – comma 1**

##### *Testo della Commissione*

*Al più tardi entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione del presente regolamento, accompagnata, ove la Commissione lo ritenga opportuno, da proposte legislative pertinenti.*

##### *Emendamento*

Entro *tre* anni dall'entrata in vigore del presente regolamento *e ogni due anni*, la Commissione *esamina il funzionamento e l'efficacia del presente regolamento e* presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione *dello stesso. Nella sua relazione, la Commissione esamina in particolare l'adeguatezza delle soglie per le concentrazioni di cui all'articolo 18.*

## **Emendamento 69**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 46 – comma 1 bis (nuovo)**

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

*Qualora nella relazione di cui al paragrafo 1 si raccomandi di modificare il presente regolamento e qualora la Commissione lo ritenga opportuno alla luce della sua pratica durante l'applicazione del presente regolamento e tenendo conto dell'efficacia della sua applicazione, la relazione può essere accompagnata da proposte legislative pertinenti.*

## **Emendamento 70**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 46 – comma 1 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***La Commissione pubblica al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione distinta sul funzionamento delle soglie di notifica di cui all'articolo 18 entro... [dodici mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento] e, se del caso, propone modifiche per cambiare tali soglie tenendo conto dell'efficacia della loro applicazione.***

## **Emendamento 71**

### **Proposta di regolamento Articolo 1 – comma 1 quater (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***La Commissione può altresì proporre di abrogare il presente regolamento se ritiene che le norme multilaterali volte ad affrontare le sovvenzioni distorsive abbiano reso il regolamento del tutto superfluo.***

## **Emendamento 72**

### **Proposta di regolamento Articolo 47 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(3) Il presente regolamento non si applica alle concentrazioni per le quali è stato concluso il contratto, è stata annunciata l'offerta pubblica, o è stata acquisita una quota di maggioranza prima della data di applicazione del regolamento.

(3) ***Fatto salvo il paragrafo 1***, il presente regolamento non si applica alle concentrazioni per le quali è stato concluso il contratto, è stata annunciata l'offerta pubblica, o è stata acquisita una quota di maggioranza prima della data di applicazione del regolamento.

## PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

<b>Titolo</b>	Sovvenzioni estere distorsive del mercato interno	
<b>Riferimenti</b>	COM(2021)0223 – C9-0167/2021 – 2021/0114(COD)	
<b>Commissione competente per il merito</b> Annuncio in Aula	INTA 7.6.2021	
<b>Parere espresso da</b> Annuncio in Aula	ECON 7.6.2021	
<b>Commissioni associate - annuncio in aula</b>	25.11.2021	
<b>Relatore(trice) per parere</b> Nomina	Stéphanie Yon-Courtin 1.9.2021	
<b>Esame in commissione</b>	24.1.2022	28.2.2022
<b>Approvazione</b>	31.3.2022	
<b>Esito della votazione finale</b>	+: 41 -: 1 0: 13	
<b>Membri titolari presenti al momento della votazione finale</b>	Gunnar Beck, Isabel Benjumea Benjumea, Stefan Berger, Gilles Boyer, Carlo Calenda, Engin Eroglu, Markus Ferber, Jonás Fernández, Frances Fitzgerald, José Manuel García-Margallo y Marfil, Luis Garicano, Valentino Grant, Claude Gruffat, Enikő Győri, Eero Heinäluoma, Michiel Hoogeveen, Danuta Maria Hübner, Stasys Jakeliūnas, France Jamet, Othmar Karas, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík, Ioannis Lagos, Aurore Lalucq, Philippe Lamberts, Aušra Maldeikienė, Pedro Marques, Costas Mavrides, Csaba Molnár, Siegfried Mureşan, Luděk Niedermayer, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Piernicola Pedicini, Lídia Pereira, Kira Marie Peter-Hansen, Sirpa Pietikäinen, Dragoş Pişlaru, Evelyn Regner, Antonio Maria Rinaldi, Dorien Rookmaker, Alfred Sant, Joachim Schuster, Ralf Seekatz, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Irene Tinagli, Ernest Urtasun, Inese Vaidere, Johan Van Overtveldt, Stéphanie Yon-Courtin, Marco Zanni, Roberts Zīle	
<b>Supplenti presenti al momento della votazione finale</b>	Manon Aubry, Damien Carême, Roman Haider, Chris MacManus, Jessica Stegrud	

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE  
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE**

41	+
ECR	Michiel Hoogeveen, Dorien Rookmaker, Jessica Stegrud, Johan Van Overtveldt, Roberts Zile
NI	Enikő Győri, Ioannis Lagos
PPE	Isabel Benjumea Benjumea, Stefan Berger, Markus Ferber, Frances Fitzgerald, José Manuel García-Margallo y Marfil, Danuta Maria Hübner, Othmar Karas, Aušra Maldeikienė, Siegfried Mureşan, Luděk Niedermayer, Lídia Pereira, Sirpa Pietikäinen, Ralf Seekatz, Inese Vaidere
Renew	Gilles Boyer, Carlo Calenda, Engin Eroglu, Luis Garicano, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík, Dragoş Pîslaru, Stéphanie Yon-Courtin
S&D	Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Pedro Marques, Costas Mavrides, Csaba Molnár, Evelyn Regner, Alfred Sant, Joachim Schuster, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Irene Tinagli
Verts/ALE	Philippe Lamberts

1	-
NI	Lefteris Nikolaou-Alavanos

13	0
ID	Gunnar Beck, Valentino Grant, Roman Haider, France Jamet, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni
The Left	Chris MacManus
Verts/ALE	Damien Carême, Claude Gruffat, Stasys Jakeliūnas, Piernicola Pedicini, Kira Marie Peter-Hansen, Ernest Urtasun

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti

29.3.2022

## **PARERE DELLA COMMISSIONE PER IL MERCATO INTERNO E LA PROTEZIONE DEI CONSUMATORI**

destinato alla commissione per il commercio internazionale

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle sovvenzioni estere distorsive del mercato interno (COM(2021)0223 – C9-0167/2021 – 2021/0114(COD))

Relatore per parere (\*): Christian Doleschal

(\*) Procedura con le commissioni associate – articolo 57 del regolamento

### **BREVE MOTIVAZIONE**

L'economia dell'Unione europea (UE) è strettamente interconnessa all'economia globale. Il valore degli scambi di beni e servizi dell'UE ammontava a 5 984 miliardi di EUR nel 2019<sup>1</sup>, pari al 16,4 % del totale degli scambi globali. Il flusso di prodotti, servizi e capitali in entrata e in uscita dall'UE contribuisce alla sua crescita rafforzandone la competitività, creando posti di lavoro, stimolando l'innovazione e aprendo nuovi mercati<sup>2</sup>. Nel 2017 l'UE-28 è stata la meta di un terzo degli stock di investimenti mondiali<sup>3</sup>. Gli investimenti esteri diretti sono una fonte ben accettata di occupazione, crescita e competitività. L'apertura del nostro mercato unico dell'UE costituisce la nostra più grande risorsa. Tuttavia, l'apertura richiede equità.

Negli ultimi anni le sovvenzioni estere sembrano aver avuto, in alcuni casi, un effetto distorsivo sul mercato interno dell'UE, creando condizioni di concorrenza disomogenee. Anche se vi è solo una quantità limitata di dati affidabili sulle sovvenzioni concesse dai paesi terzi, in un numero sempre maggiore di casi le sovvenzioni estere sembrano aver agevolato l'acquisizione di imprese dell'UE, aver influito sulle decisioni di investimento o altrimenti influenzato il comportamento dei beneficiari di tali sovvenzioni nel mercato dell'UE, a scapito di una concorrenza leale.

Attualmente non esistono norme specifiche dell'UE per far fronte agli effetti distorsivi che le sovvenzioni estere possono avere sul mercato interno. L'UE dispone di un sistema di controllo degli aiuti di Stato, sancito dagli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che tuttavia si applica unicamente quando è uno Stato membro dell'UE a concedere un sostegno finanziario a un'impresa, conferendo un vantaggio che crea distorsioni della concorrenza e incide sugli scambi tra gli Stati membri.

---

<sup>1</sup> Guida statistica della DG Commercio, agosto 2020, escluso il commercio intra-UE;  
[https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/may/tradoc\\_151348.pdf](https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/may/tradoc_151348.pdf)

<sup>2</sup> Relazione della Commissione sull'attuazione della strategia commerciale – Commercio per tutti: una politica commerciale innovativa per gestire la globalizzazione (COM(2017) 491 final).

<sup>3</sup> Eurostat, statistiche sulle consociate estere (FATS), controllo estero delle imprese per attività economica e selezione di paesi controllanti (dal 2008 in poi) [fats\_g1a\_08].



Il 5 maggio 2021 la Commissione europea ha presentato una proposta legislativa per un nuovo strumento volto a far fronte agli effetti distorsivi delle sovvenzioni estere sul mercato interno. Tale proposta mira a colmare la lacuna normativa nel mercato interno. Il nuovo strumento è finalizzato ad affrontare efficacemente le sovvenzioni estere che creano distorsioni e pregiudicano la parità di condizioni nel mercato interno in qualsiasi situazione di mercato. Il regolamento proposto costituisce altresì un elemento fondamentale per l'attuazione della strategia industriale dell'UE aggiornata (adottata il 5 maggio 2021), promuovendo un mercato interno equo e competitivo e creando in tal modo le giuste condizioni per un'industria europea di successo.

Il relatore appoggia l'obiettivo generale e l'impostazione complessiva della proposta di regolamento relativo alle sovvenzioni estere distorsive del mercato interno e condivide pienamente il senso di urgenza quando si tratta di colmare questo vuoto giuridico.

Alla luce di queste considerazioni, il relatore intende concentrarsi in particolare sui seguenti aspetti:

- garantire condizioni di parità nel mercato interno, limitando il più possibile gli oneri amministrativi per le imprese, gli offerenti e le amministrazioni aggiudicatrici, tra l'altro specificando che laddove un paese terzo disponga di un meccanismo di controllo delle sovvenzioni equivalente a quello dell'Unione, si ritiene improbabile che le sovvenzioni estere fornite da tali paesi possano causare distorsioni;
- rafforzare gli impegni e le misure di riparazione al fine di porre rimedio alla distorsione sul mercato interno causata da una sovvenzione estera;
- specificare che un'offerta svantaggiosa comprende anche offerte anormalmente basse;
- ridurre i termini per le indagini approfondite al fine di trovare un equilibrio tra il tempo necessario all'aggiudicazione di appalti pubblici a spese delle amministrazioni aggiudicatrici e di altri operatori economici coinvolti;
- introdurre una clausola di riesame del valore stimato degli appalti pubblici e delle soglie proposte nel regolamento;
- migliorare le norme procedurali applicabili all'esame preliminare e all'indagine approfondita sui contributi finanziari notificati nell'ambito delle procedure di appalto pubblico;
- migliorare la trasparenza e la prevedibilità per le imprese che partecipano agli appalti pubblici.

Inoltre, il relatore intende chiarire la cooperazione con le autorità nazionali responsabili per gli appalti pubblici e promuovere lo scambio di informazioni e buone pratiche. Gli Stati membri fanno in modo che le autorità competenti in materia di appalti pubblici collaborino efficacemente con la Commissione ai fini dell'esame preliminare e delle indagini approfondite sugli appalti pubblici notificati. Le autorità nazionali competenti possono altresì richiamare l'attenzione della Commissione sulle sovvenzioni estere sugli appalti pubblici al di sotto della soglia, se ritengono che vi sia un rischio di distorsione del mercato interno.

## **EMENDAMENTI**

La commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori invita la commissione per il commercio internazionale, competente per il merito, a prendere in considerazione i

seguenti emendamenti:

## **Emendamento 1**

### **Proposta di regolamento Considerando 4**

#### *Testo della Commissione*

(4) Attualmente non esistono strumenti che consentano di far fronte alle distorsioni della concorrenza provocate dalle sovvenzioni estere. Gli strumenti di difesa commerciale consentono alla Commissione di intervenire quando merci sovvenzionate sono importate nell'Unione, ma non quando le sovvenzioni estere si presentano sotto forma di investimenti sovvenzionati o quando si tratta di servizi e flussi finanziari. In virtù dell'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative dell'OMC, l'Unione ha la possibilità di avviare un procedimento di risoluzione delle controversie tra Stati rispetto a determinate sovvenzioni estere concesse dai membri dell'OMC e limitate alle merci.

#### *Emendamento*

(4) Attualmente non esistono strumenti che consentano di far fronte alle distorsioni della concorrenza provocate dalle sovvenzioni estere. Gli strumenti di difesa commerciale consentono alla Commissione di intervenire quando merci sovvenzionate sono importate nell'Unione, ma non quando le sovvenzioni estere si presentano sotto forma di investimenti sovvenzionati o quando si tratta di servizi e flussi finanziari. In virtù dell'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative dell'OMC, l'Unione ha la possibilità di avviare un procedimento di risoluzione delle controversie tra Stati rispetto a determinate sovvenzioni estere concesse dai membri dell'OMC e limitate alle merci. ***La presente proposta integra lo strumento per gli appalti internazionali, che mira a migliorare l'accesso per gli operatori economici dell'Unione ai mercati degli appalti pubblici al di fuori dell'Unione.***

## **Emendamento 2**

### **Proposta di regolamento Considerando 5**

#### *Testo della Commissione*

(5) È pertanto necessario integrare gli strumenti esistenti nell'Unione con un nuovo strumento che permetta di affrontare efficacemente le distorsioni sul mercato interno causate dalle sovvenzioni estere e garantire pari condizioni di parità. In

#### *Emendamento*

(5) È pertanto necessario integrare gli strumenti esistenti nell'Unione con un nuovo strumento che permetta di affrontare efficacemente le distorsioni sul mercato interno causate dalle sovvenzioni estere e garantire pari condizioni di parità. In

particolare, il nuovo strumento integra le norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato che affrontano le distorsioni sul mercato interno causate dalle sovvenzioni concesse dagli Stati membri.

particolare, il nuovo strumento integra le norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato che affrontano le distorsioni sul mercato interno causate dalle sovvenzioni concesse dagli Stati membri. ***In tal modo, il nuovo strumento contribuisce all'autonomia strategica aperta dell'Unione promuovendo un mercato interno equo e competitivo.***

### **Emendamento 3**

#### **Proposta di regolamento Considerando 9**

##### *Testo della Commissione*

(9) Il contributo finanziario viene erogato, direttamente o indirettamente, dalle autorità di un paese terzo. Il contributo finanziario può essere concesso per il tramite di soggetti pubblici o privati. L'eventuale concessione di un contributo finanziario da parte di un soggetto pubblico dovrebbe essere determinata caso per caso, tenendo debitamente conto di elementi quali le caratteristiche del soggetto in questione e il contesto giuridico ed economico del paese in cui il soggetto opera, compreso il ruolo del governo nell'economia. I contributi finanziari possono essere concessi anche per il tramite di soggetti privati le cui azioni sono attribuibili al paese terzo.

##### *Emendamento*

(9) Il contributo finanziario viene erogato, direttamente o indirettamente, dalle autorità di un paese terzo. Il contributo finanziario può essere concesso per il tramite di soggetti pubblici o privati. L'eventuale concessione di un contributo finanziario da parte di un soggetto pubblico dovrebbe essere determinata caso per caso, tenendo debitamente conto di elementi quali le caratteristiche del soggetto in questione e il contesto giuridico ed economico del paese in cui il soggetto opera, compreso il ruolo del governo nell'economia. I contributi finanziari possono essere concessi anche per il tramite di soggetti privati le cui azioni sono attribuibili al paese terzo. ***Al fine di garantire condizioni di parità nel mercato interno, una sovvenzione estera a norma del presente regolamento si considera concessa dal momento in cui il beneficiario ha il diritto di ricevere la sovvenzione. Il pagamento effettivo della sovvenzione non è una condizione necessaria affinché quest'ultima sia considerata tale ai sensi del regolamento.***

### **Emendamento 4**

#### **Proposta di regolamento**

## Considerando 12

### *Testo della Commissione*

(12) Una volta stabilita l'esistenza di una sovvenzione estera, la Commissione dovrebbe valutare se questa provoca una distorsione sul mercato interno. Diversamente dagli aiuti di Stato concessi da uno Stato membro, le sovvenzioni estere non sono generalmente vietate. Le sovvenzioni sotto forma di finanziamenti all'esportazione possono suscitare particolare preoccupazione per via degli effetti distorsivi che comportano. Ciò non vale nel caso in cui il finanziamento sia concesso conformemente all'accordo dell'OCSE sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico. È opportuno che la Commissione valuti caso per caso se la sovvenzione estera provoca una distorsione sul mercato interno.

### *Emendamento*

(12) Una volta stabilita l'esistenza di una sovvenzione estera, la Commissione dovrebbe valutare se questa provoca una distorsione sul mercato interno. ***Tale valutazione dovrebbe bilanciare gli effetti negativi a breve e a lungo termine di una sovvenzione estera in termini di distorsione sul mercato interno e gli effetti positivi sullo sviluppo dell'attività economica in questione comprese eventuali esternalità positive. La Commissione dovrebbe poter tenere conto degli effetti della sovvenzione estera sullo sviluppo della pertinente attività economica sovvenzionata, così come del suo contributo al conseguimento di obiettivi di politica pubblica, inclusi quelli sociali e ambientali.*** Diversamente dagli aiuti di Stato concessi da uno Stato membro, le sovvenzioni estere non sono generalmente vietate. Le sovvenzioni sotto forma di finanziamenti all'esportazione possono suscitare particolare preoccupazione per via degli effetti distorsivi che comportano. Ciò non vale nel caso in cui il finanziamento sia concesso conformemente all'accordo dell'OCSE sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico. È opportuno che la Commissione valuti caso per caso se la sovvenzione estera provoca una distorsione sul mercato interno. ***La Commissione dovrebbe pubblicare in maniera trasparente gli indicatori misurabili di cui si deve tener conto in tale valutazione. Il presente regolamento dovrebbe far salve le direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli obblighi applicabili in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro.***

## Emendamento 5

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 13**

*Testo della Commissione*

(13) La mancanza di trasparenza riguardo a molte sovvenzioni estere e della complessità della realtà commerciale può rendere difficile individuare in modo inequivocabile o quantificare l'incidenza di una data sovvenzione estera sul mercato interno. Al fine di determinare la distorsione, si ritiene quindi necessario utilizzare una serie non esaustiva di indicatori. Nel valutare in che misura una sovvenzione estera possa migliorare la posizione concorrenziale dell'impresa interessata e, così facendo, avere un'incidenza negativa effettiva o potenziale sulla concorrenza nel mercato interno, la Commissione potrebbe tener conto di alcuni indicatori, tra cui l'importo e la natura della sovvenzione, la finalità della sovvenzione estera e le condizioni cui è subordinata, nonché il suo utilizzo nel mercato interno.

*Emendamento*

(13) La mancanza di trasparenza riguardo a molte sovvenzioni estere e della complessità della realtà commerciale può rendere difficile individuare in modo inequivocabile o quantificare l'incidenza di una data sovvenzione estera sul mercato interno. Al fine di determinare la distorsione, si ritiene quindi necessario utilizzare una serie non esaustiva di indicatori. Nel valutare in che misura una sovvenzione estera possa migliorare la posizione concorrenziale dell'impresa interessata e, così facendo, avere un'incidenza negativa effettiva o potenziale sulla concorrenza nel mercato interno, la Commissione potrebbe tener conto di alcuni indicatori. ***Tali indicatori dovrebbero essere quantificabili in modo tale da fornire ragionevoli prove di una distorsione provocata da sovvenzioni estere***, tra cui l'importo e la natura della sovvenzione, la finalità della sovvenzione estera e le condizioni cui è subordinata, nonché il suo utilizzo nel mercato interno.

**Emendamento 6**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 14**

*Testo della Commissione*

(14) Nell'applicare tali indicatori, la Commissione potrebbe tener conto di diversi elementi, quali l'entità della sovvenzione in termini assoluti o in relazione alle dimensioni del mercato o al valore dell'investimento. Ad esempio, se nel quadro di una concentrazione la sovvenzione estera copre una parte sostanziale del prezzo di acquisto dell'impresa oggetto dell'operazione, tale concentrazione rischia di essere distorsiva.

*Emendamento*

(14) Nell'applicare tali indicatori, la Commissione potrebbe tener conto di diversi elementi, quali l'entità della sovvenzione in termini assoluti o in relazione alle dimensioni del mercato o al valore dell'investimento. Ad esempio, se nel quadro di una concentrazione la sovvenzione estera copre una parte sostanziale del prezzo di acquisto dell'impresa oggetto dell'operazione, tale concentrazione rischia di essere distorsiva.

Analogamente, le sovvenzioni estere che coprono una parte sostanziale del valore stimato di un appalto da aggiudicare nell'ambito di una procedura di appalto pubblico possono verosimilmente provocare distorsioni. Una sovvenzione estera concessa per i costi di esercizio provocherà probabilmente più distorsioni di una sovvenzione concessa per i costi di investimento. Le sovvenzioni estere alle piccole e medie imprese possono essere considerate meno a rischio di generare distorsioni di quelle a favore delle grandi imprese. Inoltre, bisognerebbe tener conto delle caratteristiche del mercato, e in particolare delle condizioni competitive su di esso, quali le barriere all'ingresso. È probabile che le sovvenzioni estere che determinano un eccesso di capacità perché sostengono attività antieconomiche o incentivano gli investimenti in espansioni di capacità che altrimenti non sarebbero realizzate provochino distorsioni. Una sovvenzione estera a favore di un beneficiario che registra un basso livello di attività nel mercato interno, misurata ad esempio in termini di fatturato realizzato nell'Unione, è meno idonea a causare distorsioni rispetto a una sovvenzione estera a favore di un beneficiario che ha un livello di attività più significativo nel mercato interno. ***Infine, in linea generale, le sovvenzioni estere non superiori a 5 milioni di EUR dovrebbero essere considerate poco idonee a falsare il mercato interno ai sensi del presente regolamento.***

Analogamente, le sovvenzioni estere che coprono una parte sostanziale del valore stimato di un appalto da aggiudicare nell'ambito di una procedura di appalto pubblico possono verosimilmente provocare distorsioni. Una sovvenzione estera concessa per i costi di esercizio provocherà probabilmente più distorsioni di una sovvenzione concessa per i costi di investimento. Le sovvenzioni estere alle piccole e medie imprese possono essere considerate meno a rischio di generare distorsioni di quelle a favore delle grandi imprese. Inoltre, bisognerebbe tener conto delle caratteristiche del mercato, e in particolare delle condizioni competitive su di esso, quali le barriere all'ingresso. È probabile che le sovvenzioni estere, che determinano un eccesso di capacità perché sostengono attività antieconomiche o incentivano gli investimenti in espansioni di capacità che altrimenti non sarebbero realizzate ***né acquistate***, provochino distorsioni. Una sovvenzione estera a favore di un beneficiario che registra un basso livello di attività nel mercato interno, misurata ad esempio in termini di fatturato realizzato nell'Unione, è meno idonea a causare distorsioni rispetto a una sovvenzione estera a favore di un beneficiario che ha un livello di attività più significativo nel mercato interno. ***Tuttavia, sarebbe anche opportuno tenere conto dell'evoluzione dell'attività economica per consentire alla Commissione di intervenire laddove il livello di attività di un'impresa sia esiguo al momento della valutazione, ma se ne prevede una forte crescita. Qualora la Commissione abbia constatato che un paese terzo dispone di un sistema per la concessione di sovvenzioni che garantisca, nel diritto e nella pratica, un livello di protezione contro un indebito intervento statale nelle forze di mercato e una concorrenza sleale almeno equivalente a quella all'interno dell'Unione e che protegga efficacemente non solo il mercato del paese terzo ma anche il mercato interno dell'Unione,***

*anche le sovvenzioni estere di tale paese terzo dovrebbero essere considerate, come regola generale, scarsamente suscettibili di falsare il mercato interno ai sensi del presente regolamento. Nel valutare se vi sia un livello equivalente di controllo delle sovvenzioni in un paese terzo, la Commissione dovrebbe tenere conto delle disposizioni giuridiche pertinenti, nonché della loro effettiva attuazione nella pratica, incluso il livello equivalente di trasparenza per gli aiuti di Stato o le sovvenzioni. Tali risultanze fornite dalla Commissione dovrebbero essere valide per un periodo limitato di tempo e dovrebbero essere soggette a un riesame periodico. La Commissione dovrebbe altresì valutare se il paese terzo interessato abbia stipulato un accordo bilaterale con l'Unione che contenga disposizioni sostanziali sulle condizioni di parità, se il paese terzo rispetta gli obblighi internazionali in materia di sovvenzioni ed è in linea con l'Unione riguardo alle iniziative relative al miglioramento delle norme internazionali sulle sovvenzioni e la neutralità competitiva, in particolare all'interno dell'OMC. La Commissione, in stretta cooperazione con gli Stati membri, dovrebbe elaborare e pubblicare orientamenti dettagliati per la valutazione della natura distorsiva di una sovvenzione, al fine di fornire certezza giuridica a tutti i partecipanti al mercato. Tali orientamenti dovrebbero fornire altresì esempi e casi tipici di sovvenzioni distorsive e non distorsive.*

## **Emendamento 7**

### **Proposta di regolamento Considerando 15**

*Testo della Commissione*

(15) Come alcuni tipi di aiuti di Stato,

*Emendamento*

(15) Come alcuni tipi di aiuti di Stato,

determinate categorie di sovvenzioni estere, quali le garanzie illimitate, sono tali per loro natura da creare distorsioni sul mercato interno. ***Per tali categorie non è necessario effettuare una valutazione dettagliata basata su indicatori.*** In ogni caso, l'impresa interessata può dimostrare che la sovvenzione estera in questione non rischia di falsare il mercato interno nelle circostanze specifiche del caso.

## Emendamento 8

### Proposta di regolamento Considerando 17

#### *Testo della Commissione*

(17) Quando esamina una sovvenzione estera di propria iniziativa, la Commissione dovrebbe poter imporre a un'impresa misure di riparazione affinché questa ponga rimedio a eventuali distorsioni causate da una sovvenzione estera sul mercato interno. Le misure di riparazione dovrebbero essere proporzionate e idonee a porre rimedio alla distorsione in questione **e** comprendere rimedi comportamentali o strutturali o il rimborso della sovvenzione estera.

## Emendamento 9

### Proposta di regolamento Considerando 21

#### *Testo della Commissione*

determinate categorie di sovvenzioni estere, quali le garanzie illimitate, sono tali per loro natura da creare distorsioni sul mercato interno. In ogni caso, l'impresa interessata può dimostrare che la sovvenzione estera in questione non rischia di falsare il mercato interno nelle circostanze specifiche del caso.

#### *Emendamento*

(17) Quando esamina una sovvenzione estera di propria iniziativa, la Commissione dovrebbe poter imporre a un'impresa misure di riparazione affinché questa ponga rimedio a eventuali distorsioni causate da una sovvenzione estera sul mercato interno. Le misure di riparazione dovrebbero essere proporzionate e idonee a porre rimedio alla distorsione in questione. ***Esse dovrebbero*** comprendere rimedi comportamentali o strutturali o il rimborso della sovvenzione estera ***o l'esclusione temporanea dalle procedure di appalto pubblico nell'Unione se ritiene che un'azienda abbia ottenuto ripetutamente sovvenzioni estere che creano distorsioni della concorrenza. Nel rispetto del segreto commerciale e delle informazioni riservate, il processo che porta a tale esclusione dovrebbe essere trasparente per il pubblico.***



(21) È opportuno conferire alla Commissione il potere di esaminare, di propria iniziativa, le informazioni sulle sovvenzioni estere. A tal fine è necessario istituire una procedura articolata in due fasi, ossia un esame preliminare e un'indagine approfondita.

(21) È opportuno conferire alla Commissione il potere di esaminare, di propria iniziativa, le informazioni sulle sovvenzioni estere. A tal fine è necessario istituire una procedura articolata in due fasi, ossia un esame preliminare e un'indagine approfondita. ***La Commissione dovrebbe pubblicare orientamenti specifici su come avviare una tale procedura.***

#### *Motivazione*

*Il regolamento non fornisce informazioni in merito ai criteri da applicare per avviare una "procedura d'ufficio". Tale strumento dovrebbe essere meno discrezionale al fine di evitare ostacoli ingiustificati agli investimenti esteri nel mercato interno dell'UE.*

### **Emendamento 10**

#### **Proposta di regolamento Considerando 22**

##### *Testo della Commissione*

(22) È opportuno che la Commissione disponga di adeguati poteri di indagine per raccogliere tutte le informazioni necessarie, tra cui la facoltà di chiedere informazioni a qualsiasi impresa o associazione di imprese nel corso dell'intero procedimento. Inoltre, la Commissione dovrebbe avere la facoltà di infliggere ammende e penalità di mora in caso di mancata presentazione tempestiva delle informazioni richieste o in caso di informazioni incomplete, inesatte o fuorvianti. La Commissione potrà inoltre rivolgere domande agli Stati membri o ai paesi terzi. È opportuno che la Commissione sia autorizzata a effettuare visite conoscitive presso i locali dell'impresa sul territorio dell'Unione o, previo accordo dell'impresa e del paese terzo interessato, nel paese terzo. La Commissione dovrebbe inoltre essere competente a prendere decisioni sulla base dei dati disponibili qualora l'impresa in questione non collabori.

##### *Emendamento*

(22) È opportuno che la Commissione disponga di adeguati poteri di indagine per raccogliere tutte le informazioni necessarie, tra cui la facoltà di chiedere informazioni a qualsiasi impresa o associazione di imprese nel corso dell'intero procedimento. Inoltre, la Commissione dovrebbe avere la facoltà di infliggere ammende e penalità di mora in caso di mancata presentazione tempestiva delle informazioni richieste o in caso di informazioni incomplete, inesatte o fuorvianti. La Commissione potrà inoltre rivolgere domande agli Stati membri o ai paesi terzi. È opportuno che la Commissione sia autorizzata a effettuare visite conoscitive presso i locali dell'impresa sul territorio dell'Unione o, previo accordo dell'impresa e del paese terzo interessato, nel paese terzo. La Commissione dovrebbe inoltre essere competente a prendere decisioni sulla base dei dati disponibili qualora l'impresa in questione non collabori.

## Emendamento 11

### Proposta di regolamento Considerando 26

#### *Testo della Commissione*

(26) È opportuno che la Commissione disponga di strumenti adeguati per garantire l'efficacia degli impegni e delle misure di riparazione. Se l'impresa interessata non rispetta una decisione relativa a impegni, una decisione che impone misure di riparazione o una decisione che dispone misure provvisorie, la Commissione dovrebbe poter infliggere ammende e penalità di mora.

#### *Emendamento*

(26) È opportuno che la Commissione disponga di strumenti adeguati per garantire l'efficacia degli impegni e delle misure di riparazione. Se l'impresa interessata non rispetta una decisione relativa a impegni, una decisione che impone misure di riparazione o una decisione che dispone misure provvisorie, la Commissione dovrebbe poter infliggere ammende e penalità di mora. ***La Commissione dovrebbe riesaminare l'efficacia di tali decisioni.***

## Emendamento 12

### Proposta di regolamento Considerando 31

#### *Testo della Commissione*

(31) Al di sotto delle soglie di notifica, la Commissione potrà richiedere la notifica di concentrazioni potenzialmente sovvenzionate che non sono ancora state realizzate o la notifica di offerte potenzialmente sovvenzionate prima dell'aggiudicazione di un appalto pubblico, se ritiene che la concentrazione o l'offerta richiedono un esame ex ante per via della loro incidenza nell'Unione. È opportuno inoltre dare alla Commissione la possibilità di effettuare, di propria iniziativa, un esame delle concentrazioni già realizzate o degli appalti pubblici aggiudicati.

#### *Emendamento*

(31) Al di sotto delle soglie di notifica, la Commissione potrà richiedere la notifica di concentrazioni potenzialmente sovvenzionate che non sono ancora state realizzate o la notifica di offerte potenzialmente sovvenzionate prima dell'aggiudicazione di un appalto pubblico, se ritiene che la concentrazione o l'offerta richiedono un esame ex ante per via della loro incidenza nell'Unione. È opportuno inoltre dare alla Commissione la possibilità di effettuare, di propria iniziativa, un esame delle concentrazioni già realizzate o degli appalti pubblici aggiudicati. ***La Commissione dovrebbe pubblicare orientamenti relativi ai criteri per richiedere tale notifica.***

## Emendamento 13

### Proposta di regolamento Considerando 33

#### *Testo della Commissione*

(33) La necessità di porre rimedio alle sovvenzioni estere distorsive è particolarmente cruciale nel settore degli appalti pubblici, a motivo della loro importanza economica nel mercato interno e del fatto che sono finanziati con fondi dei contribuenti. La Commissione dovrebbe, a seguito della notifica e prima dell'aggiudicazione di un appalto pubblico o di una concessione, poter esaminare le informazioni sui contributi finanziari esteri alle imprese partecipanti nell'ambito di una procedura di appalto pubblico. Le notifiche preventive dovrebbero essere obbligatorie al di sopra di una soglia stabilita nel presente regolamento per tener conto dei casi economicamente significativi e allo stesso tempo per ridurre al minimo gli oneri amministrativi e per non intralciare la partecipazione delle PMI agli appalti pubblici. L'obbligo di notifica preventiva al di sopra di una determinata soglia dovrebbe applicarsi anche ai gruppi di operatori economici di cui all'articolo 26, paragrafo 2, della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>2</sup>, all'articolo 19, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>3</sup> e all'articolo 37, paragrafo 2, della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>4</sup>. Esso dovrebbe applicarsi anche ai principali subappaltatori e ai principali fornitori dell'impresa.

#### *Emendamento*

(33) La necessità di porre rimedio alle sovvenzioni estere distorsive è particolarmente cruciale nel settore degli appalti pubblici, a motivo della loro importanza economica nel mercato interno e del fatto che sono finanziati con fondi dei contribuenti. ***Inoltre, dato che gli appalti pubblici svolgono un ruolo importante nell'attuazione del piano per la ripresa europea, è essenziale l'esigenza di garantire condizioni di parità. Di conseguenza, eventuali distorsioni della parità di condizioni contrasterebbero con gli effetti desiderati del piano di ripresa.*** La Commissione dovrebbe, a seguito della notifica e prima dell'aggiudicazione di un appalto pubblico o di una concessione, poter esaminare le informazioni sui contributi finanziari esteri alle imprese partecipanti nell'ambito di una procedura di appalto pubblico. Le notifiche preventive dovrebbero essere obbligatorie al di sopra di una soglia stabilita nel presente regolamento per tener conto dei casi economicamente significativi e allo stesso tempo per ridurre al minimo gli oneri amministrativi e per non intralciare la partecipazione delle PMI agli appalti pubblici. ***La Commissione dovrebbe riesaminare regolarmente le soglie definite nel presente regolamento.*** L'obbligo di notifica preventiva al di sopra di una determinata soglia dovrebbe applicarsi anche ai gruppi di operatori economici di cui all'articolo 26, paragrafo 2, della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>2</sup>, all'articolo 19, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>3</sup> e all'articolo 37, paragrafo 2, della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>4</sup>. Esso dovrebbe

applicarsi anche ai principali subappaltatori e ai principali fornitori dell'impresa. ***La Commissione può valutare la fissazione di condizioni di controllo specifiche in caso di subappalto.***

---

<sup>2</sup> Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 1).

<sup>3</sup> Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).

<sup>4</sup> Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).

---

<sup>2</sup> Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 1).

<sup>3</sup> Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).

<sup>4</sup> Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).

## **Emendamento 14**

### **Proposta di regolamento Considerando 36**

#### *Testo della Commissione*

(36) Le sovvenzioni estere che consentono a un'impresa di presentare un'offerta indebitamente vantaggiosa in relazione ai lavori, alle forniture o ai servizi in questione dovrebbero essere ritenute tali da creare effettivamente o potenzialmente una distorsione in una procedura di appalto pubblico. È pertanto opportuno valutare tali distorsioni sulla base della serie non esaustiva di indicatori di cui ai considerando 13 e 14, nonché della nozione di offerta indebitamente vantaggiosa. Gli indicatori dovrebbero consentire di determinare in che modo la sovvenzione estera falsa la concorrenza

#### *Emendamento*

(36) Le sovvenzioni estere che consentono a un'impresa di presentare un'offerta indebitamente vantaggiosa, ***tra cui offerte anormalmente basse ai sensi delle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE,*** in relazione ai lavori, alle forniture o ai servizi in questione dovrebbero essere ritenute tali da creare effettivamente o potenzialmente una distorsione in una procedura di appalto pubblico. È pertanto opportuno valutare tali distorsioni sulla base della serie non esaustiva di indicatori di cui ai considerando 13 e 14, nonché della nozione di offerta indebitamente vantaggiosa. Gli indicatori dovrebbero

migliorando la posizione concorrenziale di un'impresa e consentendo a quest'ultima di presentare un'offerta indebitamente vantaggiosa. Le imprese dovrebbero avere la possibilità di dimostrare che l'offerta non è indebitamente vantaggiosa, ad esempio fornendo gli elementi di cui all'articolo 69, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE. Il divieto di aggiudicazione dovrebbe applicarsi solo se la natura vantaggiosa dell'offerta che beneficia di sovvenzioni estere non può essere giustificata, l'appalto è aggiudicato all'offerta e l'impresa che ha presentato l'offerta non ha proposto impegni ritenuti adeguati e sufficienti per eliminare pienamente ed efficacemente la distorsione.

consentire di determinare in che modo la sovvenzione estera falsa la concorrenza migliorando la posizione concorrenziale di un'impresa e consentendo a quest'ultima di presentare un'offerta indebitamente vantaggiosa. **Tali indicatori dovrebbero essere pubblicati.** Le imprese dovrebbero avere la possibilità di dimostrare che l'offerta non è indebitamente vantaggiosa, ad esempio fornendo gli elementi di cui all'articolo 69, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE. Il divieto di aggiudicazione dovrebbe applicarsi solo se la natura vantaggiosa dell'offerta che beneficia di sovvenzioni estere non può essere giustificata, l'appalto è aggiudicato all'offerta e l'impresa che ha presentato l'offerta non ha proposto impegni ritenuti adeguati e sufficienti per eliminare pienamente ed efficacemente la distorsione.

## Emendamento 15

### Proposta di regolamento Considerando 36 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(36 bis) Le sovvenzioni estere dovrebbero essere controllate anche per quanto riguarda le offerte anormalmente basse. Le offerte che appaiono anormalmente basse o indebitamente vantaggiose rispetto ai lavori, alle forniture o ai servizi potrebbero basarsi su valutazioni o prassi errate dal punto di vista tecnico, economico o giuridico. Se l'offerente non è in grado di fornire una spiegazione sufficiente per il prezzo offerto, l'amministrazione aggiudicatrice dovrebbe avere il diritto di respingere l'offerta. Il rifiuto dovrebbe essere obbligatorio nei casi in cui l'amministrazione aggiudicatrice abbia stabilito che il prezzo o i costi anormalmente bassi proposti risultano da una non conformità con il diritto**

*vincolante dell'Unione o con il diritto nazionale con esso compatibile.*

## Emendamento 16

### Proposta di regolamento Considerando 48

#### *Testo della Commissione*

(48) Al fine di garantire condizioni di parità nel mercato interno anche a lungo termine, al fine di garantire un'adeguata copertura dei casi oggetto di indagine sia mediante notifiche che con procedura d'ufficio, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per quanto riguarda la modifica delle soglie di notifica per le concentrazioni e per le procedure di appalto pubblico, l'esenzione di talune categorie di imprese dagli obblighi di notifica a norma del presente regolamento, nonché la modifica dei termini per l'esame preliminare e le indagini approfondite sulle concentrazioni notificate o sui contributi finanziari notificati nel contesto di una procedura di appalto pubblico. Per quanto riguarda i contributi finanziari nell'ambito di una procedura di appalto pubblico, il potere di adottare tali atti dovrebbe essere esercitato in modo da tenere conto degli interessi delle PMI. È di particolare importanza che, durante i lavori preparatori per tali atti, la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, e che le consultazioni siano svolte nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 "Legiferare meglio"<sup>9</sup>. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, è opportuno che il Parlamento europeo e il Consiglio ricevano tutti i documenti allo stesso tempo degli esperti degli Stati membri, e che i loro esperti abbiano sistematicamente accesso alle riunioni dei

#### *Emendamento*

(48) Al fine di garantire condizioni di parità nel mercato interno anche a lungo termine, al fine di garantire un'adeguata copertura dei casi oggetto di indagine sia mediante notifiche che con procedura d'ufficio, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per quanto riguarda la modifica delle soglie di notifica per le concentrazioni e per le procedure di appalto pubblico, l'esenzione di talune categorie di imprese dagli obblighi di notifica a norma del presente regolamento, nonché la modifica dei termini per l'esame preliminare e le indagini approfondite sulle concentrazioni notificate o sui contributi finanziari notificati nel contesto di una procedura di appalto pubblico. Per quanto riguarda i contributi finanziari nell'ambito di una procedura di appalto pubblico, il potere di adottare tali atti dovrebbe essere esercitato in modo da tenere conto degli interessi delle PMI, ***senza inutili oneri amministrativi***. È di particolare importanza che, durante i lavori preparatori per tali atti, la Commissione svolga ***appropriate analisi quantificate costi-benefici e un'analisi ex ante sull'impatto, così come*** adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, e che le consultazioni siano svolte nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 "Legiferare meglio"<sup>9</sup>. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, è opportuno che il Parlamento europeo e il Consiglio ricevano tutti i documenti allo

gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

stesso tempo degli esperti degli Stati membri, e che i loro esperti abbiano sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

---

<sup>9</sup> Accordo interistituzionale "Legiferare meglio" tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea del 13 aprile 2016 (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1).

---

<sup>9</sup> Accordo interistituzionale "Legiferare meglio" tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea del 13 aprile 2016 (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1).

## Emendamento 17

### Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 1

#### *Testo della Commissione*

(1) Il presente regolamento stabilisce norme e procedure per indagare sulle sovvenzioni estere che falsano il mercato interno e per ovviare a tali distorsioni. Tali distorsioni possono verificarsi in relazione a qualsiasi attività economica, in particolare nel caso delle concentrazioni e delle procedure di appalto pubblico.

#### *Emendamento*

(1) Il presente regolamento stabilisce norme e procedure per indagare sulle sovvenzioni estere che falsano il mercato interno e per ovviare a tali distorsioni. Tali distorsioni possono verificarsi in relazione a qualsiasi attività economica, in particolare nel caso delle concentrazioni e delle procedure di appalto pubblico.

***Il presente regolamento mira a garantire condizioni di parità nel mercato interno e in particolare nel mercato degli appalti pubblici.***

## Emendamento 18

### Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 2

#### *Testo della Commissione*

(2) Il presente regolamento disciplina le sovvenzioni estere concesse a un'impresa che esercita un'attività economica nel mercato interno. Si ritiene che eserciti un'attività economica nel mercato interno qualsiasi impresa che acquisisce il

#### *Emendamento*

(2) Il presente regolamento disciplina le sovvenzioni estere ***distorsive*** concesse a un'impresa che esercita un'attività economica nel mercato interno. Si ritiene che eserciti un un'attività economica nel mercato interno qualsiasi impresa che

controllo di un'impresa avente sede nell'Unione o che si fonda con essa e qualsiasi impresa che partecipa a una procedura di appalto pubblico.

acquisisce il controllo di un'impresa avente sede nell'Unione o che si fonda con essa e qualsiasi impresa che partecipa a una procedura di appalto pubblico. ***Il presente regolamento non pregiudica gli obblighi internazionali dell'Unione né le misure che gli Stati membri e gli enti aggiudicatori possono adottare conformemente alle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE.***

## Emendamento 19

### Proposta di regolamento

#### Articolo 3 – paragrafo 1 – parte introduttiva

##### *Testo della Commissione*

(1) Si ritiene che sussista una distorsione sul mercato interno quando una sovvenzione estera è tale da migliorare la posizione concorrenziale dell'impresa interessata nel mercato interno e, così facendo, ha un'incidenza negativa effettiva o potenziale sulla concorrenza nel mercato interno. L'esistenza di una distorsione sul mercato interno è determinata sulla base di indicatori che possono includere:

##### *Emendamento*

(1) Si ritiene che sussista una distorsione sul mercato interno quando una sovvenzione estera è tale da migliorare la posizione concorrenziale dell'impresa interessata nel mercato interno e, così facendo, ***l'indagine dimostra che*** ha un'incidenza negativa effettiva o potenziale sulla concorrenza ***e sulle condizioni di parità*** nel mercato interno. L'esistenza di una distorsione sul mercato interno è determinata sulla base di indicatori che possono includere:

## Emendamento 20

### Proposta di regolamento

#### Articolo 3 – paragrafo 2

##### *Testo della Commissione*

(2) È improbabile che una sovvenzione estera falsi il mercato interno se ***il suo importo totale è inferiore a 5 milioni di EUR nell'arco di tre esercizi finanziari consecutivi.***

##### *Emendamento*

(2) È improbabile che una sovvenzione estera falsi il mercato interno se:

***a) il suo importo totale è inferiore a 4 milioni di EUR nell'arco di tre esercizi finanziari consecutivi; o***



*b) la Commissione ha accertato che il paese terzo che concede la sovvenzione estera dispone di un sistema per il riesame delle sovvenzioni che garantisce, nel diritto e nella pratica, un livello di protezione contro l'indebito intervento statale nelle forze di mercato e la concorrenza sleale che è almeno equivalente al livello all'interno dell'Unione e che protegge efficacemente non solo il mercato del paese terzo ma anche il mercato interno dell'Unione. Una decisione della Commissione che accerti tale livello di equivalenza è valida per tre anni e può essere prorogata, se del caso.*

## **Emendamento 21**

### **Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*2 bis) La Commissione pubblica orientamenti per l'applicazione degli indicatori di cui ai paragrafi 1 e 2. Tali orientamenti sono periodicamente aggiornati, in stretta cooperazione con gli Stati membri. Il Parlamento europeo e il Consiglio sono informati di tali decisioni.*

## **Emendamento 22**

### **Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 2 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*2 ter) Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati per aggiornare gli indicatori di cui al paragrafo 1.*

## **Emendamento 23**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 3 – paragrafo 2 quater (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**2 quater) Entro il 30 giugno 2025 la Commissione pubblica una relazione sulla possibilità di introdurre uno strumento online per la valutazione indicativa delle sovvenzioni estere, con cui si definisce il livello di rischio previsto sulla base dei dati forniti per gli indicatori quantitativi.**

**Emendamento 24**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 4 – punto 4**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(4) una sovvenzione estera che consente a un'impresa di presentare un'offerta indebitamente vantaggiosa, in base alla quale l'impresa si aggiudicata l'appalto pubblico.

(4) una sovvenzione estera che consente a un'impresa di presentare un'offerta indebitamente vantaggiosa **o un'offerta anormalmente bassa ai sensi della direttiva 2014/24/UE** in base alla quale l'impresa si aggiudicata l'appalto pubblico.

**Emendamento 25**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 6 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(1) Per porre rimedio alla distorsione sul mercato interno causata, effettivamente o potenzialmente, da una sovvenzione estera, la Commissione **può imporre** misure di riparazione. L'impresa interessata può anche offrire impegni.

(1) Per porre rimedio alla distorsione sul mercato interno causata, effettivamente o potenzialmente, da una sovvenzione estera, la Commissione **impon**e misure di riparazione, **a meno che la valutazione comparata effettuata a norma dell'articolo 5 abbia stabilito che gli effetti positivi prevalgono su quelli negativi.** L'impresa interessata può anche offrire impegni.

## Emendamento 26

### Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 2

#### *Testo della Commissione*

(2) Gli impegni o le misure di riparazione pongono rimedio **pienamente** ed effettivamente alla distorsione causata dalla sovvenzione estera sul mercato interno.

#### *Emendamento*

(2) Gli impegni o le misure di riparazione pongono rimedio **esclusivamente** ed effettivamente alla distorsione **effettiva o potenziale** causata dalla sovvenzione estera sul mercato interno.

## Emendamento 27

### Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 3 – parte introduttiva

#### *Testo della Commissione*

(3) Gli impegni o le misure di riparazione possono consistere:

#### *Emendamento*

(3) Gli impegni o le misure di riparazione possono consistere, **tra l'altro**:

## Emendamento 28

### Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 3 – lettera b

#### *Testo della Commissione*

(b) nella riduzione della capacità o della presenza sul mercato;

#### *Emendamento*

(b) nella riduzione della capacità o della presenza sul mercato, **in particolare attraverso restrizioni temporanee all'accesso al mercato o restrizioni temporanee alla fornitura di beni o servizi nel mercato interno in cui la relativa attività economica subisce distorsioni provocate da sovvenzioni estere, tenendo conto delle specificità settoriali**;

## Emendamento 29

### Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 3 – lettera c bis (nuova)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***c bis) nell'escludere un'impresa dall'aggiudicazione dell'appalto per un periodo di tempo limitato se la Commissione ritiene che un'impresa abbia ripetutamente ottenuto sovvenzioni estere di natura distorsiva.***

### **Emendamento 30**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 6 – paragrafo 3 – lettera e**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(e) nella pubblicazione dei risultati della ricerca e sviluppo;

(e) nella pubblicazione dei risultati della ricerca e sviluppo ***tenendo debitamente conto dei segreti commerciali a norma della direttiva (UE) 2016/943;***

### **Emendamento 31**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 6 – paragrafo 3 – lettera h bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***h bis) nella restrizione alla partecipazione, diretta o indiretta, a nuove procedure di appalto pubblico o di contratti di concessione nel mercato interno.***

### **Emendamento 32**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 6 – paragrafo 4**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(4) La Commissione può imporre obblighi di comunicazione e di trasparenza.

(4) La Commissione impone obblighi di comunicazione e di trasparenza.

### **Emendamento 33**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 6 – paragrafo 5**

*Testo della Commissione*

(5) *Se un'impresa offre* impegni che pongono rimedio pienamente ed efficacemente alla distorsione sul mercato interno, **la Commissione può accettarli e renderli** vincolanti per l'impresa in una decisione relativa a impegni ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3.

*Emendamento*

(5) **La Commissione può prendere in considerazione gli impegni offerti dall'impresa. Qualora la Commissione accetti impegni offerti da un'impresa** che pongono rimedio pienamente ed efficacemente alla distorsione sul mercato interno, **rende tali impegni** vincolanti per l'impresa in una decisione relativa a impegni ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3. **Entro il 30 giugno 2023 la Commissione adotta un atto delegato per definire le procedure, la metodologia e i criteri al fine di determinare gli impegni specifici e le misure di riparazione ai sensi del presente regolamento.**

**Emendamento 34**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 6 – paragrafo 6**

*Testo della Commissione*

(6) Se l'impresa interessata propone di rimborsare la sovvenzione estera, compreso un tasso di interesse adeguato, la Commissione accetta tale rimborso come impegno se è in grado di **accertarne la trasparenza e l'efficacia**, tenendo conto del rischio di elusione.

*Emendamento*

(6) Se l'impresa interessata propone di rimborsare la sovvenzione estera, compreso un tasso di interesse adeguato, la Commissione accetta tale rimborso come impegno **solo** se è in grado di **accertare che esso è trasparente e pone rimedio in modo efficace e adeguato alle distorsioni causate al mercato interno**, tenendo conto del rischio di elusione.

**La Commissione consulta tutte le parti interessate sulla scelta delle misure di riparazione, tenendo conto delle specificità settoriali, al fine di valutare l'equivalenza delle misure correttive.**

**Emendamento 35**

**Proposta di regolamento**

## Articolo 12 – paragrafo 1

*Testo della Commissione*

(1) **La** Commissione può effettuare le necessarie ispezioni presso le imprese.

*Emendamento*

(1) **Per adempiere ai compiti attribuiti dal presente regolamento, la** Commissione può effettuare le necessarie ispezioni presso le imprese.

## Emendamento 36

### Proposta di regolamento

#### Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera a

*Testo della Commissione*

(a) accedere a tutti i locali e **i terreni** dell'impresa interessata;

*Emendamento*

(a) accedere a tutti i **pertinenti** locali, **terreni e mezzi di trasporto** dell'impresa interessata;

## Emendamento 37

### Proposta di regolamento

#### Articolo 12 – paragrafo 3 – parte introduttiva

*Testo della Commissione*

(3) L'impresa interessata è tenuta a sottoporsi alle ispezioni disposte con decisione della Commissione. I funzionari e le altre persone che li accompagnano autorizzati dalla Commissione ad effettuare l'ispezione esercitano i loro poteri su presentazione di una decisione della Commissione:

*Emendamento*

(3) L'impresa interessata è tenuta a sottoporsi alle ispezioni disposte con decisione della Commissione. I funzionari e le altre persone che li accompagnano autorizzati dalla Commissione ad effettuare l'ispezione esercitano i loro poteri su presentazione di una decisione della Commissione **in relazione all'impresa interessata**:

## Emendamento 38

### Proposta di regolamento

#### Articolo 12 – paragrafo 3 – lettera a

*Testo della Commissione*

(a) che specifica l'oggetto e **lo scopo** dell'ispezione;

*Emendamento*

(a) che specifica l'oggetto, **lo scopo e la portata** dell'ispezione;

## Emendamento 39

### Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 7

#### *Testo della Commissione*

(7) Su richiesta della Commissione, **uno** Stato membro conduce nel proprio territorio ogni ispezione o altra misura di accertamento dei fatti prevista dal proprio diritto nazionale al fine di stabilire l'eventuale esistenza di sovvenzioni estere che falsano il mercato interno.

#### *Emendamento*

(7) Su richiesta della Commissione, **lo** Stato membro conduce nel proprio territorio ogni ispezione o altra misura di accertamento dei fatti prevista dal proprio diritto nazionale al fine di stabilire l'eventuale esistenza di sovvenzioni estere che falsano il mercato interno.

## Emendamento 40

### Proposta di regolamento Articolo 26 – comma 1

#### *Testo della Commissione*

Per sovvenzioni estere che causano o rischiano di causare una distorsione nell'ambito di una procedura di appalto pubblico si intendono le sovvenzioni estere che consentono a un'impresa di presentare un'offerta indebitamente vantaggiosa in relazione alle opere, alle forniture o ai servizi in questione. La valutazione dell'esistenza di una distorsione nel mercato interno a norma dell'articolo 3 e di un'offerta indebitamente vantaggiosa in relazione ai lavori, alle forniture o ai servizi in questione si limita alla procedura di appalto pubblico in oggetto. Soltanto le sovvenzioni estere concesse nei **tre** anni precedenti la notifica sono prese in considerazione ai fini della valutazione.

#### *Emendamento*

Per sovvenzioni estere che causano o rischiano di causare **molto presumibilmente** una distorsione nell'ambito di una procedura di appalto pubblico si intendono le sovvenzioni estere che consentono a un'impresa di presentare un'offerta indebitamente vantaggiosa **o anormalmente bassa** in relazione alle opere, alle forniture o ai servizi in questione. La valutazione dell'esistenza di una distorsione nel mercato interno a norma dell'articolo 3 e di un'offerta indebitamente vantaggiosa in relazione ai lavori, alle forniture o ai servizi in questione si limita alla procedura di appalto pubblico in oggetto. Soltanto le sovvenzioni estere concesse nei **cinque** anni precedenti la notifica sono prese in considerazione ai fini della valutazione.

## Emendamento 41

### Proposta di regolamento

## Articolo 27 – paragrafo 2

### *Testo della Commissione*

(2) Ai fini dell'articolo 28, si considera che vi sia un contributo finanziario estero soggetto ad obbligo di notifica nell'ambito di una procedura di appalto pubblico dell'UE se il valore stimato di tale appalto pubblico è pari o superiore a **250** milioni di EUR.

### *Emendamento*

(2) Ai fini dell'articolo 28, si considera che vi sia un contributo finanziario estero soggetto ad obbligo di notifica nell'ambito di una procedura di appalto pubblico dell'UE se il valore stimato di tale appalto pubblico è pari o superiore a **200** milioni di EUR *e il valore totale dei contributi esteri erogati a vantaggio di un'impresa è pari o superiore a 1 milione di EUR.*

## Emendamento 42

### Proposta di regolamento

#### Articolo 27 – paragrafo 2 bis (nuovo)

### *Testo della Commissione*

### *Emendamento*

**2 bis) La Commissione riesamina ogni tre anni il valore stimato degli appalti pubblici di cui al paragrafo 2. La Commissione tiene conto dei seguenti criteri:**

- a) il numero di procedure di appalto pubblico notificate;**
- b) il numero di procedure di appalto pubblico in cui sono state individuate sovvenzioni estere distorsive;**
- c) il valore medio e mediano di tutte le procedure di appalto pubblico notificate al fine di individuare l'entità delle sovvenzioni;**
- d) i cambiamenti relativi agli importi delle soglie definiti nelle direttive 2014/24/UE, 2014/23/UE e 2014/25/UE; nonché**
- e) la quota di mercato conseguita dalle offerte aggiudicatarie attraverso l'assegnazione di tali appalti pubblici.**

**La decisione che modifica le soglie di cui all'articolo 27, paragrafo 2, dovrebbe essere adottata mediante atti delegati in conformità all'articolo 44.**



## Emendamento 43

### Proposta di regolamento Articolo 28 – paragrafo 1

#### *Testo della Commissione*

(1) Al momento della presentazione di un'offerta o di una domanda di partecipazione a una procedura di appalto pubblico, le imprese **notificano** all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore tutti i contributi finanziari esteri ricevuti nei tre anni precedenti tale notifica oppure **confermano con una dichiarazione** di non aver ricevuto contributi finanziari esteri negli ultimi **tre** anni. L'appalto non può essere aggiudicato alle imprese che non presentano tali informazioni o dichiarazioni.

#### *Emendamento*

(1) Al momento della presentazione di un'offerta o di una domanda di partecipazione a una procedura di appalto pubblico, le imprese **presentano una notifica** all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore **in cui si comunicano** tutti i contributi finanziari esteri ricevuti nei tre anni precedenti tale notifica, oppure **in cui si specifica** di non aver ricevuto contributi finanziari esteri **oltre la soglia di cui all'articolo 27, paragrafo 2**, negli ultimi **cinque** anni. L'appalto non può essere aggiudicato alle imprese che non presentano tali informazioni o dichiarazioni.

## Emendamento 44

### Proposta di regolamento Articolo 28 – paragrafo 2

#### *Testo della Commissione*

(2) L'obbligo di notificare i contributi finanziari esteri a norma del presente paragrafo riguarda anche gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori economici di cui all'articolo 26, paragrafo 2, della direttiva 2014/23/UE, all'articolo 19, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE e all'articolo 37, paragrafo 2, della direttiva 2014/25/UE, i subappaltatori principali e i fornitori principali. Un subappaltatore o fornitore è considerato principale se la sua partecipazione garantisce l'apporto di elementi essenziali ai fini dell'esecuzione dell'appalto e, in ogni caso, se la quota economica del suo contributo supera il **30** % del valore stimato dell'appalto.

#### *Emendamento*

(2) L'obbligo di notificare i contributi finanziari esteri a norma del presente paragrafo riguarda anche gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori economici di cui all'articolo 26, paragrafo 2, della direttiva 2014/23/UE, all'articolo 19, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE e all'articolo 37, paragrafo 2, della direttiva 2014/25/UE, i subappaltatori principali e i fornitori principali. Un subappaltatore o fornitore è considerato principale se la sua partecipazione garantisce l'apporto di elementi essenziali ai fini dell'esecuzione dell'appalto e, in ogni caso, se la quota economica del suo contributo supera il **15** % del valore stimato dell'appalto.

## Emendamento 45

### Proposta di regolamento Articolo 28 – paragrafo 3

#### *Testo della Commissione*

(3) Per i raggruppamenti di operatori economici, i subappaltatori principali e i fornitori principali, l'operatore economico capofila provvede alla notifica.

#### *Emendamento*

(3) Per i raggruppamenti di operatori economici, i subappaltatori principali e i fornitori principali **informano** l'operatore economico capofila **in merito ai contributi finanziari esteri, il quale** provvede alla notifica. **L'operatore economico capofila non è responsabile delle informazioni in merito ai subappaltatori principali o ai fornitori principali e fornite da questi ultimi.**

## Emendamento 46

### Proposta di regolamento Articolo 28 – paragrafo 6

#### *Testo della Commissione*

(6) Qualora sospetti che un'impresa possa aver beneficiato di sovvenzioni estere nei **tre** anni precedenti la presentazione dell'offerta o della domanda di partecipazione alla procedura di appalto pubblico, la Commissione può, in qualsiasi momento prima dell'aggiudicazione dell'appalto, richiedere la notifica dei contributi finanziari esteri **ricevuti** da tale impresa in qualsiasi procedura di appalto pubblico non soggetta ad obbligo di notifica a norma dell'articolo 27, paragrafo 2, o che rientra nell'ambito di applicazione del paragrafo 5 del presente articolo. Una volta che la Commissione ha chiesto la notifica di tale contributo finanziario, quest'ultimo è considerato un contributo finanziario estero soggetto ad obbligo di notifica nell'ambito di una procedura di appalto pubblico.

#### *Emendamento*

(6) Qualora sospetti che un'impresa possa aver beneficiato di sovvenzioni estere nei **cinque** anni precedenti la presentazione dell'offerta o della domanda di partecipazione alla procedura di appalto pubblico, la Commissione può, in qualsiasi momento prima dell'aggiudicazione dell'appalto, richiedere la notifica dei contributi finanziari esteri **che ha ricevuto o riceverà entro un anno dalla presentazione dell'offerta o della domanda di partecipazione a una procedura di appalto pubblico** da tale impresa in qualsiasi procedura di appalto pubblico non soggetta ad obbligo di notifica a norma dell'articolo 27, paragrafo 2, o che rientra nell'ambito di applicazione del paragrafo 5 del presente articolo. Una volta che la Commissione ha chiesto la notifica di tale contributo finanziario, quest'ultimo è considerato un contributo

finanziario estero soggetto ad obbligo di notifica nell'ambito di una procedura di appalto pubblico.

## **Emendamento 47**

### **Proposta di regolamento Articolo 28 – paragrafo 6 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(6 bis) Per gli appalti superiori alle soglie di cui alla direttiva 2014/24/EU e inferiori alla soglia specificata all'articolo 27, paragrafo 2, laddove un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore stabilisca che un'offerta sia anormalmente bassa, richiede all'impresa di notificare alla Commissione senza indugio tutti i contributi finanziari esteri ricevuti negli ultimi tre anni.***

## **Emendamento 48**

### **Proposta di regolamento Articolo 28 – paragrafo 6 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(6 ter) Ai fini del presente regolamento, la Commissione istituisce un canale di comunicazione che garantisce la massima riservatezza, al fine di ricevere osservazioni dalle parti interessate e dagli Stati membri che sospettano che un'impresa possa aver beneficiato di sovvenzioni estere nei tre anni precedenti la presentazione dell'offerta o della domanda di partecipazione alla procedura di appalto pubblico. La Commissione tiene debitamente conto delle informazioni segnalate e può richiedere informazioni e la notifica dei contributi finanziari esteri ricevuti da tale impresa in qualsiasi procedura di appalto pubblico.***

## Emendamento 49

### Proposta di regolamento Articolo 29 – paragrafo 2

#### *Testo della Commissione*

(2) La Commissione effettua un esame preliminare entro **60** giorni dal ricevimento della notifica.

#### *Emendamento*

(2) La Commissione effettua un esame preliminare entro **30** giorni dal ricevimento della notifica.

## Emendamento 50

### Proposta di regolamento Articolo 29 – paragrafo 4

#### *Testo della Commissione*

(4) La Commissione può adottare una decisione di chiusura dell'indagine approfondita entro **200** giorni dal ricevimento della notifica. In circostanze eccezionali, tale termine può essere prorogato, previa consultazione dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore interessati.

#### *Emendamento*

(4) La Commissione può adottare una decisione di chiusura dell'indagine approfondita entro **120** giorni dal ricevimento della notifica. In circostanze eccezionali, tale termine può essere prorogato **di 20 giorni**, previa consultazione dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore interessati.

## Emendamento 51

### Proposta di regolamento Articolo 30 – paragrafo 2

#### *Testo della Commissione*

(2) Se l'impresa interessata non propone impegni o se la Commissione ritiene che gli impegni di cui al paragrafo 1 non siano né appropriati né sufficienti per eliminare integralmente ed efficacemente la distorsione, essa adotta una decisione che vieta l'aggiudicazione dell'appalto all'impresa interessata ("decisione che vieta l'aggiudicazione dell'appalto").

#### *Emendamento*

(2) Se l'impresa interessata non propone impegni o se la Commissione ritiene che gli impegni di cui al paragrafo 1 non siano né appropriati né sufficienti per eliminare integralmente ed efficacemente la distorsione, essa adotta una decisione che vieta l'aggiudicazione dell'appalto all'impresa interessata ("decisione che vieta l'aggiudicazione dell'appalto"). ***L'adozione di una decisione che vieta***

***l'aggiudicazione dell'appalto comporta l'esclusione dell'impresa interessata dalla partecipazione alla procedura di appalto pubblico.***

#### **Emendamento 52**

##### **Proposta di regolamento Articolo 30 – paragrafo 3 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(3 bis) La Commissione pubblica le decisioni adottate a norma dei paragrafi 1, 2 e 3, che comprendono una motivazione dettagliata della decisione, gli indicatori su cui si basa la decisione e la descrizione della procedura di ricorso.***

#### **Emendamento 53**

##### **Proposta di regolamento Articolo 31 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(3) L'appalto può essere aggiudicato ad un'impresa che ha presentato una dichiarazione ai sensi dell'articolo 28 prima che la Commissione adotti una delle decisioni di cui all'articolo 30 o prima della scadenza del termine di cui all'articolo 29, paragrafo 4, solo se la valutazione dell'offerta ha dimostrato che l'impresa in questione ha comunque presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa.***

***soppresso***

#### **Emendamento 54**

##### **Proposta di regolamento Articolo 32 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(2 bis) In caso di mancato rispetto***

***ripetuto dei requisiti di notifica in relazione alle sovvenzioni estere, la Commissione può escludere l'impresa da future procedure di appalto pubblico nell'Unione per un limitato periodo di tempo.***

## **Emendamento 55**

### **Proposta di regolamento Articolo 32 – paragrafo 3**

#### *Testo della Commissione*

(3) la Commissione può, mediante decisione, infliggere alle imprese interessate ammende che non superino il 10 % del loro fatturato totale realizzato durante l'esercizio finanziario precedente, qualora esse, intenzionalmente o per negligenza, omettano di notificare, nel quadro di una procedura di appalto pubblico, una sovvenzione a norma dell'articolo 28.

#### *Emendamento*

(3) la Commissione può, mediante decisione, infliggere alle imprese interessate ammende che non superino il 10 % del loro fatturato totale realizzato durante l'esercizio finanziario precedente, qualora esse omettano di notificare, nel quadro di una procedura di appalto pubblico, una sovvenzione a norma dell'articolo 28.

## **Emendamento 56**

### **Proposta di regolamento Articolo 32 bis (nuovo)**

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

#### ***Articolo 32 bis***

#### ***Cooperazione con le autorità nazionali competenti in materia di appalti pubblici***

***1. Le autorità competenti in materia di appalti pubblici e, se del caso, gli organismi designati collaborano efficacemente con la Commissione ai fini dell'esame preliminare e delle indagini approfondite sugli appalti pubblici notificati.***

***2. Le autorità competenti in materia di appalti pubblici possono anche informare la Commissione riguardo alla sovvenzione estera negli appalti pubblici***

*al di sotto delle soglie di cui all'articolo 27, paragrafo 2, se ritengono che vi sia un rischio di distorsione del mercato interno e richiedono un'indagine di mercato. La Commissione informa l'autorità competente per gli appalti pubblici del seguito dato e fornisce una giustificazione qualora decida di non avviare un'indagine.*

*3. Qualora un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore sospetti che un'impresa abbia presentato un'offerta anormalmente bassa, può richiedere a tale impresa di fornire delucidazioni riguardo al prezzo e ai costi proposti in relazione ai lavori, alle forniture o ai servizi conformemente all'articolo 69 della direttiva 2014/24/UE. Se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha stabilito che l'offerta anormalmente bassa è causata da una sovvenzione estera, ne informa la Commissione.*

*4. Le autorità competenti in materia di appalti pubblici raccolgono e scambiano dati con la Commissione riguardo agli offerenti del paese terzo e agli appalti aggiudicati da imprese di paesi terzi, alla partecipazione estera nella catena di fornitura e in qualità di subappaltatori.*

## Emendamento 57

### Proposta di regolamento Articolo 34 – paragrafo 2

#### *Testo della Commissione*

(2) La Commissione **può pubblicare** una relazione sui risultati della sua indagine di mercato riguardante particolari settori, particolari tipi di attività economica o particolari strumenti di sovvenzione e invitare le parti interessate a presentare osservazioni in merito.

#### *Emendamento*

(2) La Commissione **pubblica** una relazione sui risultati della sua indagine di mercato riguardante particolari settori, particolari tipi di attività economica o particolari strumenti di sovvenzione e invitare le parti interessate a presentare osservazioni in merito.

## Emendamento 58

### Proposta di regolamento

#### Articolo 44 – paragrafo 1 – lettera a

##### *Testo della Commissione*

(a) modificare le soglie per le notifiche di cui agli articoli 18 e 27, alla luce della pratica della Commissione durante i primi **cinque** anni di applicazione del presente regolamento, e tenendo conto dell'efficacia della sua applicazione;

##### *Emendamento*

(a) modificare le soglie per le notifiche di cui agli articoli 18 e 27, alla luce della pratica della Commissione durante i primi **tre** anni di applicazione del presente regolamento, e tenendo conto dell'efficacia della sua applicazione;

## Emendamento 59

### Proposta di regolamento

#### Articolo 44 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

**(c bis) criteri per stabilire gli impegni specifici e le misure di riparazione nell'articolo 6;**

## Emendamento 60

### Proposta di regolamento

#### Articolo 44 – paragrafo 1 – lettera c ter (nuova)

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

**(c ter) definire indicatori specifici per la valutazione comparata di cui all'articolo 5.**

## Emendamento 61

### Proposta di regolamento

#### Articolo 44 – paragrafo 1 – lettera c quater (nuova)

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

**(c quater) integrare gli indicatori per**



*determinare la distorsione del mercato unico di cui all'articolo 3;*

## **Emendamento 62**

### **Proposta di regolamento Articolo 46 – comma 1**

#### *Testo della Commissione*

Al più tardi entro ***cinque*** anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione del presente regolamento, ***accompagnata, ove la Commissione lo ritenga opportuno, da proposte legislative pertinenti.***

#### *Emendamento*

Al più tardi entro ***tre*** anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, ***e successivamente ogni tre anni***, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione ***e valuta gli effetti economici*** del presente regolamento ***sul mercato interno, anche sull'autonomia dell'Unione. La relazione è corredata delle opportune proposte legislative; La Commissione riesamina altresì il numero di casi di notifica ricevuti e trattati ogni anno risultanti dalle soglie definite nel presente regolamento. La Commissione, ove possibile e opportuno, considera l'indicazione di un aumento o di una diminuzione delle soglie applicabili definite nel presente regolamento.***

## PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

<b>Titolo</b>	Sovvenzioni estere distorsive del mercato interno		
<b>Riferimenti</b>	COM(2021)0223 – C9-0167/2021 – 2021/0114(COD)		
<b>Commissione competente per il merito</b> Annuncio in Aula	INTA 7.6.2021		
<b>Parere espresso da</b> Annuncio in Aula	IMCO 7.6.2021		
<b>Commissioni associate - annuncio in aula</b>	25.11.2021		
<b>Relatore(trice) per parere</b> Nomina	Christian Doleschal 15.6.2021		
<b>Esame in commissione</b>	1.12.2021	25.1.2022	28.2.2022
<b>Approvazione</b>	28.3.2022		
<b>Esito della votazione finale</b>	+: -: 0:	38 1 2	
<b>Membri titolari presenti al momento della votazione finale</b>	Andrus Ansip, Pablo Arias Echeverría, Alessandra Basso, Biljana Borzan, Markus Buchheit, Andrea Caroppo, Anna Cavazzini, Deirdre Clune, Alexandra Geese, Sandro Gozi, Maria Grapini, Svenja Hahn, Krzysztof Hetman, Virginie Joron, Eugen Jurzyca, Arba Kokalari, Marcel Kolaja, Kateřina Konečná, Jean-Lin Lacapelle, Maria-Manuel Leitão-Marques, Morten Løkkegaard, Adriana Maldonado López, Antonius Manders, Leszek Miller, Anne-Sophie Pelletier, Miroslav Radačovský, René Repasi, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Tomislav Sokol, Ivan Štefanec, Róza Thun und Hohenstein, Tom Vandenkendelaere, Kim Van Sparrentak, Marion Walsmann, Marco Zullo		
<b>Supplenti presenti al momento della votazione finale</b>	Clara Aguilera, Marc Angel, Vlad-Marius Botoș, Geert Bourgeois, Christian Doleschal, Dominik Tarczyński		

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE  
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE**

38	+
The Left	Kateřina Konečn, Anne-Sophie Pelletier
ID	Alessandra Basso, Markus Buchheit, Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle
PPE	Pablo Arias Echeverra, Andrea Caroppo, Deirdre Clune, Christian Doleschal, Krzysztof Hetman, Arba Kokalari, Antonius Manders, Andreas Schwab, Tomislav Sokol, Ivan řtefanec, Tom Vandenkendelaere, Marion Walsmann
Renew	Andrus Ansip, Vlad-Marius Botoș, Sandro Gozi, Svenja Hahn, Morten Lkkegaard, Rza Thun und Hohenstein, Marco Zullo
S&D	Clara Aguilera, Marc Angel, Biljana Borzan, Maria Grapini, Maria-Manuel Leito-Marques, Adriana Maldonado Lpez, Leszek Miller, Ren Repasi, Christel Schaldemose
Verts/ALE	Anna Cavazzini, Alexandra Geese, Marcel Kolaja, Kim Van Sparrentak

1	-
ECR	Eugen Jurzyca

2	0
ECR	Geert Bourgeois
NI	Miroslav Radačovsk

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti

22.4.2022

## PARERE DELLA COMMISSIONE GIURIDICA

destinato alla commissione per il commercio internazionale

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle sovvenzioni estere distorsive del mercato interno (COM(2021)0223 – C9-0167/2021 – 2021/0114(COD))

Relatore per parere: Gilles Lebreton

### BREVE MOTIVAZIONE

La proposta della Commissione va chiaramente nella giusta direzione volendo lottare contro gli interventi finanziari esteri che potrebbero falsare il mercato interno, e la commissione JURI sostiene pienamente tale obiettivo.

Tuttavia, i mezzi previsti ci sembrano sproporzionati, in quanto conferiscono alla Commissione poteri eccessivi, segnatamente in materia di sanzioni.

Gli emendamenti propongono pertanto di riequilibrare il ruolo della Commissione, in particolare associando al suo intervento gli organismi nazionali competenti, modificando la portata dei suoi atti delegati, inquadrando meglio le ispezioni cui può procedere presso le imprese e riducendo vari termini che ne disciplinano l'azione.

### EMENDAMENTI

La commissione giuridica invita la commissione per il commercio internazionale, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

#### Emendamento 1

##### Proposta di regolamento Considerando 1

*Testo della Commissione*

(1) **Grazie a** un mercato interno forte, aperto e competitivo, sia **le** imprese europee che **le imprese** estere **possono** competere in base **ai propri meriti**.

*Emendamento*

(1) Un mercato interno forte, aperto, **dinamico, sostenibile** e competitivo **consente** sia **alle** imprese europee che **a quelle** estere **di** competere in base **al**

L'Unione dispone di un sistema sofisticato ed efficace di controllo degli aiuti di Stato volto a garantire condizioni eque a tutte le imprese che esercitano un'attività economica nel mercato interno. Questo sistema di controllo degli aiuti di Stato impedisce agli Stati membri di concedere aiuti di Stato che falsano indebitamente la concorrenza nel mercato interno.

***merito, garantendo nel contempo condizioni di parità.*** L'Unione dispone di un sistema sofisticato ed efficace di controllo degli aiuti di Stato volto a garantire condizioni eque a tutte le imprese che esercitano un'attività economica nel mercato interno. Questo sistema di controllo degli aiuti di Stato impedisce agli Stati membri di concedere aiuti di Stato che falsano indebitamente la concorrenza nel mercato interno ***e che incidono sugli scambi tra Stati membri.***

## Emendamento 2

### Proposta di regolamento Considerando 2

#### *Testo della Commissione*

(2) ***Allo stesso tempo***, può accadere che le imprese ricevano sovvenzioni da paesi terzi che erogano fondi pubblici i quali vengono utilizzati, ad esempio, per finanziare attività economiche nel mercato interno in qualsiasi settore dell'economia, quali la partecipazione a gare d'appalto pubbliche o l'acquisizione di imprese, comprese quelle che possiedono attivi strategici quali infrastrutture critiche e tecnologie innovative. Attualmente queste sovvenzioni non sono soggette alle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato.

#### *Emendamento*

(2) ***Tuttavia, non esistono ancora meccanismi che consentano di affrontare le distorsioni sul mercato interno causate dalle sovvenzioni estere. In particolare,*** può accadere che le imprese ***operanti nel territorio dell'Unione*** ricevano sovvenzioni da paesi terzi che erogano fondi pubblici i quali vengono utilizzati, ad esempio, per finanziare attività economiche nel mercato interno in qualsiasi settore dell'economia, quali la partecipazione a gare d'appalto pubbliche o l'acquisizione di imprese, comprese quelle che possiedono attivi strategici quali infrastrutture critiche e tecnologie innovative, ***o per fornire in altro modo vantaggi ingiusti suscettibili di distorcere il funzionamento del mercato interno.*** Attualmente queste sovvenzioni non sono soggette alle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato.

## Emendamento 3

### Proposta di regolamento Considerando 3

*Testo della Commissione*

(3) Le sovvenzioni estere possono provocare distorsioni sul mercato interno e compromettere la parità di condizioni di concorrenza per diverse attività economiche nell'Unione. Ciò potrebbe avvenire in particolare nel contesto delle concentrazioni che comportano un cambiamento nel controllo delle imprese dell'Unione, allorché tali concentrazioni sono finanziate in tutto o in parte mediante sovvenzioni estere oppure se le imprese che beneficiano di sovvenzioni estere riescono ad aggiudicarsi appalti pubblici nell'Unione.

*Emendamento*

(3) Le sovvenzioni estere possono provocare distorsioni sul mercato interno, ***perturbarne l'equilibrio funzionale*** e compromettere la parità di condizioni di concorrenza per diverse attività economiche nell'Unione. Ciò potrebbe avvenire in particolare nel contesto delle concentrazioni che comportano un cambiamento nel controllo delle imprese dell'Unione, allorché tali concentrazioni sono finanziate in tutto o in parte mediante sovvenzioni estere oppure se le imprese che beneficiano di sovvenzioni estere riescono ad aggiudicarsi appalti pubblici nell'Unione.

**Emendamento 4**

**Proposta di regolamento**

**Considerando 5**

*Testo della Commissione*

(5) È pertanto necessario integrare gli strumenti esistenti nell'Unione con un nuovo strumento che permetta di affrontare efficacemente le distorsioni sul mercato interno causate dalle sovvenzioni estere e garantire ***pari*** condizioni di parità. In particolare, il nuovo strumento integra le norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato che affrontano le distorsioni sul mercato interno causate dalle sovvenzioni concesse dagli Stati membri.

*Emendamento*

(5) ***Gli Stati membri non hanno adottato una legislazione nazionale in materia di sovvenzioni estere, sebbene paesi come Francia, Germania, Polonia, Italia o Paesi Bassi abbiano sottolineato la necessità di norme armonizzate dell'Unione per affrontare la questione.*** È pertanto necessario integrare gli strumenti esistenti nell'Unione con un nuovo strumento che permetta di affrontare efficacemente le distorsioni sul mercato interno causate dalle sovvenzioni estere e garantire condizioni di parità ***unitamente a un clima sul mercato interno che rimanga attraente per gli investitori stranieri.*** In particolare, il nuovo strumento integra le norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato che affrontano le distorsioni sul mercato interno causate dalle sovvenzioni concesse dagli Stati membri.

**Emendamento 5**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 7**

*Testo della Commissione*

(7) Al fine di garantire parità di condizioni in tutto il mercato interno e un'applicazione coerente del presente regolamento, è opportuno che la Commissione sia l'unica autorità competente ad applicarlo. La Commissione dovrebbe avere la facoltà di esaminare qualsiasi sovvenzione estera nella misura in cui rientra nell'ambito di applicazione del presente regolamento in qualsiasi settore dell'economia, di propria iniziativa e sulla base di informazioni provenienti da tutte le fonti disponibili. Per garantire un controllo efficace, nel caso specifico delle concentrazioni (fusioni e acquisizioni) di grande portata e delle procedure di appalto pubblico al di sopra di determinate soglie, la Commissione dovrebbe poter esaminare le sovvenzioni estere sulla base di una notifica preventiva da parte dell'impresa alla Commissione.

*Emendamento*

(7) Al fine di garantire parità di condizioni in tutto il mercato interno e un'applicazione coerente del presente regolamento, è opportuno che la Commissione sia l'unica autorità competente ad applicarlo. La Commissione dovrebbe avere la facoltà di esaminare qualsiasi sovvenzione estera nella misura in cui rientra nell'ambito di applicazione del presente regolamento in qualsiasi settore dell'economia, di propria iniziativa e sulla base di informazioni provenienti da tutte le fonti disponibili, ***compresi gli Stati membri, le loro associazioni di categoria e le parti sociali a livello di Unione.*** Per garantire un controllo efficace, nel caso specifico delle concentrazioni (fusioni e acquisizioni) di grande portata e delle procedure di appalto pubblico al di sopra di determinate soglie, la Commissione dovrebbe poter esaminare le sovvenzioni estere sulla base di una notifica preventiva da parte dell'impresa alla Commissione. ***La Commissione dovrebbe prestare un'attenzione particolare ai flussi di denaro provenienti dai paradisi fiscali, dove l'opacità di banche, società e altri soggetti non permette di stabilire l'origine dei fondi che affluiscono negli Stati membri.***

**Emendamento 6**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 9**

*Testo della Commissione*

(9) Il contributo finanziario viene erogato, direttamente o indirettamente, dalle autorità di un paese terzo. Il contributo finanziario può essere concesso per il tramite di soggetti pubblici o privati.

*Emendamento*

(9) Il contributo finanziario ***o un provvedimento di sostegno economicamente equivalente*** viene erogato, direttamente o indirettamente, dalle autorità di un paese terzo. Il

L'eventuale concessione di un contributo finanziario da parte di un soggetto pubblico dovrebbe essere determinata caso per caso, tenendo debitamente conto di elementi quali le caratteristiche del soggetto in questione e il contesto giuridico ed economico del paese in cui il soggetto opera, compreso il ruolo del governo nell'economia. I contributi finanziari possono essere concessi anche per il tramite di soggetti privati le cui azioni sono attribuibili al paese terzo.

contributo finanziario **o un provvedimento di sostegno economicamente equivalente** può essere concesso per il tramite di soggetti pubblici o privati. L'eventuale concessione di un contributo finanziario **o di un provvedimento di sostegno economicamente equivalente** da parte di un soggetto pubblico dovrebbe essere determinata caso per caso, tenendo debitamente conto di elementi quali le caratteristiche del soggetto in questione e il contesto giuridico ed economico del paese in cui il soggetto opera, compreso il ruolo del governo nell'economia. I contributi finanziari **o i provvedimenti di sostegno economicamente equivalenti** possono essere concessi anche per il tramite di soggetti privati le cui azioni sono attribuibili al paese terzo.

## Emendamento 7

### Proposta di regolamento Considerando 10

#### *Testo della Commissione*

(10) Un contributo finanziario di questo tipo dovrebbe conferire un vantaggio a un'impresa che esercita un'attività economica nel mercato interno. Un contributo finanziario a favore di un'entità che svolge attività non economiche non costituisce una sovvenzione estera. L'esistenza di un vantaggio dovrebbe essere determinata sulla base di valori di riferimento comparativi, quali le pratiche degli investitori privati in materia di investimento, i tassi di finanziamento ottenibili sul mercato, un trattamento fiscale comparabile o una remunerazione adeguata per un dato bene o servizio. Se non sono disponibili valori di riferimento direttamente comparabili, è possibile adeguare i valori di riferimento esistenti o stabilire valori alternativi sulla base di metodi di valutazione generalmente

#### *Emendamento*

(10) Un contributo finanziario **o un provvedimento di sostegno economicamente equivalente** di questo tipo dovrebbe conferire un vantaggio a un'impresa che esercita un'attività economica nel mercato interno. Un contributo finanziario **o un provvedimento di sostegno economicamente equivalente** a favore di un'entità che svolge attività non economiche non costituisce una sovvenzione estera. L'esistenza di un vantaggio dovrebbe essere determinata sulla base di valori di riferimento comparativi, quali le pratiche degli investitori privati in materia di investimento, i tassi di finanziamento ottenibili sul mercato, un trattamento fiscale comparabile o una remunerazione adeguata per un dato bene o servizio. Se non sono disponibili valori di riferimento direttamente comparabili, è possibile



accettati.

adeguare i valori di riferimento esistenti o stabilire valori alternativi sulla base di metodi di valutazione generalmente accettati.

## Emendamento 8

### Proposta di regolamento Considerando 12

#### *Testo della Commissione*

(12) Una volta stabilita l'esistenza di una sovvenzione estera, la Commissione dovrebbe valutare se questa provoca una distorsione sul mercato interno. Diversamente dagli aiuti di Stato concessi da uno Stato membro, le sovvenzioni estere non sono generalmente vietate. Le sovvenzioni sotto forma di finanziamenti all'esportazione possono suscitare particolare preoccupazione per via degli effetti distorsivi che comportano. Ciò non vale nel caso in cui il finanziamento sia concesso conformemente all'accordo dell'OCSE sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico. È opportuno che la Commissione valuti caso per caso se la sovvenzione estera provoca una distorsione sul mercato interno.

#### *Emendamento*

(12) Una volta stabilita l'esistenza di una sovvenzione estera, la Commissione dovrebbe valutare se questa provoca una distorsione sul mercato interno. Diversamente dagli aiuti di Stato concessi da uno Stato membro, le sovvenzioni estere non sono generalmente vietate. ***Tale asimmetria dovrebbe indurre l'Unione a rivedere le proprie norme, affinché gli aiuti di Stato possano sostenere maggiormente le imprese e contribuire all'attuazione di una strategia industriale in grado di consolidare il potenziale della nostra economia in termini di creazione di valore e di occupazione.*** Le sovvenzioni sotto forma di finanziamenti all'esportazione possono suscitare particolare preoccupazione per via degli effetti distorsivi che comportano. Ciò non vale nel caso in cui il finanziamento sia concesso conformemente all'accordo dell'OCSE sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico. È opportuno che la Commissione valuti caso per caso se la sovvenzione estera provoca una distorsione sul mercato interno.

## Emendamento 9

### Proposta di regolamento Considerando 16

#### *Testo della Commissione*

(16) La Commissione dovrebbe tenere

#### *Emendamento*

(16) La Commissione dovrebbe tenere

conto degli effetti positivi della sovvenzione estera sullo sviluppo dell'attività economica sovvenzionata in questione, **comparando** tali effetti rispetto agli effetti negativi di una sovvenzione estera in termini di distorsione sul mercato interno al fine di determinare, se del caso, la misura di riparazione appropriata o accettare impegni. Questa valutazione comparata può anche condurre alla conclusione che non si dovrebbe imporre alcuna misura di riparazione. Le categorie di sovvenzioni estere che maggiormente rischiano di falsare il mercato interno avranno probabilmente più effetti negativi che positivi.

conto degli effetti positivi della sovvenzione estera sullo sviluppo dell'attività economica sovvenzionata in questione, **in particolare per quanto concerne il suo contributo agli obiettivi e alle priorità chiave dell'Unione. La Commissione dovrebbe inoltre comparare** tali effetti **positivi** rispetto agli effetti negativi di una sovvenzione estera in termini di distorsione sul mercato interno al fine di determinare, se del caso, la misura di riparazione appropriata **e proporzionata** o accettare impegni. Questa valutazione comparata può anche condurre alla conclusione che non si dovrebbe imporre alcuna misura di riparazione. Le categorie di sovvenzioni estere che maggiormente rischiano di falsare il mercato interno avranno probabilmente più effetti negativi che positivi.

## Emendamento 10

### Proposta di regolamento Considerando 21

#### *Testo della Commissione*

(21) È opportuno conferire alla Commissione il potere di esaminare, di propria iniziativa, le informazioni sulle sovvenzioni estere. A tal fine è necessario istituire una procedura articolata in due fasi, ossia un esame preliminare e un'indagine approfondita.

#### *Emendamento*

(21) È opportuno conferire alla Commissione il potere di esaminare, di propria iniziativa, le informazioni sulle sovvenzioni estere **o su un altro vantaggio non finanziario pertinente, che si tratti di norme o pratiche di natura particolare o generale, la cui concessione da parte di un paese terzo produce lo stesso effetto di una sovvenzione. La Commissione dovrebbe essere in grado di agire sulla base di informazioni comprovate ricevute da qualsiasi fonte pertinente, compresi Stati membri, associazioni o imprese industriali e commerciali, parti sociali a livello di Unione e autorità locali.** A tal fine è necessario istituire una procedura articolata in due fasi, ossia un esame preliminare e un'indagine approfondita.

## Emendamento 11

### Proposta di regolamento Considerando 24

#### *Testo della Commissione*

(24) In tutti i casi in cui, a seguito dell'esame preliminare, dispone di indizi sufficienti dell'esistenza di una sovvenzione estera distorsiva del mercato interno, è opportuno che la Commissione abbia la facoltà di avviare un'indagine approfondita per raccogliere ulteriori informazioni pertinenti per valutare la sovvenzione estera e consentire alle parti interessate di esercitare i loro diritti di difesa.

#### *Emendamento*

(24) In tutti i casi in cui, a seguito dell'esame preliminare, dispone di indizi sufficienti dell'esistenza di una sovvenzione estera distorsiva del mercato interno, è opportuno che la Commissione abbia la facoltà di avviare un'indagine approfondita per raccogliere ulteriori informazioni pertinenti per valutare la sovvenzione estera **e il modo in cui potrebbe distorcere il mercato interno. Essa dovrebbe informarne l'impresa e gli Stati membri in questione** e consentire alle parti interessate di esercitare i loro diritti di difesa.

## Emendamento 12

### Proposta di regolamento Considerando 26

#### *Testo della Commissione*

(26) È opportuno che la Commissione disponga di strumenti adeguati per garantire l'efficacia degli impegni e delle misure di riparazione. Se l'impresa interessata non rispetta una decisione relativa a impegni, una decisione che impone misure di riparazione o una decisione che dispone misure provvisorie, la Commissione dovrebbe poter infliggere ammende e penalità di mora.

#### *Emendamento*

(26) È opportuno che la Commissione disponga di strumenti adeguati per garantire l'efficacia degli impegni e delle misure di riparazione, **garantendo che siano adatti e proporzionati**. Se l'impresa interessata non rispetta una decisione relativa a impegni, una decisione che impone misure di riparazione o una decisione che dispone misure provvisorie, la Commissione dovrebbe poter infliggere ammende e penalità di mora **di importo sufficiente a eliminare la distorsione effettiva o potenziale sul mercato interno e a fungere così da deterrente**.

## Emendamento 13

### Proposta di regolamento

## Considerando 27

### *Testo della Commissione*

(27) Al fine di garantire l'applicazione corretta ed efficace del presente regolamento, la Commissione dovrebbe poter revocare una decisione e adottarne una nuova qualora la decisione si fondi su informazioni incomplete, inesatte o fuorvianti, o qualora un'impresa agisca in contrasto con i suoi impegni o con le misure di riparazione imposte.

### *Emendamento*

(27) Al fine di garantire l'applicazione corretta ed efficace del presente regolamento, la Commissione dovrebbe poter revocare una decisione e adottarne una nuova qualora la decisione si fondi su informazioni incomplete, inesatte o fuorvianti, o qualora un'impresa agisca in contrasto con i suoi impegni o con le misure di riparazione imposte. ***La Commissione dovrebbe debitamente giustificare la revoca di una decisione e la necessità di adottarne una nuova.***

## Emendamento 14

### **Proposta di regolamento Considerando 31**

### *Testo della Commissione*

(31) Al di sotto delle soglie di notifica, la Commissione ***potrà*** richiedere la notifica di concentrazioni potenzialmente sovvenzionate che non sono ancora state realizzate o la notifica di offerte potenzialmente sovvenzionate prima dell'aggiudicazione di un appalto pubblico, se ritiene che la concentrazione o l'offerta richiedono un esame ex ante per via della loro incidenza nell'Unione. È opportuno inoltre dare alla Commissione la possibilità di effettuare, di propria iniziativa, un esame delle concentrazioni già realizzate o degli appalti pubblici aggiudicati.

### *Emendamento*

(31) Al di sotto delle soglie di notifica, la Commissione ***dovrebbe*** richiedere la notifica di concentrazioni potenzialmente sovvenzionate che non sono ancora state realizzate o la notifica di offerte potenzialmente sovvenzionate prima dell'aggiudicazione di un appalto pubblico, se ritiene che la concentrazione o l'offerta richiedono un esame ex ante per via della loro incidenza nell'Unione. È opportuno inoltre dare alla Commissione la possibilità di effettuare, di propria iniziativa, un esame delle concentrazioni già realizzate o degli appalti pubblici aggiudicati.

## Emendamento 15

### **Proposta di regolamento Considerando 39**

### *Testo della Commissione*

(39) Ai fini della trasparenza e della

### *Emendamento*

(39) Ai fini della trasparenza e della

certezza del diritto, è opportuno pubblicare integralmente o in forma sintetica tutte le decisioni adottate dalla Commissione.

certezza del diritto, è opportuno pubblicare integralmente o **almeno** in forma sintetica tutte le decisioni adottate dalla Commissione.

## Emendamento 16

### Proposta di regolamento Considerando 43

#### *Testo della Commissione*

(43) L'attuazione del presente regolamento da parte dell'Unione dovrebbe essere conforme al diritto dell'Unione *e all'accordo OMC* ed essere coerente con gli impegni assunti nel quadro di altri accordi commerciali e di investimento ai quali l'Unione o gli Stati membri hanno aderito.

#### *Emendamento*

(43) L'attuazione del presente regolamento da parte dell'Unione dovrebbe essere conforme al diritto dell'Unione ed essere coerente **con gli accordi dell'OMC e** con gli impegni assunti nel quadro di altri accordi commerciali e di investimento ai quali l'Unione o gli Stati membri hanno aderito. ***Il presente regolamento dovrebbe lasciare impregiudicato lo sviluppo di norme multilaterali per affrontare le sovvenzioni distorsive.***

## Emendamento 17

### Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 1

#### *Testo della Commissione*

1. Il presente regolamento stabilisce norme e procedure per indagare sulle sovvenzioni estere che falsano il mercato interno e per ovviare a tali distorsioni. Tali distorsioni possono verificarsi in relazione a qualsiasi attività economica, in particolare nel caso delle concentrazioni e delle procedure di appalto pubblico.

#### *Emendamento*

1. Il presente regolamento stabilisce norme e procedure per indagare sulle sovvenzioni estere che falsano il mercato interno e per ovviare a tali distorsioni, **con l'obiettivo di garantire condizioni di parità per il funzionamento del mercato interno.** Tali distorsioni possono verificarsi in relazione a qualsiasi attività economica, in particolare nel caso delle concentrazioni e delle procedure di appalto pubblico.

## Emendamento 18

### Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 1

*Testo della Commissione*

1. Ai fini del presente regolamento, si ritiene che sussista una sovvenzione estera allorché un paese terzo fornisce un contributo finanziario che conferisce un vantaggio a un'impresa che esercita un'attività economica nel mercato interno e che è limitato, in linea di diritto e di fatto, a una singola impresa o industria o a più imprese o industrie.

*Emendamento*

1. Ai fini del presente regolamento, si ritiene che sussista una sovvenzione estera **o qualsiasi altra misura di effetto equivalente** allorché un paese terzo fornisce un contributo finanziario **o non finanziario o un provvedimento di sostegno economicamente equivalente** che conferisce un vantaggio a un'impresa che esercita un'attività economica nel mercato interno e che è limitato, in linea di diritto e di fatto, a una singola impresa o industria o a più imprese o industrie.

**Emendamento 19**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera a – punto ii**

*Testo della Commissione*

ii) la rinuncia a entrate altrimenti dovute; **oppure**

*Emendamento*

ii) la rinuncia a entrate altrimenti dovute;

**Emendamento 20**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera a – punto ii bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**ii bis) diritti speciali o esclusivi non adeguatamente retribuiti oppure, in alternativa:**

**Emendamento 21**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**a bis) un provvedimento di sostegno economicamente equivalente a un**

*contributo finanziario:*

## **Emendamento 22**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera b – parte introduttiva**

*Testo della Commissione*

b) il contributo finanziario concesso dal paese terzo comprende il contributo finanziario fornito:

*Emendamento*

b) il contributo finanziario *o un provvedimento di sostegno economicamente equivalente* concesso dal paese terzo comprende il contributo finanziario *o un provvedimento di sostegno economicamente equivalente* fornito:

## **Emendamento 23**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d**

*Testo della Commissione*

d) il livello *di* attività economica dell'impresa interessata nel mercato interno;

*Emendamento*

d) il livello *e l'evoluzione dell'*attività economica dell'impresa interessata nel mercato interno;

## **Emendamento 24**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 4 – punto 4 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*4 bis) qualsiasi altro provvedimento non finanziario che abbia un effetto equivalente a una sovvenzione per il beneficiario.*

## **Emendamento 25**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 5 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. **Se necessario**, la Commissione effettua una valutazione comparata tra gli effetti negativi di una sovvenzione estera in termini di distorsione sul mercato interno e gli effetti positivi sullo sviluppo dell'attività economica in questione.

*Emendamento*

1. La Commissione effettua una valutazione comparata tra gli effetti negativi di una sovvenzione estera in termini di distorsione sul mercato interno e gli effetti positivi sullo sviluppo dell'attività economica in questione, **compresi i contributi positivi agli obiettivi dell'Unione**.

**Emendamento 26**

**Proposta di regolamento  
Articolo 6 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. Per porre rimedio alla distorsione sul mercato interno causata, effettivamente o potenzialmente, da una sovvenzione estera, la Commissione può imporre misure di riparazione. L'impresa interessata può anche offrire impegni.

*Emendamento*

1. Per porre rimedio alla distorsione sul mercato interno causata, effettivamente o potenzialmente, da una sovvenzione estera, la Commissione può imporre misure di riparazione **adeguate e proporzionate**. L'impresa interessata può anche offrire impegni **per eliminare quanto prima la distorsione potenziale o effettiva causata da una sovvenzione o da un altro vantaggio di effetto equivalente**.

**Emendamento 27**

**Proposta di regolamento  
Articolo 6 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

2. Gli impegni o le misure di riparazione pongono rimedio pienamente ed effettivamente alla distorsione causata dalla sovvenzione estera sul mercato interno.

*Emendamento*

2. Gli impegni o le misure di riparazione pongono rimedio pienamente ed effettivamente alla distorsione **effettiva o potenziale** causata dalla sovvenzione estera sul mercato interno.

**Emendamento 28**

**Proposta di regolamento**



## Articolo 6 – paragrafo 3 – parte introduttiva

### *Testo della Commissione*

3. Gli impegni o le misure di riparazione possono consistere:

### *Emendamento*

3. Gli impegni o le misure di riparazione possono consistere, ***tra l'altro***:

## Emendamento 29

### Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 4

#### *Testo della Commissione*

4. La Commissione può imporre obblighi di comunicazione e di trasparenza.

#### *Emendamento*

4. La Commissione può imporre obblighi di comunicazione e di trasparenza ***e prevedere un follow-up dei medesimi.***

## Emendamento 30

### Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 6

#### *Testo della Commissione*

6. Se l'impresa interessata propone di rimborsare la sovvenzione estera, compreso un tasso di interesse adeguato, la Commissione accetta tale rimborso come impegno se è in grado di ***accertarne la trasparenza e l'efficacia***, tenendo conto del rischio di elusione.

#### *Emendamento*

6. Se l'impresa interessata propone di rimborsare la sovvenzione estera, compreso un tasso di interesse adeguato, la Commissione accetta tale rimborso come impegno ***solo*** se è in grado di ***accertare che esso è trasparente ed efficace, e che pone adeguatamente rimedio alla distorsione effettivamente provocata***, tenendo conto del rischio di elusione.

## Emendamento 31

### Proposta di regolamento Articolo 7

#### *Testo della Commissione*

La Commissione può, di propria iniziativa, esaminare le informazioni provenienti da qualsiasi fonte relative a presunte sovvenzioni estere distorsive.

#### *Emendamento*

La Commissione può, di propria iniziativa, ***o su richiesta delle autorità nazionali competenti***, esaminare le informazioni provenienti da qualsiasi fonte relative a

presunte sovvenzioni estere distorsive, **comprese le pertinenti informazioni comprovate presentate da Stati membri, associazioni o imprese industriali e commerciali o parti sociali a livello di Unione.**

## Emendamento 32

### Proposta di regolamento

#### Articolo 8 – paragrafo 1 – parte introduttiva

##### *Testo della Commissione*

1. La Commissione raccoglie tutte le informazioni che ritiene necessarie per valutare, in via preliminare, se il contributo finanziario oggetto dell'esame costituisca una sovvenzione estera e se falsi il mercato interno. A tal fine la Commissione può, in particolare:

##### *Emendamento*

1. La Commissione raccoglie tutte le informazioni che ritiene necessarie per valutare, in via preliminare, se il contributo finanziario **o il provvedimento di sostegno economicamente equivalente** oggetto dell'esame costituisca una sovvenzione estera e se falsi il mercato interno. A tal fine la Commissione può, in particolare:

## Emendamento 33

### Proposta di regolamento

#### Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

**a bis) utilizzare, se del caso, le informazioni fornite dalle autorità nazionali a sostegno della loro richiesta;**

## Emendamento 34

### Proposta di regolamento

#### Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera b

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

b) informa l'impresa **interessata**; e

b) informa l'impresa **e gli Stati membri interessati**; e

## Emendamento 35

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 8 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

3. Se, dopo la valutazione preliminare, la Commissione conclude che non vi sono motivi sufficienti per avviare l'indagine approfondita, perché la sovvenzione estera non sussiste o perché non vi sono indicazioni di una distorsione effettiva o potenziale sul mercato interno, essa chiude l'esame preliminare *e* ne informa l'impresa interessata.

*Emendamento*

3. Se, dopo la valutazione preliminare, la Commissione conclude che non vi sono motivi sufficienti per avviare l'indagine approfondita, perché la sovvenzione estera non sussiste o perché non vi sono indicazioni di una distorsione effettiva o potenziale sul mercato interno, essa chiude l'esame preliminare, ne informa l'impresa interessata ***e le autorità nazionali competenti, e pubblica la valutazione.***

**Emendamento 36**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 10 – punto 1**

*Testo della Commissione*

1) vi sono elementi che indicano che un contributo finanziario costituisce una sovvenzione estera e falsa il mercato interno e

*Emendamento*

1) vi sono ***solidi*** elementi che indicano che un contributo finanziario ***o un provvedimento di sostegno economicamente equivalente*** costituisce una sovvenzione estera e falsa il mercato interno e

**Emendamento 37**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 10 – punto 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***2 bis) le misure provvisorie sono limitate nel tempo. Esse possono essere prorogate se persiste l'indicazione di effetti distorsivi o di un rischio concreto di danno grave e irreparabile alla concorrenza sul mercato interno.***

## Emendamento 38

### Proposta di regolamento

#### Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera a

##### *Testo della Commissione*

a) accedere a tutti i locali *e* i terreni dell'impresa interessata;

##### *Emendamento*

a) accedere a tutti i locali, i terreni *e i mezzi di trasporto* dell'impresa interessata;

## Emendamento 39

### Proposta di regolamento

#### Articolo 12 – paragrafo 7

##### *Testo della Commissione*

7. ***Su richiesta della*** Commissione, uno Stato membro conduce nel proprio territorio ogni ispezione o altra misura di accertamento dei fatti prevista dal proprio diritto nazionale al fine di stabilire l'eventuale esistenza di sovvenzioni estere che falsano il mercato interno.

##### *Emendamento*

7. ***Previa notifica alla*** Commissione, uno Stato membro conduce nel proprio territorio ogni ispezione o altra misura di accertamento dei fatti prevista dal proprio diritto nazionale al fine di stabilire l'eventuale esistenza di sovvenzioni estere che falsano il mercato interno.

## Emendamento 40

### Proposta di regolamento

#### Articolo 13

##### *Testo della Commissione*

Per svolgere i compiti assegnatili dal presente regolamento, la Commissione può effettuare ispezioni nel territorio di un paese terzo, a condizione che ***l'impresa interessata abbia dato il suo consenso e che*** il governo del paese terzo sia stato ufficialmente informato e abbia acconsentito all'ispezione. Si applicano per analogia l'articolo 12, paragrafo 1, paragrafo 2 e paragrafo 3, lettere a) e b).

##### *Emendamento*

Per svolgere i compiti assegnatili dal presente regolamento, la Commissione può effettuare ispezioni nel territorio di un paese terzo, a condizione che il governo del paese terzo sia stato ufficialmente informato e abbia acconsentito all'ispezione. Si applicano per analogia l'articolo 12, paragrafo 1, paragrafo 2 e paragrafo 3, lettere a) e b).

## Emendamento 41

### Proposta di regolamento

## Articolo 14 – paragrafo 3

### *Testo della Commissione*

3. Se un'impresa interessata, compresa un'impresa pubblica direttamente o indirettamente controllata dallo Stato, non fornisce le informazioni necessarie per determinare se un contributo finanziario le conferisca un vantaggio, si può ritenere che l'impresa abbia beneficiato di un vantaggio.

### *Emendamento*

3. Se un'impresa interessata, compresa un'impresa pubblica direttamente o indirettamente controllata dallo Stato, non fornisce le informazioni necessarie per determinare se un contributo finanziario **o un provvedimento di sostegno economicamente equivalente** le conferisca un vantaggio, si può ritenere che l'impresa abbia beneficiato di un vantaggio.

## Emendamento 42

### Proposta di regolamento

#### Articolo 15 – paragrafo 1 – parte introduttiva

### *Testo della Commissione*

1. La Commissione può infliggere, mediante decisione, ammende e penalità di mora se un'impresa **interessata** o un'associazione di imprese, intenzionalmente o per negligenza:

### *Emendamento*

1. La Commissione può infliggere, mediante decisione, ammende e penalità di mora se un'impresa o un'associazione di imprese **interessata**, intenzionalmente o per negligenza:

## Emendamento 43

### Proposta di regolamento

#### Articolo 15 – paragrafo 5 – parte introduttiva

### *Testo della Commissione*

5. Se un'impresa interessata non si conforma a una decisione con impegni ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3, a una decisione che dispone misure provvisorie a norma dell'articolo 10 o a una decisione che impone misure di riparazione a norma dell'articolo 9, paragrafo 2, la Commissione può infliggere, mediante decisione:

### *Emendamento*

5. Se un'impresa **o un'associazione di imprese** interessata non si conforma a una decisione con impegni ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3, a una decisione che dispone misure provvisorie a norma dell'articolo 10 o a una decisione che impone misure di riparazione a norma dell'articolo 9, paragrafo 2, la Commissione può infliggere, mediante decisione:

## Emendamento 44

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 18 – paragrafo 4 – lettera a bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***a bis) l'impresa comune stessa o una delle sue imprese madri è stabilita nell'Unione e genera un fatturato totale nell'Unione pari ad almeno 250 milioni di EUR; e***

**Emendamento 45**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 19 – paragrafo 4**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

4. Se le imprese interessate non rispettano l'obbligo di notifica, la Commissione ***può esaminare*** una concentrazione soggetta ad obbligo di notifica a norma del presente regolamento, richiedendo la notifica della concentrazione in questione. In tal caso la Commissione non è vincolata dai termini di cui all'articolo 23, paragrafi 1 e 4.

4. Se le imprese interessate non rispettano l'obbligo di notifica, la Commissione ***esamina*** una concentrazione soggetta ad obbligo di notifica a norma del presente regolamento, richiedendo la notifica della concentrazione in questione. In tal caso la Commissione non è vincolata dai termini di cui all'articolo 23, paragrafi 1 e 4.

**Emendamento 46**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 29 – paragrafo 4**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

4. La Commissione può adottare una decisione di chiusura dell'indagine approfondita entro ***200*** giorni dal ricevimento della notifica. ***In circostanze eccezionali, tale termine può essere prorogato, previa consultazione dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore interessati.***

4. La Commissione può adottare una decisione di chiusura dell'indagine approfondita entro ***120*** giorni dal ricevimento della notifica.

**Emendamento 47**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 31 – paragrafo 7**

*Testo della Commissione*

7. I principi che disciplinano gli appalti pubblici, tra cui i principi di proporzionalità, di non discriminazione, di parità di trattamento *e* di trasparenza, vengono rispettati nei confronti di tutte le imprese che partecipano alla procedura di appalto pubblico. Nel quadro delle indagini sulle sovvenzioni estere condotte a norma del presente regolamento, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore non trattano le imprese interessate in modo contrario a tali principi.

*Emendamento*

7. I principi che disciplinano gli appalti pubblici, tra cui i principi di proporzionalità, di non discriminazione, di parità di trattamento, di trasparenza *e di conformità agli obblighi relativi al dovere di diligenza applicabile, al diritto e alle norme ambientali, sociali e del lavoro, o alla governance*, vengono rispettati nei confronti di tutte le imprese che partecipano alla procedura di appalto pubblico. Nel quadro delle indagini sulle sovvenzioni estere condotte a norma del presente regolamento, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore non trattano le imprese interessate in modo contrario a tali principi.

**Emendamento 48**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 33 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. Un contributo finanziario notificato nell'ambito di una concentrazione a norma dell'articolo 19 può risultare pertinente, ed essere nuovamente sottoposto a valutazione, in relazione a un'altra attività economica.

*Emendamento*

1. Un contributo finanziario notificato nell'ambito di una concentrazione a norma dell'articolo 19 può risultare pertinente, ed essere nuovamente sottoposto a valutazione *nel quadro del presente regolamento*, in relazione a un'altra attività economica.

**Emendamento 49**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 33 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

2. Un contributo finanziario notificato nell'ambito di una procedura di appalto pubblico a norma dell'articolo 28 può

*Emendamento*

2. Un contributo finanziario notificato nell'ambito di una procedura di appalto pubblico a norma dell'articolo 28 può

risultare pertinente, ed essere nuovamente sottoposto a valutazione, in relazione a un'altra attività economica.

risultare pertinente, ed essere nuovamente sottoposto a valutazione *nel quadro del presente regolamento*, in relazione a un'altra attività economica.

## Emendamento 50

### Proposta di regolamento Articolo 34 – paragrafo 1

#### *Testo della Commissione*

1. Se le informazioni disponibili confermano il ragionevole sospetto che le sovvenzioni estere in un particolare settore, per un particolare tipo di attività economica o basate su uno specifico strumento di sovvenzione possono falsare il mercato interno, la Commissione può condurre un'indagine di mercato sul particolare settore, sul particolare tipo di attività economica o sull'utilizzo dello strumento di sovvenzione in questione. Nel corso di tale indagine di mercato, la Commissione può chiedere alle imprese o alle associazioni di imprese interessate di fornire le informazioni necessarie e può procedere alle opportune ispezioni. La Commissione può anche chiedere allo Stato membro o al paese terzo interessato di fornire informazioni.

#### *Emendamento*

1. Se le informazioni disponibili confermano il ragionevole sospetto che le sovvenzioni estere in un particolare settore, per un particolare tipo di attività economica o basate su uno specifico strumento di sovvenzione possono falsare il mercato interno, la Commissione può condurre un'indagine di mercato sul particolare settore, sul particolare tipo di attività economica o sull'utilizzo dello strumento di sovvenzione in questione. Nel corso di tale indagine di mercato, la Commissione può chiedere alle imprese o alle associazioni di imprese interessate di fornire le informazioni necessarie e può procedere alle opportune ispezioni. La Commissione può anche chiedere allo Stato membro o al paese terzo interessato di fornire informazioni *o consultare le associazioni di categoria degli Stati membri e le parti sociali a livello di Unione*.

## Emendamento 51

### Proposta di regolamento Articolo 34 – paragrafo 2

#### *Testo della Commissione*

2. La Commissione *può pubblicare* una relazione sui risultati della sua indagine di mercato riguardante particolari settori, particolari tipi di attività economica o particolari strumenti di sovvenzione e

#### *Emendamento*

2. La Commissione *pubblica* una relazione sui risultati della sua indagine di mercato riguardante particolari settori, particolari tipi di attività economica o particolari strumenti di sovvenzione e



invitare le parti interessate a presentare osservazioni in merito.

invitare le parti interessate a presentare osservazioni in merito.

## **Emendamento 52**

### **Proposta di regolamento Articolo 44 – paragrafo 1**

#### *Testo della Commissione*

1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati al fine di:
- a) modificare le soglie per le notifiche di cui agli articoli 18 e 27, alla luce della pratica della Commissione durante i primi cinque anni di applicazione del presente regolamento, e tenendo conto dell'efficacia della sua applicazione;*
  - b) esonerare talune categorie di imprese interessate dall'obbligo di notifica a norma degli articoli 19 e 28, alla luce della pratica della Commissione nei primi cinque anni di applicazione del presente regolamento, qualora tale pratica consenta di individuare le attività economiche in cui è improbabile che le sovvenzioni estere provochino distorsioni del mercato interno;*
  - c) modificare i termini per il riesame e le indagini approfondite di cui agli articoli 24 e 29.*

#### *Emendamento*

1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati al fine di:

## **Emendamento 53**

### **Proposta di regolamento Articolo 44 – paragrafo 1 – lettera -a (nuova)**

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

- a) precisare la definizione di "contributo finanziario" e la definizione di "provvedimento di sostegno economicamente equivalente", nonché stabilire i criteri per l'identificazione delle azioni che possono essere attribuite ai*

*paesi terzi, di cui dall'articolo 2;*

#### **Emendamento 54**

##### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 44 – paragrafo 1 – lettera -a bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*-a bis) integrare gli indicatori stabiliti per determinare le sovvenzioni distorsive sul mercato unico, di cui all'articolo 3;*

#### **Emendamento 55**

##### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 44 – paragrafo 1 – lettera -a ter (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*-a ter) specificare la metodologia alla base della valutazione comparata, in particolare per la determinazione degli effetti positivi, come anche i criteri per compensare gli effetti negativi e positivi, di cui all'articolo 5;*

#### **Emendamento 56**

##### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 44 – paragrafo 1 – lettera -a quater (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*-a quater) ai fini dell'adozione di misure provvisorie, specificare la metodologia per determinare che nel mercato interno si profila un rischio concreto di danno grave e irreparabile alla concorrenza, di cui all'articolo 10;*

#### **Emendamento 57**

##### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 46**

*Testo della Commissione*

Al più tardi entro **cinque** anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione del presente regolamento, accompagnata, ove la Commissione lo ritenga opportuno, da proposte legislative pertinenti.

*Emendamento*

Al più tardi entro **tre** anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione del presente regolamento, accompagnata, ove la Commissione lo ritenga opportuno, da proposte legislative pertinenti.

## PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

<b>Titolo</b>	Sovvenzioni estere distorsive del mercato interno	
<b>Referimenti</b>	COM(2021)0223 – C9-0167/2021 – 2021/0114(COD)	
<b>Commissione competente per il merito</b> Annuncio in Aula	INTA 7.6.2021	
<b>Parere espresso da</b> Annuncio in Aula	JURI 7.6.2021	
<b>Relatore(trice) per parere</b> Nomina	Gilles Lebreton 14.6.2021	
<b>Esame in commissione</b>	10.1.2022	28.2.2022
<b>Approvazione</b>	28.3.2022	
<b>Esito della votazione finale</b>	+: 15	–: 3
	0: 1	
<b>Membri titolari presenti al momento della votazione finale</b>	Pascal Arimont, Manon Aubry, Gunnar Beck, Ilana Cicurel, Geoffroy Didier, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Jean-Paul Garraud, Sergey Lagodinsky, Gilles Lebreton, Maria-Manuel Leitão-Marques, Sabrina Pignedoli, Jiří Pospíšil, Raffaele Stancanelli, Adrián Vázquez Lázara, Axel Voss, Marion Walsmann, Tiemo Wölken, Lara Wolters	
<b>Supplenti presenti al momento della votazione finale</b>	Patrick Breyer, Daniel Buda, Antonius Manders, Emil Radev, Nacho Sánchez Amor, Yana Toom	

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE  
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE**

15	+
PPE	Pascal Arimont, Geoffroy Didier, Antonius Manders, Jiří Pospíšil, Emil Radev, Axel Voss, Marion Walsmann
Renew	Yana Toom
Verts/ALE	Patrick Breyer, Sergey Lagodinsky
ID	Jean-Paul Garraud, Gilles Lebreton
ECR	Raffaele Stancanelli
The Left	Manon Aubry
NI	Sabrina Pignedoli

3	-
Renew	Ilana Cicurel, Pascal Durand, Adrián Vázquez Lázara

1	0
ID	Gunnar Beck

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti

## PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

<b>Titolo</b>	Sovvenzioni estere distorsive del mercato interno			
<b>Riferimenti</b>	COM(2021)0223 – C9-0167/2021 – 2021/0114(COD)			
<b>Presentazione della proposta al PE</b>	6.5.2021			
<b>Commissione competente per il merito</b> Annuncio in Aula	INTA 7.6.2021			
<b>Commissioni competenti per parere</b> Annuncio in Aula	DEVE 7.6.2021	ECON 7.6.2021	EMPL 7.6.2021	IMCO 7.6.2021
	JURI 7.6.2021			
<b>Pareri non espressi</b> Decisione	DEVE 26.5.2021	EMPL 27.5.2021		
<b>Commissioni associate</b> Annuncio in Aula	ECON 25.11.2021	IMCO 25.11.2021		
<b>Relatori</b> Nomina	Christophe Hansen 14.7.2021			
<b>Esame in commissione</b>	25.10.2021	25.1.2022	14.3.2022	
<b>Approvazione</b>	25.4.2022			
<b>Esito della votazione finale</b>	+: –: 0:	42 0 0		
<b>Membri titolari presenti al momento della votazione finale</b>	Barry Andrews, Anna-Michelle Asimakopoulou, Tiziana Beghin, Geert Bourgeois, Saskia Bricmont, Markus Buchheit, Udo Bullmann, Jordi Cañas, Daniel Caspary, Arnaud Danjean, Paolo De Castro, Emmanouil Fragkos, Raphaël Glucksmann, Markéta Gregorová, Roman Haider, Christophe Hansen, Heidi Hautala, Danuta Maria Hübner, Karin Karlsbro, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, Gabriel Mato, Sara Matthieu, Emmanuel Maurel, Carles Puigdemont i Casamajó, Samira Rafaela, Catharina Rinzema, Inma Rodríguez-Piñero, Massimiliano Salini, Ernő Schaller-Baross, Sven Simon, Dominik Tarczyński, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt, Marie-Pierre Vedrenne, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, Jan Zahradil, Juan Ignacio Zoido Álvarez			
<b>Supplenti presenti al momento della votazione finale</b>	Marco Campomenosi, Agnes Jongerius, Javier Moreno Sánchez			
<b>Deposito</b>	28.4.2022			

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE  
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO**

<b>42</b>	<b>+</b>
ECR	Geert Bourgeois, Emmanouil Fragkos, Dominik Tarczyński, Jan Zahradil
ID	Markus Buchheit, Marco Campomenosi, Roman Haider, Danilo Oscar Lancini
NI	Tiziana Beghin, Carles Puigdemont i Casamajó, Ernő Schaller-Baross
PPE	Anna-Michelle Asimakopoulou, Daniel Caspary, Arnaud Danjean, Christophe Hansen, Danuta Maria Hübner, Gabriel Mato, Massimiliano Salini, Sven Simon, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, Juan Ignacio Zoido Álvarez
Renew	Barry Andrews, Jordi Cañas, Karin Karlsbro, Samira Rafaela, Catharina Rinzema, Marie-Pierre Vedrenne
S&D	Udo Bullmann, Paolo De Castro, Raphaël Glucksmann, Agnes Jongerius, Bernd Lange, Javier Moreno Sánchez, Inma Rodríguez-Piñero, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt
The Left	Emmanuel Maurel
Verts/ALE	Saskia Bricmont, Markéta Gregorová, Heidi Hautala, Sara Matthieu

<b>0</b>	<b>-</b>

<b>0</b>	<b>0</b>

Significato dei simboli utilizzati:

- + : favorevoli
- : contrari
- 0 : astenuti